Mercoledì 15 ottobre 2014 Anno XLV - N. 42

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.09.2014 N. 1159
Riconoscimento degli stabilimenti per alimenti ai sensi del Reg. 852/2004/CE art.6 c. 3 e aggiornamento procedura riconoscimento Reg. 853/2004/CE e Reg. 1069/2009. **pag. 8**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.09.2014 N. 1162
Nuove disposizioni attuative per l'esercizio dell'attività di ittiturismo di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37. **pag. 66**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.09.2014 N. 1163
Attuazione della l.r. 19/2012: approvazione del sistema di identificazione della ristorazione regionale "Liguria Gourmet" e del protocollo d'intesa tra Regione e il Sistema camerale. pag. 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.09.2014 N. 1175
Eventi alluvionali l.r. 1/2010 e s.m.i. Approvazione modalità attuative agevolazioni a imprese danneggiate eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dic. 2009 gen. e ott. 2010 e negli anni 2011, 2012 e 2013. pag. 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.09.2014 N. 1176
ASP "Emanuele Brignole" di Genova. Rinnovo incarico Commissario straordinario. pag. 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.09.2014 N. 28
Attribuzione deleghe ai componenti della Giunta regionale - modifiche. pag. 130

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.09.2014 N. 29
Rinnovo Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici delle frazioni di Arzeno, Reppia e Statale del Comune di Ne (GE). pag. 132

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 04.09.2014 N. 2603
Autorizzazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi. pag. 135

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 04.09.2014 N. 2604
Autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi. pag. 139

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 04.09.2014 N. 2605
Autorizzazione iscrizione Registro Ufficiale dei Produttori - RUP (art. 20, D. Lgs. n 214/05 e ss.mm.). pag. 143

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 09.09.2014 N. 2634
Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi - Sessione d'esame del 08 settembre 2014, Albenga (SV). pag. 143

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 18.08.2014 N. 2639
Convenzione tra la SUAR e il Comune di Castelvittorio attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I. Liguria.
pag. 147

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 18.08.2014 N. 2640
Convenzione tra la SUAR e il Comune di Pigna attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I. Liguria. **pag. 154**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 16.09.2014 N. 2721
Autorizzazione variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Costa dei Sergi", in Comune di Ne (Genova), a favore della ditta Cave di Frisolino s.r.l.. **pag. 160**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE 18.09.2014 N. 2735
L.r. 15.12.1993 n. 60. Autorizzazione all'abbattimento di alberi di olivo. Signor Bianchi Alessandro. **pag. 163**

DECRETO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO/DIREZIONE CENTRALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 09.09.2014 N. 2743
Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 42/2012, dell'Associazione "E.B.A. - Ente Busallese Assistenza e Beneficienza", con sede in Busalla (Genova). **pag. 164**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 22.09.2014 N. 2751
Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi. Sessione d'esame del 11.09.2014 - sede di Imperia. **pag. 165**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 22.09.2014 N. 2752
Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi - Soggetti con titolo di studio nelle Provincie di Genova e Savona. **pag. 167**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 22.09.2014 N. 2753
Autorizzazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi- sessione d'esame del 10.09.2014 - sede di Sanremo. **pag. 170**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 19.09.2014 N. 2769 **pag. 170**
Piano Regionale Amianto - Stesura integrale aggiornata dell'elenco nominativo delle persone abilitate allo svolgimento delle attività di Addetto e di Dirigente (Responsabile/Coordinatore di Cantiere) delle attività di bonifica da amianto. (Pubblicato su Supplemento Ordinario al B.U. n. 42 del 15.10.2014, parte II)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 19.09.2014 N. 2770
Piano Regionale Amianto - Stesura integrale aggiornata dell'elenco delle ditte che hanno in organico personale abilitato allo svolgimento delle attività di bonifica in presenza di amianto. (Pubblicato su Supplemento Ordinario al B.U. n. 42 del 15.10.2014, parte II)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, FASCE DEBOLI, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ ANIMALE 19.09.2014 N. 2771
Piano Regionale Amianto - Stesura integrale aggiornata dell'elenco nominativo dei tecnici abilitati allo svolgimento del ruolo di "Responsabile per la gestione della presenza di amianto" in strutture, edifici ed impianti. (Pubblicato su Supplemento Ordinario al B.U. n. 42 del 15.10.2014, parte II)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA 18.09.2014 N. 2772 **pag. 173**
Corsi di formazione per "coordinatore della formazione" ed "esperto d'area" di protezione civile, ai sensi della DGR n. 742/2014. Criteri e modalità.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.09.2014 N. 123/89623
Approvazione di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009 relativa al Piano di Bacino Piano di bacino Ambito 17. Inserimento di una frana attiva (Pg4) nella 'Carta della franosità reale' in loc. Costa di Tessi, Comune di Moneglia e variazioni conseguenti nelle carte collegate. **pag. 180**

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.07.2014 N. 2975
Pratica: D/5301. Derivazione: Sorgente 'Bosallo' trib. Torrente Neirone (bacino T. Entella). Titolare: Gardella Bruna. Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Neirone. Domanda in data: 15.12.1999 ed integrativa in data 23.11.2010. **pag. 183**

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 13.08.2014 N. 3340
Pratica: D/5895. Derivazione: Sorg. Pre Luigi tributaria del rio Fogliate (bac. torrente Entella). Titolare: Devoto Fernanda e Devoto Gianluigi. Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Borzonasca. Domanda in data: 22.12.2000. **pag. 183**

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 25.06.2014 N. 2620/60417
Revoca del Provvedimento Dirigenziale n. 1846/35595 del 26.03.2009 recante 'ENEL Distribuzione S.p.A. - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 22/2007 e ssmmii. - Realizzazione di variante ad un tratto della linea a 132 kV Cogoleto - Varazze in Comune di Cogoleto. Pratica EE3'. Annullamento del Provvedimento Dirigenziale della Direzione Ambiente ed Energia della Provincia di Genova n. 5832/137096 del 12.11.2012 recante 'Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1846/35595 del 26.03.2009 alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 22/2007 e ssmmii. per la realizzazione di variante ad un tratto della linea a 132 kV 020 Cogoleto - Varazze in Comune di Cogoleto rilasciato a ENEL Distribuzione S.p.A. Voltura a favore di TERNA S.p.A.'. **pag. 184**

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 02.09.2014 N. 3584/81045
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della linea costituita da cavi interrati a media tensione – 1,5 kV – per alimentazione cantieri COCIV, comprendente opera complementare funzionale alla telegestione della linea in cavo ottico dielettrico, sul tracciato CP Pontedecimo – Cravasco - Campomorone in Comune di Genova e di Campomorone, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., L.R. 10/2012. Proponente: ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastruttura e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria. Pratica n. EE11. **pag. 184**

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 02.09.2014 N. 3585/81048
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della linea costituita da cavi interrati a media tensione – 1,5 kV – per alimentazione cantieri COCIV, comprendente opera complementare funzionale alla telegestione della linea in cavo ottico dielettrico, sul tracciato CP Trasta – Fegino – Nicolli in Comune di Genova, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., L.R. 10/2012. Proponente: ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastruttura e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria. Pratica n. EE12. **pag. 185**

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 02.09.2014 N. 3586/81049
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della linea costituita da cavi interrati a media tensione – 1,5 kV – per alimentazione cantieri COCIV, comprendente opera complementare funzionale alla telegestione della linea in cavo ottico dielettrico, sul tracciato CP Morigallo – Polcevera – Via Semini - Pontedecimo in Comune di Genova, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., L.R. 10/2012. Proponente: ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastruttura e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria. Pratica n. EE13. **pag. 186**

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 02.09.2014 N. 3587/81038
Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della linea costituita da cavi interrati a media tensione – 1,5 kV – per alimentazione cantieri COCIV, comprendente opera complementare funzionale alla telegestione della linea in cavo ottico dielettrico, sul tracciato CP Busalla – Val Lemme in Comune di Busalla e in Comune di Ronco Scrivia, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., L.R. 10/2012. Proponente: ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastruttura e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria. Pratica n. EE14. **pag. 186**

PROVINCIA DI GENOVA
Ditte: Oliveri Flavio ed altri; Garaventa Irma ed altri; Pastorino Antonella. Domande per concessione derivazione acqua.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 15.09.2014 N. 4438
Concessione preferenziale per derivare ad uso irriguo dal rio frassino nel bacino del fiume Bormida di Millesimo in localita' Laghetti del Comune di Calizzano. Concessionario: Sig. Biale Enzo. **pag. 187**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 17.09.2014 N. 4477
Concessione preferenziale per derivare ad uso potabile dai rii denominati Pian Gallo - Suriazza e Formaggio - Berrù in località Fornelli del Comune di Pallare. Concessionario: Comune di Carcare. **pag. 188**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 17.09.2014 N. 4478
Concessione preferenziale per derivare ad uso potabile da n. 4 pozzi ubicati nel bacino del fiume Bormida di Pallare al N.C.T.foglio 5 mappale 84 in località Romana Vallone del Comune di Bormida. Concessionario: Comune di Carcare. pag. 189

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 22.09.2014 N. 953
Nulla Osta Idraulico n. 12533. Corso d'acqua: Fosso di Contra. Autorizzazione ai fini idraulici relativa alla realizzazione di una protezione di un tratto della sponda sinistra del Fosso di Contra antistante il mappale 360 foglio 12 mediante posa in opera di gabbionate metalliche e terre armate, in località La Chiappa nel Comune della Spezia. Ditta: Duce Fabrizio e Guglielmi Simona. pag. 190

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO III - C.D.R. ESPROPRI DE COMUNE DELLA SPEZIA
07.10.2014 N. 5633
Espropriazione di beni immobili per la realizzazione del nuovo ospedale in loc. Felettino. Decreto di esproprio relativo ai beni di cui al fg. 8, particelle 116-333-334-793 pag. 190

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.09.2014 N. 1159

Riconoscimento degli stabilimenti per alimenti ai sensi del Reg. 852/2004/CE art.6 c.3 e aggiornamento procedura riconoscimento Reg. 853/2004/CE e Reg. 1069/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Considerato che tra le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni, individuati dal D.P.C.M. 26.5.2000, è compreso il rilascio dei decreti di riconoscimento, previsti dalle norme comunitarie, che attestano l'idoneità sanitaria degli stabilimenti dove si effettuano la produzione, la lavorazione ed il deposito di alimenti di origine animale, nonché degli stabilimenti che trasformano, depositano ed eliminano sottoprodotti di origine animale e che consentono l'inizio delle rispettive attività produttive;

Visti i Regolamenti (CE) nn. 852, 853, 854 e 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.4.2004 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Regolamento CE 21 ottobre 2009, n. 1069 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

Visto il D. Lgs. 27.1.1992, n. 111 relativo ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'articolo 3 del D.P.R. 19.1.1998, n. 131 "Regolamento recante norme di attuazione del D.Lgs. n. 111/92, in materia di prodotti destinati ad una alimentazione particolare";

Visto il D. Lgs. 21.5.2004 "Attuazione della Dir. 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari";

Visto il Regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

Visti i Regolamenti (CE) n° 1331/1332/1333/1334/2008, cosiddetto F.I.A.P. (Food Improvement Agents Pachage);

Visto il D. Lgs. 6.11.2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

Visto l'articolo 8 del D.L. 13.9.2012, n. 158 convertito in L. 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 10 del D. Lgs. n. 111/92, prevedendo che gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n.111/92 sono riconosciuti dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Aziende sanitarie locali;

Considerato che ai fini del'applicazione dei Regolamenti (CE) 852/04, 853/04, 854/04, 882/04 e s.m.i., le autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nonché le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenza di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 193/07;

Visto l'articolo 19 della Legge 7.8.1990, n. 241 – come novellato dall'articolo 49, comma 4 bis, della Legge 30.7.2010, n. 122, che prevede tra l'altro l'esclusione al comma 1 degli atti imposti dalla normativa comunitaria;

Visto il D.P.R. 7.9.2010, n. 160, con riserva di eventuali modifiche delle procedure operative disposte dal presente atto, qualora risultasse necessario;

Visto il Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione dell'11 marzo 2013 sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli;

Vista la D.G.R. n. 411 del 21.4.2011 "Recepimento Linee guida applicative del Reg. 852/2004/CE – Accordo – Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010";

Vista la DGR 688 del 14/06/2013 "Rimodulazione e integrazione - per l'anno 2013 - di alcune attività previste dal Piano Integrato della Sicurezza Alimentare (PRISA) di cui alla DGR 808/2011" in cui è stato puntualizzato il procedimento di riconoscimento degli stabilimenti per additivi aromi ed enzimi ed è stata approvata la "Scheda di sopralluogo presso Imprese di produzione, confezionamento e deposito di additivi, aromi ed enzimi alimentari di cui all'allegato E;

Atteso che con la citata DGR n. 411/2011 è stato disciplinato il procedimento per il riconoscimento degli stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi, in luogo della precedente autorizzazione, ex DPR n. 514/97, come previsto dalle linee guida recepite con la stessa DGR 411/11;

Atteso altresì che nelle more del presente provvedimento si è provveduto al riconoscimento degli stabilimenti di cui al D. Lgs. n. 111/92 soprarichiamati con le medesime modalità degli stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi, riconducibili, ai sensi della DGR 411/2011, alle procedure stabilite con la DGR n. 1853 del 30.12.2008:

Considerato che si rende pertanto necessario provvedere a stabilire modalità e procedure per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al D. Lgs. n. 111/92 soprarichiamati;

Considerato altresì che con la reingegnerizzazione del sistema S.INTE.SI - Stabilimenti e il passaggio al nuovo Sistema S.INTE.S.I.S - Strutture è stato possibile includere nella relativa anagrafica degli stabilimenti riconosciuti anche gli stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi (sigla AAE), gli stabilimenti di cui al D.Lgs. n.111/92 (sigla AIP), nonché quelli del settore Semi e Germogli (sigla SG) e che l'accesso e l'utilizzo dello stesso sistema è ora possibile anche alle Aziende Sanitarie Locali mediante opportuna profilazione degli utenti a cura dell'amministratore di sicurezza regionale;

Ritenuto di affidare i suddetti procedimenti di riconoscimento alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio, cui devono essere rivolte le istanze degli stabilimenti interessati, e che le stesse Aziende ASL siano profilate per l'utilizzo del sistema S.INTE.S.I.S. Strutture al fine degli inserimenti necessari per la gestione delle relative anagrafiche.

Vista la D.G.R. n. 1853 del 30.12.2008 "Adeguamento delle procedure di riconoscimento degli stabilimenti che operano ai sensi del Regolamento CE/853/2004 e del Regolamento CE/1774/2002; approvazione della modulistica";

Vista altresì la D.G.R. n. 687 del 14.6.2013 "Recepimento Accordo Rep. Atti n. 20/CU del 7.2.2013 "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/2009" – approvazione procedure e modulistica per riconoscimento e registrazione stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale";

Considerato altresì che alle AAssll possa analogamente, per ragioni di semplificazione delle procedure amministrative e maggiore funzionalità delle modalità di riconoscimento, compreso la gestione delle anagrafiche sul sistema S.INTE.S.I.S. Strutture, essere affidata la gestione completa anche dei procedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. 853/2004/CE e Reg. 1069/2009/CE precedentemente disciplinati dalle modalità stabilite dalla DGR n. 1853/08 e dalla DGR 687 del 14/06/2013, nonché il riconoscimento degli stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi di cui alla già richiamata DGR 411/2011;

Ritenuto di stabilire che anche per le tariffe da applicare per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di cui al D. Lgs. n. 111/92 e al Reg. UE/210/2013 valgano le disposizioni fissate con la DGR n. 1690 del 29.12.2011, previo adeguamento Istat;

Ritenuto pertanto di attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.ss.ll., per le istanze pervenute dal 1° dicembre 2014 in avanti, tutti i compiti connessi al rilascio dei riconoscimenti degli stabilimenti art.6 c.3 Reg. CE/852/2004, Reg. UE/210/2013, Reg. 1331/2008 e ss.mm.ii., nonchè al rilascio dei riconoscimenti degli stabilimenti di cui al Reg. CE/853/2004 e Reg. CE/1069/2009, di cui alle richiamate deliberazioni G.R. nn. 1853/08 e 687/13, precedentemente in capo alla Regione, fermo restando quanto altro stabilito nelle relative procedure che, ad ogni buon conto vengono rielaborate in allegato alla presente, parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Ritenuto per quanto dianzi formulato di approvare le procedure per il riconoscimento di

1) stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, Integratori Alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, di produzione di germogli e produzione, commercializzazione , deposito di additivi, aromi ed enzimi di cui agli Allegati A, A1 e A2 al presente atto quali parte integrante e necessaria;
2) stabilimenti/attività alimentari ai sensi del Reg. CE 853/2004 e relative comunicazioni di cui agli allegati B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, al presente atto quali parte integrante e necessaria;
3) riconoscimento/registrazione delle imprese/attività attinenti al regolamento CE 1069/2009 e regolamento CE 142/2011 di cui agli allegati C, C1,C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, al presente atto quali parte integrante e necessaria;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

1) attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., per le istanze pervenute dal 1° dicembre 2014 in avanti, tutti i compiti connessi ai riconoscimenti degli stabilimenti art. 6 c.3 Reg. CE/852/2004, Reg. UE/210/2013, Reg. 1331/2008 e ss.mm.ii., nonchè al rilascio dei riconoscimenti degli stabilimenti di cui al Reg. CE/853/2004 e al Reg. CE/1069/2009, comprese le registrazioni, di cui alle richiamate deliberazioni G.R. nn. 1853/08 e 687/13, precedentemente in capo alla Regione, fermo restando quanto altro stabilito nelle relative procedure allegate al presente atto;

2) approvare le procedure per il riconoscimento di:

a) stabilimenti di produzione e confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, Integratori Alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, di produzione di germogli e produzione, commercializzazione , deposito di additivi, aromi ed enzimi di cui agli Allegati A, A1 e A2 al presente atto quali parte integrante e necessaria;
b) stabilimenti/attività alimentari ai sensi del Reg. CE 853/2004 e relative comunicazioni di cui agli allegati B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, al presente atto quali parte integrante e necessaria;
c) riconoscimento/registrazione delle imprese/ attività attinenti al regolamento CE 1069/2009 e regolamento CE 142/2011 di cui agli allegati C, C1,C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, al presente atto quali parte integrante e necessaria;

3) dare atto che le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno a modificare, integrare ed aggiornare gli indirizzi regionali di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale richiamati in premessa;

4) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito Liguriainformasalute.it al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, INTEGRATORI ALIMENTARI, ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI, DI PRODUZIONE DI GERMOGLI E PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, DEPOSITO DI ADDITIVI, AROMI ED ENZIMI.

Premessa

L'articolo 8 del Dl.gs 158/2012, convertito con L.189/2012 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ha modificato l'art.10 del D.lgs 111/92, prevedendo che gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso Decreto legislativo vengano riconosciuti dalle Regioni, dalle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano e dalle Aziende Sanitarie Locali previa verifica in loco del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al Reg. CE n. 852/2004 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente e della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.

Ai fini esplicativi, il Ministero della Salute, con nota prot. 35179-P del 19-10-2012 ha chiarito che risultano soggetti a riconoscimento, ai sensi dell'art.8 del D.L 158/2012, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei seguenti prodotti:

- Alimenti destinati ad una alimentazione particolare disciplinati dalla direttiva 2009/39/CE, che rappresenta la codifica della Direttiva 89/398/CEE attuata dal D.lgs. 111/92;
- Integratori alimentari, disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata dal D.lgs.169/04;
- Alimenti addizionati di vitamine e minerali, disciplinati dal Regolamento CE 1925/06.

Inoltre a seguito dell'emanazione del Reg. UE/210/2013 è stato disposto che gli OSA (operatori del settore alimentare) produttori di germogli siano riconosciuti dall'Autorità competente a norma del Reg. CE/852/2004 art.6, se rispettano i requisiti dell'all. I del Reg. CE/852/2004 e del Reg. UE/210/2013 stesso.

Per quanto riguarda invece la produzione, commercializzazione, deposito di additivi, aromi ed enzimi di cui al DPR 514/1997 e –ss.mm.ii e dei Reg. CE/1331/2008, CE/1332/2008, CE/1333/2008 e CE/1334/2008, il riconoscimento ai sensi del Reg. 852/2004/CE è già stato normato in Liguria con DGR 411/2011 e DGR 688/2013, in recepimento dell'Accordo Stato/Regioni del 29/04/2010 e necessita di armonizzazione con le procedure previste per le suddette tipologie di attività.

Requisiti per il riconoscimento

L'Autorità Competente pertanto, ai fini della concessione del riconoscimento, verifica la presenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche (D. Lgs. 111/92 Reg. UE/210/2013, DPR 514/1997 ecc.) e da quelle di ordine generale (Reg. CE 852/04) e se del caso Reg. 853/2004/CE.

In particolare per quanto riguarda il D.Lgs 111/92 , sul piano dei requisiti strutturali, impiantistici e gestionali, devono essere rispettate le disposizioni di cui agli artt. 4 (adozione di misure igieniche e rispetto di quanto indicato nell'Allegato II) e 5 (l'obbligo di predisporre, attuare mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP) del Reg. CE n. 852/04.

In aggiunta, il D. Lgs. 111/92 (così come modificato dal D.L. 158/2012) prevede che gli stabilimenti riconosciuti debbano avvalersi della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti (art.10 punto 2) e di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienze e tecnologie alimentari quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo (art.10 punto 5).

Per quanto riguarda la produzione di germogli, il Reg. UE/210/2013 prevede che gli OSA debbano rispettare i requisiti dell'all. I del Reg. CE/852/2004 e del'all. al Reg. UE/210/2013 stesso.

Infine per quanto riguarda le attività di produzione, commercializzazione e deposito degli additivi, aromi ed enzimi alimentari i requisiti per il riconoscimento sono già stati individuati in DGR 688/2013 e devono essere accertati dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione (articolo 6, comma 3, lettera a) del regolamento CE n.852/2004 ed articolo 31, comma 2, lettera b) del regolamento CE n.882/2004).

INDICE

Art. 1 Stabilimenti
Art. 2 Procedure per il riconoscimento regionale
Art. 3 Procedura per l'aggiornamento del riconoscimento per modifiche significative
Art. 4 Procedura per l'aggiornamento del riconoscimento per cambio di nome, denominazione o ragione sociale per uno stabilimento già riconosciuto.
Art. 5 Comunicazione di modifiche non significative allo stabilimento che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento.

Art. 6 Procedura di sospensione e revoca del riconoscimento.
Appendice 1: Modelli di Domanda, di Parere e di Riconoscimento
Allegato B: Tariffe

Art. 1 Stabilimenti
Gli stabilimenti per i quali si disciplina la procedura da seguire ai fini del riconoscimento sono distinguibili
per categorie e per tipologia di prodotto:

Macro Categoria	Categoria	Attività	Prodotti
AIP (Alimenti Particolari e Integratori)	I. Integratori alimentari ex Dir. 2002/46/CE	Produzione e confezionamento	Integratori alimentari
	II. Alimenti destinati alla prima infanzia (Dir. 2009/39/CE, Dir. 2006/141/Ce e Dir. 125/2006/CE, Reg. 609/2013/UE	Produzione e confezionamento	Formule per lattanti e di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia
	III Alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia (Dir. 2009/39/CE, Dir. 1999/21/Ce, Dir. 141/2006/Ce, Reg. 609/2013/UE	Produzione e confezionamento	Alimenti a fini medici speciali
	IV. Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esclusione delle categorie II) e III) (Dir. 2009/39/CE, Reg. 609(2013/UE	Produzione e confezionamento	Alimenti senza glutine, sostituti totali della dieta per il controllo del peso, alimenti ex Dir. 2009/39 non classificati altrove
	V. Alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg. 1925/2006/CE)	Produzione e confezionamento	Derivati del latte addizionati di vitamine e minerali, paste alimentari- prodotti da forno e pasticceria-prodotti simili addizionati di vitamine e minerali, bibite analcoliche e altre bevande addizionate di vitamine e minerali, altri prodotti alimentari non classificati altrove addizionati di vitamine e minerali
AEE (Additivi, Aromi, Enzimi)	I. Additivi alimentari (Reg. CE 1333/2008 e sommi)	Produzione, Confezionamento e Deposito all'Ingrosso	Additivi (edulcoranti, coloranti, conservanti, antiossidanti, supporti, acidificanti, antiagglomeranti, agenti antischiumogeni, agenti di carica, emulsionanti, sali di fusione, agenti di resistenza, esaltatori di sapidità, agenti schiumogeni, agenti gelificanti, agenti di

			rivestimento, agenti umidificanti, amidi modificati, gas d'imballaggio, propellenti, agenti lievitanti, agenti sequestranti, stabilizzanti, addensanti, agenti di trattamento delle farine)
	II. Aromi alimentari (Reg. CE 1334/2008 e Reg. CE 2065/2003	Produzione, Confezionamento e Deposito all'Ingrosso	Aromi e aromi di fumo
	III Enzimi alimentari (Reg. Ce 1332/2008)	Produzione, Confezionamento e Deposito all'Ingrosso	Enzimi e preparati di enzimi
SG (Semi e germogli)	I. Semi, germogli, semi e germogli (Reg. UE 210/2013)	Produzione, Confezionamento e deposito all'ingrosso	Semi, semi germogliati, germogli

Art. 2 Procedure per il riconoscimento

1) Per ottenere il riconoscimento il titolare dello stabilimento delle tipologie sopraddette deve presentare domanda alla struttura competente del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente delle AASSLL liguri conformemente al modello di riferimento indicato dalla Regione Liguria.

Per quanto riguarda la macrocategoria AIP il modello di riferimento per l'istanza di riconoscimento e successive variazioni è il Mod. A-1 allegato al presente provvedimento, corredato dalla documentazione precisata in esso. In particolare si sottolinea la necessità di allegare anche:

- Indicazione del laboratorio di analisi accreditato proprio ovvero, indicazione del laboratorio esterno a cui si intende affidare l'effettuazione delle analisi microbiologiche, chimiche e fisiche inserito nel registro regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari.
- Nominativo e qualifica professionale del responsabile del controllo qualità di tutte le fasi del processo produttivo, con accettazione dell'incarico da parte dello stesso (ai sensi dell'articolo 10 D.lgs 111/92 è ammesso come titolo di studio la laurea in : Biologia, Chimica, Chimica e Tecnologia farmaceutica, Farmacia, Medicina o in Scienze e Tecnologie Alimentari) e relativo Curriculum vitae completo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di attività appartenente alla macrocategoria SG il modello di riferimento è il Mod. A-2 allegato al presente provvedimento, mentre per la macrocategoria AEE si fa riferimento all'All. 5 della DGR 411/2011.

Qualora la domanda di cui al punto 1) sia presentata dal titolare di una impresa alimentare che già produce alimenti di uso corrente, deve essere corredata oltre da quanto sopra riportato anche dalle seguenti integrazioni:

a) Copia dell'autorizzazione sanitaria o D.I.A. precedente all'istanza di riconoscimento;

b) Valutazione del rischio e relativa documentazione dalla quale si evinca:

- la gestione di una efficacie separazione dei costituenti peculiari di ciascun tipo di lavorazione,
- l'efficace rimozione dagli impianti di ogni residuo prima di cambiare tipo di lavorazione, ivi compresa la lavorazione di prodotti appartenenti a gruppi diversi tra quelli destinati ad una alimentazione particolare;

- Dichiarazione di impegno ad annotare su appositi registri di produzione, da tenersi in stabilimento, il giorno e l'ora delle singole lavorazioni oppure facsimile della modulistica o di altra modalità di registrazione della produzione che specifichi il giorno e ora delle singole lavorazioni (es. registri di produzione, applicativi informatici gestionali aziendali ecc)
- Il versamento della tariffa prevista per il rilascio degli atti di riconoscimento che deve essere effettuato esclusivamente secondo la modalità già indicate con DGR n° 1690 del 24/12/2011.

2) La ASL, verificata la regolarità dell'istanza, la completezza e correttezza della documentazione allegata e, a seguito di sopralluogo presso lo stabilimento al fine di verificare la presenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche e da quelle di ordine generale (Reg. CE 852/04), con proprio provvedimento , attribuisce il numero di riconoscimento condizionato allo stabilimento attraverso il portale web ministeriale NSIS –S.INTE.S.I.S. – Strutture, ivi inserendo tutte le informazioni richieste dallo stesso per la costituzione dell'anagrafica nazionale. Nel caso di stabilimenti per additivi, aromi ed enzimi, sarà utilizzata dalle AASSLL liguri nell'ambito dei controlli sulle imprese di produzione/confezionamento/deposito di additivi, aromi ed enzimi alimentari la "Scheda di sopralluogo" di cui all'allegato E della DGR 688/2013.

Tale provvedimento di riconoscimento condizionato, che costituisce condizione necessaria per l'inizio dell'attività dell'OSA, viene trasmesso ai fini della notifica al titolare/legale rappresentante dello stabilimento e alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale.
Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato, la ASL competente effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento (comunque compresi entro sessanta giorni).
In particolare, sul piano dei requisiti strutturali, impiantistici e gestionali, devono essere rispettate le disposizioni di cui agli art. 4 (adozione di misure igieniche e rispetto di quanto indicato nell'Allegato II) e 5 (l'obbligo di predisporre, attuare mantenere una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP) del Reg. CE n. 852/04. Per quanto riguarda gli stabilimenti relativi alla categoria AEE per il controllo la ASL fa riferimento alla specifica checklist già approvata con DGR 688/2013.
In aggiunta, il D. Lgs. 111/92 (così come modificato dal D.L. 158/2012) prevede che gli stabilimenti riconosciuti debbano avvalersi della disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti (art.10 punto 2) e di un laureato in biologia, in chimica, in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienze e tecnologie alimentari quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo (art.10 punto 5).
All'esito favorevole del sopralluogo (e nel caso di necessità di interventi correttivi a seguito di verifica favorevole anche di tali interventi) la ASL competente rilascia con proprio provvedimento il riconoscimento definitivo, che viene trasmesso ai fini della notifica al titolare/legale rappresentante dello stabilimento e alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale.
In caso di riscontro di mancata conformità degli interventi correttivi prescritti, la ASL provvede alla revoca del riconoscimento, con contestuale notifica all'OSA interessato, comunicazione a Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale e relativo aggiornamento dell'applicativo web NSIS- SINTESIS Strutture .
Il procedimento amministrativo affidato alla ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino all'invio all'impresa e alla Regione del provvedimento di riconoscimento o di eventuale revoca , deve concludersi di norma entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.

Art. 3 Procedura per l'aggiornamento del riconoscimento per modifiche significative
1) Qualora allo stabilimento riconosciuto vengano apportate modifiche significative aventi impatto sull'atto di Riconoscimento, quali quelle indicate nella **nota (1**), il titolare dello stabilimento deve presentare alla struttura competente del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente delle AASSLL liguri, istanza di aggiornamento del Riconoscimento, conformemente al modello di riferimento indicato dalla regione (Mod. A1, A2 allegati al presente atto e all.5 DGR 411/2011, corredata dalla documentazione precisata nel suddetto modello.
2) la ASL, verificata la completezza della documentazione allegata alla istanza di riconoscimento, effettua un sopralluogo presso lo stabilimento al fine di verificare la presenza dei requisiti previsti dalle norme specifiche e da quelle di ordine generale (Reg. CE 852/04).
In caso di riscontro di non conformità documentali o relative ai requisiti igienico-sanitari, la ASL provvede a prescriverne la rimozione accordando al titolare/legale rappresentante dello stabilimento un

termine non superiore a sessanta giorni, pena l'archiviazione dell'istanza. In tal caso si dovrà procedere a nuova istanza di riconoscimento.
All'esito favorevole del sopralluogo (e nel caso di necessità di interventi correttivi a seguito di verifica favorevole anche di tali interventi) la ASL competente rilascia con proprio provvedimento l'aggiornamento del riconoscimento (provvedendo contestualmente ad operare l'aggiornamento del sistema SINTESIS – Strutture), che viene trasmesso ai fini della notifica al titolare/legale rappresentante dello stabilimento e alla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale.
Il procedimento amministrativo affidato alla ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino all'invio all'impresa e alla Regione del provvedimento di riconoscimento o di eventuale decadenza dell'istanza stessa, deve concludersi di norma entro 90 giorni.
Il versamento della tariffa prevista per il rilascio degli atti di riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente secondo la modalità già indicate con DGR n° 1690 del 24/12/2011
Nota (1). Modifiche significative. In linea generale si ritiene che i cambiamenti *significativi* di attività siano quelli che comportano un aggiornamento del piano di autocontrollo al fine di assicurare l'adeguata gestione dei pericoli. Esempi di modifiche significative sono:
- estensione di categoria e/o variazione di tipologia di attività e/o tipologia di prodotti
- la modifiche strutturali dello stabilimento che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già riconosciuta/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento o una variazione nei flussi di lavorazione, rispetto a quanto rappresentato nella planimetria allegata all'atto del primo riconoscimento, diverso dalla semplice ridistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili. Le modifiche dell'attività consistenti in cessazioni di attività o parti di attività non comportano il versamento della tariffa sopra riportata.

Art. 4 Procedura per l'aggiornamento del riconoscimento per cambio di nome, denominazione o ragione sociale per uno stabilimento già riconosciuto
1) Qualora vengano apportate delle variazioni al nome, alla denominazione o alla ragione sociale di una Impresa alimentare alla quale sia intestato un atto di riconoscimento o qualora una nuova Impresa alimentare subentri nella conduzione dello stabilimento, senza modifiche significative allo stesso, la procedura per l'aggiornamento del riconoscimento è regolata da quanto contenuto nei seguenti commi.
Il titolare dello stabilimento trasmette alla ASL competente per territorio istanza conforme al modello di riferimento (Mod. A-1- A2 del presente atto e all. 5 DGR 411/2011), corredata dalla documentazione di seguito prevista:
a) Copia autenticata della documentazione notarile attestante il cambio di ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc);
b) Certificato iscrizione. della nuova Ditta alla C.C.I.A.A territorialmente competente in relazione alla attività per la quale viene chiesta la variazione della ragione sociale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di detto certificato;
c) Una marca da bollo di valore corrente;
d) Copia dell'avvenuto versamento della prevista tariffa;
e) Attestazione che non sono state apportate modifiche significative allo stabilimento a firma del Titolare/Responsabile Legale della Impresa alimentare cessante e di quella subentrante.
Qualora per le attività della macro categoria AIP vari il solo nominativo del responsabile del controllo qualità di tutte le fasi del processo produttivo, (ai sensi dell'articolo 10 D.lgs 111/92) dovrà essere allegato alla comunicazione il curriculum vitae del subentrante , copia dell'incarico firmato per accettazione dello stesso e autocertificazione del percorso formativo.
2) La ASL verifica la regolarità dell'istanza, la completezza e correttezza della documentazione allegata, prende atto dell'aggiornamento e provvede ad effettuare le necessarie modifiche sul sistema SINTESIS – strutture dandone comunicazione al titolare/legale rappresentante dello stabilimento e alla Regione Liguria .
Art. 5 procedura di sospensione e revoca del riconoscimento
Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i pertinenti requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dagli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente o quando venga meno la disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.
Qualora, a seguito di controllo effettuato dall'Autorità competente, siano accertate gravi carenze o sia necessario sospendere ripetutamente la produzione dello stabilimento e l'operatore del settore alimentare (OSA) non sia in grado di fornire garanzie adeguate per la produzione futura, la ASL competente emette atto di revoca del riconoscimento dello stabilimento.

MOD A1 - RICONOSCIMENTO
STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO ALIMENTAZIONE PARTICOLARE EX ART. 10 D. LGS. 111/1992, INTEGRATORI ALIMENTARI E ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI REG. CE 1925/06

BOLLO
del valore corrente al momento di presentazione dell'istanza

Alla S.C. Sicurezza Alimentare
ASL N°

Oggetto: Istanza di Riconoscimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, punto a) del Regolamento (CE) 852/2004 e dell'art. 8 Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 per stabilimenti di produzione e confezionamento assoggettati alla procedura di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Il/la sottoscritto/a :
Cognome …….. Nome ……..

Nato a …….. Provincia ..... il ……
Stato ……. Cittadinanza …… Sesso ❑ F ❑ M

Residente in Via/piazza ……..……... n. …….

Comune di …….…… CAP …… Provincia ……

Codice Fiscale ……

Tel. …… fax …… E.mail (PEC)……

In qualità di F **Titolare** F **Legale Rappresentante** F **altro** ……

F **dell'impresa individuale** F **della società** F dell'**Ente**

denominata/o (denominazione sociale registrata alla CCIAA) ……..……
N° di iscrizione al Registro Imprese …… CCIAA di ……

Comune (sede operativa dello stabilimento) ……Cap ……Provincia …

Via/piazza ……..…… N. ……. .

Tel. …… fax …… E.mail ……

Comune (sede legale) ……..…… Cap …… Provincia …….

Via/piazza……..…… N. ……. .

Tel. …… fax …… E.mail ……

Codice Fiscale ……

Partita IVA ……

CHIEDE

❑ IL RICONOSCIMENTO per l'avvio di una nuova attività di produzione/confezionamento ai sensi dell'art. 6
c.3 punto a del REG. CE/852/2004 e ai sensi dell'art. 8 c.1,2,3 della L. 189/2012

(descrivere l'attività in oggetto) …….
……

❑ VARIAZIONI al riconoscimento/autorizzazione già rilasciato/a *(indicare estremi e oggetto provvedimento)* …….
❑ ESTENSIONE/MODIFICA attività produzione e confezionamento
❑ MODIFICHE strutturali e/o impiantistiche
❑ MODIFICHE Nominativo del responsabile del controllo qualità
❑ VARIAZIONE dati identificativi dell'impresa *(ragione sociale ecc.)*
❑ VARIAZIONE dati identificativi dell'impresa senza cambio di titolarità
❑ VARIAZIONE laboratorio autocontrollo
❑ REVOCA del riconoscimento per CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'
a far data dal ……..…

relativamente alla produzione delle seguenti categorie di alimenti, da effettuarsi nei locali del proprio Stabilimento :

- **CATEGORIA I Integratori alimentari (dir. 2002/46/CE)**
  - Integratori alimentari ex Dir.2002/46/CE
- **CATEGORIA II Alimenti destinati alla prima infanzia (Dir. 2009/39/CE; dir. 2006/141/CE e Dir. 125/2006/CE)**
  - Alimenti destinati alla prima infanzia (Dir. 2009/39/CE; dir.2006/141/CE e Dir.125/2006/CE)
  - Formule per lattanti e di proseguimento
  - Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia

- **CATEGORIA III Alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia (Dir. 2009/39/CE; Dir. 1999/21/CE, Dir. 141/2006/CE)**
  - Alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia (Dir.2009/39/CE ; Dir. 1999/21/CE, Dir. 141/2006/CE)
  - Alimenti a fini medici speciali ad esclusione di quelli destinati a lattanti e/o bambini nella prima infanzia
  - Alimenti a fini medici speciali destinati a lattantie/o bambini nella prima infanzia

- **CATEGORIA IV Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esclusione delle categorie II) e III) (Dir. 2009/39/CE)**
  - Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esclusione delle categorie II) e III) (Dir. 2009/39/CE)
  - Alimenti senza glutine
  - Sostituti totali della dieta per il controllo del peso
  - Alimenti ex Dir. 2009/39 e modifiche destinati a lattanti e/o bambini nella prima infanzia non classificati altrove
  - Alimenti ex Dir. 2009/39 e modifiche ad esclusione di quelli destinati a lattanti e/o bambini nella prima infanzia non classificati altrove

- **CATEGORIA V Alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg. 1925/2006).**
  - Alimenti addizionati di vitamine e minerali ex Reg CE 1925/06.
  - Derivati del latte addizionati di vitamine e minerali
  - Paste alimentari, prodotti da forno e pasticceria, e prodotti simili addizionati di vitamine e minerali
  - Bibite analcoliche e altre bevande addizionate di vitamine e minerali
  - Altri prodotti alimentari non classificati altrove addizionati di vitamine e minerali

PER LA SEGUENTE FORMA DI PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DI RICHIESTA

- 01 capsule
- 02 compresse, tavolette
- 03 polveri
- 04 fialoidi
- 05 sciroppi
- 06 granulati
- 07 bustine
- 08 forma liquida (non classificata altrove)

- ☐ 09 forma solida (non classificata altrove)
- ☐ 10 pane
- ☐ 11 pasta
- ☐ 12 prodotti dolciari
- ☐ 13 prodotti di pasticceria
- ☐ 14 prodotti da forno
- ☐ 15 gel
- ☐ 16 latte
- ☐ 17 prodotti caseari
- ☐ 18 olii
- ☐ 19 emulsioni
- ☐ Altro (specificare)

A tal proposito il/la sottoscritto/a **DICHIARA** sotto la propria personale responsabilità che:

- il responsabile dello stabilimento è il/la Signor/a ……..
- Il responsabile del controllo qualità di tutte le fasi produttive legate all'attività per le quali si richiede il riconoscimento è il/la Signor/a …… laureato in……. presso …… in data ……
- lo stabilimento di produzione è dotato di laboratorio interno per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte per gli alimenti che si intendono produrre;
- il controllo analitico delle caratteristiche prescritte per gli alimenti che si intendono produrre viene svolto presso il Laboratorio esterno, ……
  N° di accreditamento…… , iscritto nell'elenco della Regione …… di cui si allega convenzione
- lo stabilimento è servito da:
  - fonti idriche pubbliche (acquedotto pubblico);
  - fonti autonome private, per le quali altresì dichiara di avere il certificato di conformità o giudizio di idoneità dell'acqua ai sensi del D. Lgs. 2/2/2001, n. 31 e s.m.i.

Variazione dati identificativi dell'impresa:
da: ……..
a: ……
per i quali dichiara che nulla è cambiato nel ciclo tecnologico o comunque nelle condizioni di attività precedentemente riconosciuta *(allegare: dichiarazione sostitutiva atto di notorietà iscrizione C.C.I.A.A. e documentazione notarile attestante il cambio della ragione sociale)*

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- ✓ di essere informato che la presente non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio dell'attività;
- ✓ di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.

Il sottoscritto/a si impegna a:

- ✓ avviare l'attività solo dopo la notifica del provvedimento di riconoscimento rilasciato dall'Autorità competente
- ✓ comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo della ragione sociale, di attività strutturale, del laboratorio se esterno allo stabilimento, del nominativo del responsabile del controllo di qualità, pena la sospensione del riconoscimento.

Data
Il Richiedente

1) La richiesta di prima istanza di riconoscimento , compilata in tutte le sue parti deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa a iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, in relazione all'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;
b) Planimetria dello stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dei singoli vani in scala non inferiore a 1:100 redatta da tecnico abilitato
c) Relazione sulle caratteristiche tecnico costruttive, strutturali ed igienico sanitarie dello stabilimento, in conformità alle disposizioni previste dal Reg CE 852/04 e degli altri specifici requisiti previsti dallalegislazione alimentare vigente;
d) Breve relazione del processo produttivo con indicazione delle relative attrezzature adibite alla produzione e al confezionamento delle tipologie produttive;
e) Documentazione da cui risulti che l'acqua utilizzata nella preparazione dei prodotti è conforme ai requisiti prescritti dal D.lgs. 02 febbraio 2001 n°31 e s.m.i.;
f) Indicazione del laboratorio di analisi accreditato proprio ovvero, indicazione del laboratorio esterno a cui si intende affidare l'effettuazione delle analisi microbiologiche, chimiche e fisiche inserito nel registro regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari (indicare per esteso Ragione Sociale, sede e N° di accreditamento).
g) Nominativo e qualifica professionale del responsabile del controllo qualità di tutte le fasi del processo produttivo, con accettazione dell'incarico da parte dello stesso (ai sensi dell'articolo 10 D.lgs 111/92 è ammesso come titolo di studio la laurea in : Biologia, Chimica, Chimica e Tecnologia farmaceutica, Farmacia, Medicina o in Scienze e Tecnologie Alimentari) e Curriculum vitae.
h) Autocertificazione del titolo di studio ai sensi del D.P.R. 445/2000 del responsabile del controllo qualità;
i) Copia dell'autorizzazione della competente autorità relativa allo smaltimento delle acque reflue di lavorazione e indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi;
j) Copia dell'avvenuto versamento della prevista tariffa;
k) Marca da Bollo di valore corrente da apporre alla istanza;
l) Copia aggiornata del piano di autocontrollo aziendale, possibilmente anche su supporto informatico
m) Copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante che presenta l'istanza.

Qualora l'impresa richiedente sia già registrata ai sensi del Reg CE 852/04 per altri alimenti di uso corrente o sia già riconosciuta ai sensi del Reg. 853/2004/CE, la domanda, deve essere corredata oltre da quanto sopra riportato anche dalle seguente documentazione:

n) Copia dell'autorizzazione sanitaria o D.I.A. precedente all'istanza di riconoscimento ove presente;
o) Valutazione del rischio e relativa documentazione dalla quale si evinca:
- □ la gestione di una efficace separazione dei costituenti peculiari di ciascun tipo di lavorazione,
- □ l'efficace rimozione dagli impianti di ogni residuo prima di cambiare tipo di lavorazione, ivi compresa la lavorazione di prodotti appartenenti a gruppi diversi tra quelli destinati ad una alimentazione particolare;

p) Dichiarazione di impegno ad annotare su appositi registri di produzione, da tenersi in stabilimento, il giorno e l'ora delle singole lavorazioni oppure facsimile della modulistica o di altra modalità di registrazione della produzione in riferimento a giorno e ora delle singole lavorazioni (es. registri di produzione, applicativi informatici gestionali aziendali ecc).

2) La richiesta di istanza di aggiornamento dell'atto di riconoscimento, compilata in tutte le sue parti deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa a iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, in relazione all'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;
b) Planimetria dello stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dei singoli vani in scala non inferiore a 1:100 redatta da tecnico abilitato;
c) Relazione sulle caratteristiche tecnico costruttive, strutturali ed igienico sanitarie dello stabilimento, in conformità alle disposizioni previste dal Reg CE 852/04 e degli altri specifici requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente;
d) Breve relazione del processo produttivo con indicazione delle relative attrezzature adibite alla produzione e al confezionamento di tutte le tipologie produttive (sia già riconosciute che in fase di aggiornamento);
e) Dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:

Documentazione da cui risulti che l'acqua utilizzata nella preparazione dei prodotti è conforme ai requisiti prescritti dal D.lgs. 02 febbraio 2001 n°31 e s.m.i.;

Indicazione di disponibilità di un laboratorio di analisi accreditato proprio ovvero, indicazione del laboratorio esterno a cui si intende affidare l'effettuazione delle analisi microbiologiche, chimiche e fisiche inserito nel registro regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari.

Nominativo e qualifica professionale del responsabile del controllo qualità di tutte le fasi del processo produttivo, con accettazione dell'incarico da parte dello stesso (ai sensi dell'articolo 10 D.lgs 111/92 è ammesso come titolo di studio la laurea in : Biologia, Chimica, Chimica e Tecnologia farmaceutica, Farmacia, Medicina o in Scienze e Tecnologie Alimentari).

Copia dell'autorizzazione della competente autorità relativa allo smaltimento delle acque reflue di lavorazione e indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi;

f) Copia dell'avvenuto versamento della prevista tariffa;

g) Marca da Bollo di valore corrente da apporre alla presente istanza;

h) Copia aggiornata del piano di autocontrollo aziendale, se già disponibile, anche su supporto informatico;

i) Copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante che presenta l'istanza.

richiesta di subingresso o variazione ragione sociale dell'atto di riconoscimento:

a) Copia autenticata della documentazione notarile attestante il cambio di ragione sociale (rogito notarile di acquisto, contratto di affitto, atto di modifica della denominazione, ecc);

b) Certificato iscrizione. della nuova Ditta alla C.C.I.A.A territorialmente competente in relazione alla attività per la quale viene chiesta la variazione della ragione sociale o dichiarazione sostitutiva di detta dichiarazione;

c) Una marca da bollo di valore corrente;

d) Copia dell'avvenuto versamento della prevista tariffa;

e) Attestazione che non sono state apportate modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive allo stabilimento a firma del Titolare/Responsabile Legale della Ditta cessante e della Ditta subentrante.

f) Copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante che presenta l'istanza .

MOD A2 - RICONOSCIMENTO
STABILIMENTI DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO DI SEMI E GERMOGLI Reg. UE/210/2013

BOLLO
del valore corrente al momento di presentazione dell'istanza

Alla S.C. Sicurezza Alimentare
ASL N°

Oggetto: Istanza di Riconoscimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, punto a) del Regolamento (CE) 852/2004 DI SEMI E GERMOGLI Reg. UE/210/2013.

Il/la sottoscritto/a :
Cognome …….. Nome ……..

Nato a …….. Provincia ..... il ……
Stato ……. Cittadinanza …… Sesso ❑ F ❑ M

Residente in Via/piazza ……..……... n. …….

Comune di …… CAP …… Provincia …… Tel. …… fax ……

Codice Fiscale …… ….E.mail (PEC)……..

In qualità di F **Titolare** F **Legale Rappresentante** F **altro** ……

F **dell'impresa individuale** F **della società** F dell'**Ente**

denominata/o (denominazione sociale registrata alla CCIAA) ……..……
N° di iscrizione al Registro Imprese …… CCIAA di ……

Comune (sede operativa dello stabilimento) ……Cap ……Provincia …

Via/piazza …… N. ……. .

Tel. …… fax …… E.mail ……

Comune (sede legale) ……..…….. Cap …….. Provincia …….

Via/piazza……..…… N. ……. .

Tel. …… fax …… E.mail ……

Codice Fiscale ……

Partita IVA ……

CHIEDE

❑ IL RICONOSCIMENTO per l'avvio di una nuova attività di produzione/confezionamento ai sensi REG. UE/210/2013
(descrivere l'attività in oggetto) ……
……
relativamente alla produzione delle seguenti categorie di alimenti, da effettuarsi nei locali del proprio Stabilimento :

ALLEGATO B

PROCEDURE OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI ALIMENTARI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 853/2004 E RELATIVE COMUNICAZIONI

Al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti, si forniscono i dettagli delle procedure relative a:

1) riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione;
2) cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;
3) aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
4) comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
5) comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa che non comporti modifiche della ragione sociale;
6) comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale di attività.

a) Disposizioni comuni

1. Le istanze devono essere presentate in carta legale, ad esclusione delle comunicazioni, e tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla cessazione parziale o totale di attività seguita eventualmente da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell'unità produttiva oggetto di riconoscimento può essere redatta, anche in assenza di rogito notarile, utilizzando l'allegato B8.
4. Le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività.
5. La relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, da allegare all'atto della presentazione delle istanze o delle comunicazioni da parte dell'operatore, dovrà risultare adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

b) Procedure specifiche

1. STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE

L'inizio dell'attività di nuovi stabilimenti che trattano prodotti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento condizionato o definitivo rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004. Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l'attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'ASL competente per territorio. Il Dipartimento regionale Salute e servizi sociali - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanita' Animale si riserva la facoltà di procedere a sopralluoghi di supervisione sulla conformità dell'impianto, in accordo con il Servizio dell'ASL competente.

Procedura di riconoscimento degli stabilimenti

Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:

1) il responsabile dello stabilimento presenta alla struttura competente (Sicurezza Alimentare) competente per territorio, la domanda di riconoscimento (allegato B2) in duplice copia di cui una in bollo, corredata dalla documentazione elencata nella stessa;
2) a seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, la S.C. Sicurezza Alimentare :

i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto,
iiii) provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all'operatore del settore alimentare, il quale può così iniziare l'attività e ad aggiornare l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I.S. - Strutture).

Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato la S.C. Sicurezza Alimentare:

i) effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
ii) successivamente all'esito favorevole del sopralluogo provvede al rilascio del riconoscimento definitivo.

Il procedimento amministrativo affidato all'ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.

3) Il Dipartimento della salute e dei servizi sociali - Settore Prevenzione, Sanita' Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanita' Animale della Regione Liguria riceve dalla ASL comunicazione dei riconoscimenti attribuiti in forma condizionata e definitiva ed effettua, se del caso, la supervisione di conformità in loco, in accordo con il Servizio competente della Asl.

Si rimarca che nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
In caso contrario, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

2. CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DI UNO STABILIMENTO GIA' RICONOSCIUTO

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta riconosciuta o qualora subentri una nuova ditta con diversa ragione sociale, è prevista la seguente procedura di aggiornamento:

1) il responsabile dello stabilimento (o il nuovo titolare subentrante, nel caso di nuova Ditta) presenta alla S.C. Sicurezza Alimentare della ASL competente per territorio, la domanda di cambio di ragione sociale (all.B3) in duplice copia di cui una in bollo corredata dalla documentazione elencata;

2) la S.C. Sicurezza Alimentare della ASL entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza:

i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
ii) verifica che tale variazione non abbia comportato modifiche dei requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento e/o della tipologia di attività e provvede a rilasciare un nuovo atto di riconoscimento;
iii) provvede alla notifica del provvedimento di riconoscimento all'operatore interessato e a ritirare il precedente atto di riconoscimento, dandone comunicazione Settore regionale Prevenzione, Sanita' Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanita' Animale;
iiii) aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I).

Nelle more dell'emanazione del nuovo atto, la ditta subentrante può comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento intestato all'impresa precedente, salvo diversa indicazione motivata.

3. MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITÀ CHE COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività, è necessario che il responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, sia per revocare attività non più effettuate, sia per attivare nuove tipologie produttive previste dal Regolamento (CE) n. 853/2004.
A tal fine:
1) il responsabile dello stabilimento presenta alla S.C. Sicurezza Alimentare della ASL competente per territorio, l'istanza di sostituzione o di aggiunte di tipologia di categoria e/o di attività produttiva,(allegato B5) in duplice copia di cui una in bollo, corredata dalla documentazione elencata;
2) la S.C. Sicurezza Alimentare della ASL entro 30 giorni:

i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto e, in caso di esito favorevole, provvede alla notifica del provvedimento di riconoscimento all'operatore interessato, dandone comunicazione Settore regionale Prevenzione, Sanita' Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale;
iii) aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I).

Il titolare dello stabilimento può iniziare la nuova attività produttiva, oggetto di estensione del riconoscimento, successivamente al sopralluogo dell'ASL, con esito favorevole scritto, senza attendere l'emanazione del provvedimento aggiornato.

4. MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O DI ATTIVITÀ CHE NON COMPORTANO SOSTITUZIONI O AGGIUNTE ALLA TIPOLOGIA DI CATEGORIA E/O DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA PREVISTA DAL DECRETO DI RICONOSCIMENTO

Per variazioni significative, si intendono le modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già riconosciuta/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento, rispetto alla planimetria allegata all'atto del riconoscimento, diversi dalla semplice ridistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili
Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, vengano effettuate variazioni strutturali e/o impiantistiche significative, senza che si sostituiscano o si aggiungano tipologie di categoria e/o di attività previste dal decreto di riconoscimento in possesso, è necessario che il responsabile dello stabilimento comunichi le variazioni apportate.

A tal fine:
1) il responsabile dello stabilimento presenta alla S.C. Sicurezza Alimentare della ASL competente per territorio, una comunicazione in carta semplice e in duplice copia (allegato B6) corredata dalla documentazione elencata.
2) la S.C. Sicurezza Alimentare della ASL entro 30 giorni:
i) verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;
ii) verifica, a seguito di sopralluogo, che l'impianto continui a soddisfare i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dai Reg. CE/852/04 e CE/853/04 ed esprime nullaosta;
iii) prende atto delle modifiche apportate, comunicandolo all'operatore interessato e al Settore regionale Prevenzione, Sanita' Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanita' Animale.

5. VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ/LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA CHE NON COMPORTI MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, si verifichino variazioni di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa, che non comportino modifiche della ragione sociale, è necessario che il nuovo responsabile dello stabilimento comunichi tali variazioni.
A tal fine:
1) il nuovo responsabile dello stabilimento presenta alla S.C. Sicurezza Alimentare della ASL competente per territorio, comunicazione come da allegato B7 in carta semplice e in duplice copia, corredata dalla documentazione elencata.
2) la S.C. Sicurezza Alimentare della ASL entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
i) verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;

ii) verifica che tale variazione non abbia comportato cambiamenti ai requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento;

3 prende atto delle modifiche apportate e lo comunica all'operatore interessato e al Settore regionale Prevenzione, Sanita' Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanita' Animale.

6. SOSPENSIONE TEMPORANEA O CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

6.1 Sospensione temporanea

La normativa comunitaria (art. 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004), attribuisce al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo, la possibilità di disporre il rallentamento dell'attività produttiva fino alla sospensione temporanea della stessa. Si tratta di provvedimenti con una durata limitata nel tempo (poche giornate lavorative) che, di norma, mirano al ristabilirsi del pieno rispetto della normativa. Tali situazioni devono essere adeguatamente documentate presso la Struttura della ASL territorialmente competente, senza che sia necessaria una segnalazione al Settore regionale.

Qualora, invece, l'attività venga sospesa per un periodo di tempo superiore a 21 gg, la competente Struttura della ASL adotta conseguentemente un provvedimento di sospensione dell'atto di riconoscimento, lo notifica alla ditta e aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti, dandone conoscenza al Settore regionale Prevenzione, Sanita' Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanita' Animale.

La ripresa dell'attività è subordinata alla verifica della rinnovata rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali con conseguente l'atto di revoca della sospensione da comunicarsi alla Ditta interessata dal provvedimento e al Settore regionale per conoscenza;

6.2 Cessazione definitiva

Qualora vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, o nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi la cessazione dell'attività o qualora l'attività dello stabilimento risulti sospesa per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si rende necessario adottare un provvedimento di revoca del riconoscimento.

A tal fine:

1) la S.C. Sicurezza Alimentare della ASL competente per territorio adotta l'atto di revoca del riconoscimento, lo comunica alla Ditta interessata e al settore regionale ed aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

6.3 Revoca riconoscimento di idoneità per presentazione di notifica ai fini della registrazione

Qualora un operatore del settore alimentare intenda rinunciare al riconoscimento comunitario previsto dal Reg. CE/853/2004 e ritenga di operare solo come attività registrata ai sensi del Reg. CE/852/2004, deve comunicare la cessazione dell'attività riconosciuta tramite l'allegato B8 e presentare dichiarazione di inizio attività con le modalità indicate nella DGR 411 del 21.4.2011.

La S.C. Sicurezza Alimentare competente, provvede alla revoca del provvedimento di riconoscimento secondo le modalità previste al punto 6.2 del presente documento.

L'operatore non è tenuto al versamento dei diritti, dovuti all'A.S.L. per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di registrazione, qualora abbia già provveduto a versare le spese relative al riconoscimento dello stabilimento.

In caso contrario, l'OSA sarà tenuto a pagare le spese relative alla pratica di registrazione.

TARIFFE

L'operatore che presenta istanza di riconoscimento o di variazioni è tenuto a corrispondere alla ASL gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i e l'adozione del relativo riconoscimento/provvedimento nei casi previsti.

Tali importi sono quelli previsti nella DGR n.1690 del 29/12/2011.

Si fa in proposito presente che la voce 95b che richiama il nulla osta precedentemente reso al Settore regionale continua ad essere corrisposta in funzione dell'attività istruttoria egualmente condotta dalla Asl competente.

Allegato B1

ASL N°

Scheda di rilevazione tipologia di attività (categoria – attività – specie – prodotti) *barrare le voci che interessano*

(*allegata al seguente procedimento*):
- ❑ Istanza riconoscimento stabilimento di nuova attivazione;
- ❑ Istanza cambio di ragione sociale/proprietà di uno stabilimento già riconosciuto;
- ❑ Istanza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- ❑ Comunicazione modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento (*solo nel caso di variazione di specie e/o prodotti lavorati*);
- ❑ Comunicazione di variazione di titolarità di uno stabilimento già riconosciuto;
- ❑ Ditta ……..…….…….. stabilimento sito nel Comune di ……..…….(Prov ……..)
  Via ……n°……

	CATEGORIA	ATTIVITA' – CODICE Sanco	SPECIE	REMARKS Sanco	PRODOTTI
0	Attività generali	❑ Deposito frigorifero autonomo – CS ❑ Prodotti esposti ❑ Prodotti imball./confez. ❑ Per scambio paesi UE ❑ Per importaz. paesi extra UE ❑ Impianto autonomo di riconfezionamento – RW			❑ Carni di ungulati domestici ❑ Carni di pollame e di lagomorfi ❑ Carni di selvaggina allevata ❑ Carni di selvaggina cacciata ❑ Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente ❑ prodotti a base di carne ❑ Prodotti della

		❑ Mercato all'ingrosso – WM			pesca ❑ Latte e prodotti a base di latte ❑ Uova e ovoprodotti ❑ Cosce di rana e lumache ❑ Grassi fusi ❑ - ciccioli
	Carni di ungulati domestici	❑ Macello - SH Potenzialità produttiva massima espressa in UGB Potenzialità oraria _____ Potenzialità giornaliera _____ Potenzialità settimanale _____	❑ B ❑ C ❑ O ❑ P ❑ S		❑ Carni di bovino ❑ Carni di ovino ❑ Carni di caprino ❑ Carni di suino ❑ Carni di equino
		❑ Laboratorio di sezionamento - CP	❑ **B/C/O/S** ❑ **P**		❑ Carni di ungulati domestici
II	Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)	❑ Macello – SH Potenzialità produttiva massima espressa in n° di capi Potenzialità oraria _____ Potenzialità giornaliera _____ Potenzialità settimanale _____		A L	❑ Polli ❑ Galline ❑ Faraone ❑ Tacchini ❑ Anatidi ❑ Selvaggina da penna allevata ❑ Lagomorfi (conigli e lepri)
		❑ Laboratorio di sezionamento - CP			❑ Carni di pollame ❑ Carni di lagomorfi
III	Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti)	❑ Macello - SH Potenzialità produttiva massima espressa in n° di capi Potenzialità oraria _____ Potenzialità giornaliera _____ Potenzialità settimanale _____		fG	Grande selvaggina allevata ❑ Cinghiali ❑ Ruminanti ❑ Altra grande selvaggina allevata
				R	❑ ratiti
		❑ Laboratorio di sezionamento - CP			❑ Carni di selvaggina allevata
IV	Carni di selvaggina cacciata	❑ Laboratorio di sezionamento – CP ❑ Centro di lavorazione selvaggina - GHE		wU wU wG	Grande selvaggina cacciata ❑ Cinghiali ❑ Ruminanti ❑ Altra grande selvaggina cacciata
				wL wA wA	Piccola selvaggina cacciata ❑ Lagomorfi ❑ Anatidi ❑ Uccelli selvatici

V	Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	❑ Stabilimento per carni macinate – MM ❑ Stabilimento per preparazioni di carni – MP ❑ Stabilimento per carni separate meccanicamente – MSM	Tutte le specie		❑ Preparazioni di carni ❑ Carne macinata ❑ Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti)
	Prodotti a base di carne	❑ Impianto i lavorazione – PP	❑ B/O/C ❑ altre	pap	❑ Estratti e farine di carne
			❑ B ❑ O/C ❑ P ❑ S	mp	❑ insaccati freschi ❑ insaccati stagionati ❑ insaccati cotti ❑ carni salate stagionate ❑ carni salate cotte ❑ conserve di carne ❑ prodotti di gastronomia e paste alimentari ❑ prodotti di sangue
VII	Molluschi bivalvi vivi	❑ Centro di depurazione – PC ❑ Centro di spedizione – DC			
VIII	Prodotti della pesca	❑ Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP ❑ Loc.macellazione acquacoltura ❑ Loc. cernita e sezionamento ❑ Impianto di trasformazione – PP ❑ Mercato ittico – WM ❑ Impianto collettivo aste – AH ❑ Impianto prodotti pesca separati meccanicamente			❑ Prodotti della pesca freschi ❑ Prodotti della pesca trasformati ❑ Carni di pesce separate meccanicamente
IX	Latte e prodotti a base di latte	❑ Centro di raccolta - CC ❑ Stabilimento di trasformazione – PP ❑ Centro di standardizzazione ❑ Stab. Trattamento termico ❑ Stabilimento trasformazione ❑ Sta. stagionatura	❑ B ❑ B ❑ OC ❑ altre ❑ B ❑ B/O/C ❑ B/O/C ❑ B/O/C ❑ B/O/C		❑ Latte vaccino ❑ Latte bufalino ❑ Latte ovicaprino ❑ Latte altre specie ❑ Burro ❑ Formaggi > 60 gg. ❑ Formaggi < 60 gg. ❑ Altri prodotti a base di latte ❑ colostro
X	Uova e ovoprodotti	❑ Centro di imballaggio – EPC			❑ Uova in guscio
		❑ Stabilimento produzione uova liquide – LEP			❑ Uova liquide
		❑ Stabilimento di trasformazione – PP			❑ Prodotti d'uovo

XI	Cosce di rana e lumache	❑ Stabilimento di trasformazione – PP ❑ Stabilimento di macellazione		fl sn	❑ Cosce rane ❑ Lumache
XII	Grassi animali fusi	❑ Centro di raccolta - CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP	❑ B/O/C ❑ P ❑ altro	mp	❑ Grassi fusi ❑ Ciccioli
XIII	Stomaci, vesciche e intestini trattati	❑ Stabilimento di trasformazione - PP		st	
XIV	Gelatine	❑ Stabilimento di trasformazione - PP			
XV	Collagene	❑ Stabilimento di trasformazione - PP			

LEGENDA

Riferimento normativo	Reg. CE 853/2004 documento Sanco/2179/2005 Revision 5
Sigle riferite alle specie	B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi
Sigle riferite ai remarks	A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata L = lagomorfi (conigli e lepri) fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande selvaggina allevata R= ratiti wU= ungulati selvatici wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici wL= lagomorfi selvatici (wA= uccelli selvatici mp= prodotti a base di carne pap= estratti e farine di carne st= stomaci trattati, vesciche e intestini fl= cosce di rana sn= lumache

Data / /
FIRMA ……..

Allegato B2

Marca da bollo di valore corrente

Alla ASL n.
S.C. Sicurezza Alimentare

Oggetto: Istanza di Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004
(da presentare in duplice copia)

Cognome: ..... Nome: .....
Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ **Telefono: ..... FAX: .....**
Data di nascita ...../...../..... Cittadinanza ..... Sesso ☐ **M** ☐ **F**
Luogo di nascita: **Stato .....Provincia ..... Comune .....**
Residenza: Provincia ..... Comune .....
Via/Piazza ..... N°..... C.A.P .....
e-mail .....@ .....
nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale**
Partita I.V.A. (se già iscritto): □□□□□□□□□□□□
con sede legale nel Comune di ..... Provincia .....
Via/Piazza ..... N°..... C.A.P ..... Tel .....
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ..... CCIAA di .....

oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**
Denominazione o ragione sociale .....
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: .....
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): .....
e-mail .....@.....
con sede legale nel Comune di ..... Provincia .....
Via/Piazza ..... N°..... C.A.P ..... Tel .....
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)..... CCIAA di .....

CHIEDE

il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, per lo stabilimento sito nel Comune di..... ..... (Prov.....), Via..... n°....., destinato allo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività;

A tal fine si allega:
- ❑ scheda di rilevazione tipologia di attività (*Allegato B1*);
- ❑ planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- ❑ relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- ❑ relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, individuazione e gestione dei CCP, sistema di tracciabilità e indicazione del laboratorio di

autocontrollo individuato per l'esecuzione delle prove analitiche (laboratorio interno o laboratorio con prove accreditate inserito negli elenchi regionali);

- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (*Allegato B4*) relativa a:
  - iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
  - rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
  - **(per tutte le strutture ad esclusione delle strutture di caseificazione in alpeggio)** dotazione di acqua potabile ai sensi del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. verificata mediate esecuzione di analisi chimica e microbiologica delle acque utilizzate nell'impianto, effettuate in data non anteriore ad un anno, da un laboratorio pubblico o privato accreditato per le prove analitiche specifiche e inserito nell'elenco regionale;
  - **(solo per le strutture di caseificazione in alpeggio)** dotazione di acqua conforme almeno ai requisiti microbiologici previsti dall'All. 1, parte A del D.lgs 31/2001 e s.m.i., verificata mediate l'esecuzione di un'analisi microbiologica delle acque utilizzate nell'impianto da parte di un laboratorio pubblico o privato accreditato per le prove analitiche specifiche e inserito nell'elenco regionale, effettuata con frequenza almeno annuale (preferibilmente prima della monticazione);
  - presenza nell'impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dall'autorità competente;
  - rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera o dichiarazione di assenza di emissioni significative in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i.;
- ❑ ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento.

Data …… **Firma…….**

DICHIARA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data……..

Firma ……..

Marca da bollo di valore corrente

Allegato B3

Alla ASL n.
S.C. Sicurezza Alimentare

Oggetto: **Istanza di cambio di ragione sociale in uno stabilimento già riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004** (da presentare in duplice copia)

Cognome: ..... Nome: .....
Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ **Telefono: ..... Fax: .....**
Data di nascita ...../...../..... Cittadinanza ..... Sesso ☐ M ☐ F
Luogo di nascita: Stato ..... Provincia ..... Comune .....

Residenza: Provincia ..... Comune .....
Via/Piazza ..... N°..... C.A.P .....
e-mail .....@ .....
nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:**
Partita I.V.A. (se già iscritto): □□□□□□□□□□□

con sede legale nel Comune di ..... Provincia .....
Via/Piazza ..... N°..... C.A.P ..... Tel .....

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ..... CCIAA di .....

oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**

Denominazione o ragione sociale .....
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: □□□□□□□□□□□□
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): □□□□□□□□□□□□

e-mail.....@ .....

con sede legale nel Comune di ..... Provincia .....

Via/Piazza ..... N°..... C.A.P ..... Tel .....

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ..... CCIAA di .....

CHIEDE

per lo stabilimento sito nel Comune di ……(Prov……..),
Via ……, n° ……, la volturazione dell'atto/i di riconoscimento:

- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……per lo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione allegata (All. 1), che non hanno subito nessuna modifica:
da (indicare la vecchia ragione sociale)……..……..……..
a (indicare la nuova ragione sociale)……..……..…

A tal fine allega:

- ❑ scheda di rilevazione con indicazione delle tipologie di attività svolte nello stabilimento (*Allegato B1*);
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente (*Allegato B4*);
- ❑ atto notarile o altra documentazione attestante il passaggio/cessione dell'unità produttiva oggetto del riconoscimento (*Allegato B8*);
- ❑ una marca da bollo del valore prescritto (oltre a quella già apposta sulla presente istanza);
- ❑ ricevuta del versamento delle spese relative alla voltura del riconoscimento.

DICHIARA

di non aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione presso lo stabilimento oggetto di cambio di ragione sociale.

Data …….. Firma …….

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.
Data …… Firma ……..

Allegato B4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ……, in qualità di……..……,
nato a…….....…… (Prov…….), il……,
Cod. Fiscale …….. residente a…….. (Prov……..), in Via ……, n°……, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che la Ditta *(indicare l'esatta ragione sociale)* …….....,
con sede legale nel Comune di …….. (Prov……), in Via……, n° ……, e sede stabilimento nel Comune di…… (Prov……) in Via……., n°…..
Cod. Fiscale □□□□□□□□□□□□ Partita I.V.A □□□□□□□□□□□□

1 ISCRIZIONE DELLA DITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA*

è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ……, al n°……..

2 REQUISITI TECNICI DELLO STABILIMENTO*

- rispetta le norme in materia urbanistica ed edilizia per le strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
- è dotato di acqua potabile ai sensi del D.lgs. 31/2001 e s.m.i. verificata mediate esecuzione di analisi chimica e microbiologica delle acque utilizzate nell'impianto effettuate, in data non anteriore ad un anno, da un laboratorio pubblico o privato accreditato per le prove analitiche specifiche e inserito nell'elenco regionale **(ad esclusione delle strutture in alpeggio)**;
- è dotato di acqua conforme almeno ai requisiti microbiologici previsti dall'All.1, parte A del D.lgs 31/2001, verificata mediante l'esecuzione di un'analisi microbiologica delle acque utilizzate nell'impianto da parte di un laboratorio pubblico o privato inserito negli elenchi regionali con specifiche prove accreditate, effettuata (preferibilmente prima della monticazione) con frequenza almeno annuale **(solo strutture in alpeggio)**;
- è dotato di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato da Autorità competente *(specificare)* ……..
- rispetta le norme in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/2006 e delle altre norme vigenti in materia ambientale / non da luogo ad emissioni in atmosfera significative, ai sensi del DPR 203/88 e s.m.i. (*cancellare la voce che non interessa*)

***Compilare solo le sezioni d'interesse e barrare quelle non pertinenti**

DATA……..

FIRMA ……..

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

DATA…….. FIRMA ……..

Allegato: fotocopia di un documento di identità del dichiarante

Allegato B5

Marca da bollo di valore corrente

Alla ASL n.
S.C. Sicurezza Alimentare

Oggetto: **Istanza di aggiornamento del decreto di riconoscimento nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del REG. CE 853/2004** (da presentare in duplice copia)

Cognome: ……. **Nome: …….**

Codice Fiscale ……. **Telefono: …… Fax: ……**

Data di nascita …../……./…… **Cittadinanza ……** **Sesso ☐ M ☐ F**

Luogo di nascita: Stato …… Provincia …… Comune ……..

Residenza: Provincia …… Comune ……

Via/Piazza ……. N°…….. C.A.P ……

e-mail ……@ ……

nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:**
Partita I.V.A. (se già iscritto): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

con sede legale nel Comune di ……... Provincia ……

Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …….. CCIAA di ……

Oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**

Denominazione o ragione sociale ……
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

e-mail……@ ……

con sede legale nel Comune di …… Provincia ……

Via/Piazza ……. N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …… CCIAA di ……

CHIEDE

per lo stabilimento sito nel Comune di ……(Prov…...), Via ……..., n°……, in possesso dell'atto/i di riconoscimento:

- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……
- n° prot. …….. del……

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……, l'aggiornamento del decreto di riconoscimento per lo svolgimento della/e attività riportata/e nella scheda di rilevazione (All. 1).

A tal fine allega:

- ❑ scheda di rilevazione tipologie di attività aggiornata (*Allegato B1*);
- ❑ planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- ❑ relazione tecnico-descrittiva aggiornata degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- ❑ relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, aggiornata alla nuova realtà aziendale;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento (*Allegato B4*) (*solo se risultano variazioni rispetto al precedente*);

- ❑ ricevuta del versamento delle spese relative all'aggiornamento del decreto di riconoscimento.

Data …….

Firma…….

DICHIARA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data……..

Firma

……..

Allegato B6

Alla ASL n.
S.C. Sicurezza Alimentare

Oggetto: **Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del REG. CE 853/2004**

(da presentare in duplice copia)

Cognome: ……. Nome: …….

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ **Telefono: …… Fax: ……**

Data di nascita …../……./…… Cittadinanza …… Sesso □ **M** □ **F**

Luogo di nascita: Stato ……. Provincia ……. Comune ……..

Residenza: Provincia …… Comune …….

Via/Piazza ……. N°…….. C.A.P …….

e-mail ……@ ……

nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:**
Partita I.V.A. (se già iscritto): □□□□□□□□□□□

con sede legale nel Comune di …….. Provincia ……

Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …….. CCIAA di ……

oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**

Denominazione o ragione sociale …….
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: □□□□□□□□□□□
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): ……

e-mail……@ …….

con sede legale nel Comune di ……. Provincia ……

Via/Piazza ……. N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …… CCIAA di ……

COMUNICA

per lo stabilimento sito nel Comune di ……(Prov…...),
Via ……..., n°……., in possesso dell'atto/i di riconoscimento:

- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……
- n° prot. …….. del……

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……, modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento come riportate nella scheda di rilevazione tipologie di attività aggiornata (*da allegare solo nel caso di variazione di specie e/o di prodotti lavorati*).

A tal fine allega:

- ❑ scheda di rilevazione tipologie di attività aggiornata (*Allegato B1*) (*solo nel caso di variazione di specie e/o di prodotti lavorati*);
- ❑ planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta (*solo se risultano variazioni rispetto alla precedente*);
- ❑ relazione tecnico-descrittiva aggiornata degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- ❑ relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, aggiornata alla nuova realtà aziendale (*solo se risultano variazioni rispetto al precedente*);
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento (*Allegato B4*) (*solo se risultano variazioni rispetto al precedente*).

Data ……

Firma……

DICHIARA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data……

Firma

……

Allegato B7

Alla ASL n.
S.C. Sicurezza Alimentare

Oggetto: **Variazione della titolarità/legale rappresentanza dell'impresa, senza modifiche della ragione sociale indicata nel decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE/853/2004**
(da presentare in duplice copia)

Cognome: ……. Nome: …….

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ **Telefono: …… Fax:……**
Data di nascita …../……./…… Cittadinanza …… Sesso □ M □ F
Luogo di nascita: Stato …… Provincia …… Comune ……..
Residenza: Provincia …… Comune ……
Via/Piazza …… N°…….. C.A.P ……
e-mail ……@ ……
nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:**
Partita I.V.A. (se già iscritto): □□□□□□□□□□□

con sede legale nel Comune di …….. Provincia ……
Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …….. CCIAA di ……

oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**

Denominazione o ragione sociale ……
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: □□□□□□□□□□□
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): □□□□□□□□□□□

e-mail……@ ……

con sede legale nel Comune di …… Provincia ……
Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …… CCIAA di ……

COMUNICA

per lo stabilimento sito nel Comune di ……(Prov…...),
Via ……..., n°……, in possesso dell'atto/i di riconoscimento:

- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……
- n° prot. …….. del……

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……, di avere acquisito la titolarità/legale rappresentanza dell'impresa (senza variazione della ragione sociale), in sostituzione del Sig. ……..…

A tal fine allega:

- ❑ scheda di rilevazione tipologia di attività (*Allegato B1*);
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente (*Allegato B4*);
- ❑ atto notarile o altra documentazione attestante il passaggio / cessione dell'unità produttiva oggetto del riconoscimento (*Allegato B8*).

DICHIARA

di non aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione;

Data …….

Firma…….

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data……. Firma ……..

Allegato B8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA CESSAZIONE DI ATTIVITA' SEGUITA DA CHIUSURA O DAL TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' (CON O SENZA CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE) DELL'UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DI RICONOSCIMENTO

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto …….…… nato a …… (Prov.…..),
il ……..……, Cod. Fiscale ……..……residente a ……
……... (Prov.…..), in Via ……..……, n°……, in qualità di
……..…… della Ditta ……...……..…… con sede legale nel
Comune di ……..…… Via ……..…… n°…..,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D I C H I A R A

- ❑ Che la/e attività riconosciuta/e di seguito indicata/e:
  - …… atto di riconoscimento prot. n° ……..…… del ……
  - …… atto di riconoscimento prot. n° ……..…… del ……
  - …… atto di riconoscimento prot. n° ……..…… del ……

svolta/e nell'unità produttiva con sede nel Comune di ……..
(Prov……..), in Via..……..……, n°…… riconosciuta con numero CE (*Approval number*)……..……..……,
a far data dal…….. :

- ❑ é/sono cessata/e definitivamente;
- ❑ è/sono stata/e ceduta/e al Sig. …….. che ne ha acquisito la nuova titolarità;
- ❑ è/sono spostata/e in altra sede;
- ❑ è/sono transitata/e ad attività soggetta a registrazione.

(**barrare la/e voce/i che interessa/no**)

Data…….. Firma……..

- ❑ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione.

Data……

Firma ……..

Allegato: fotocopia di un documento di identità del dichiarante

ALLEGATO "C"

PROCEDURE OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO, COMUNICAZIONI, REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1069/2009

Al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento e registrazione delle imprese/ attività attinenti al regolamento CE 1069/2009 e regolamento CE 142/2011 si forniscono i dettagli delle procedure relative a:
1) riconoscimento degli stabilimenti di nuova attivazione;
2) cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto;
3) aggiornamento dell'atto di riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
4) comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
5) comunicazione di variazione di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa che non comporti modifiche della ragione sociale;
6) comunicazione da effettuare a seguito di sospensione temporanea o cessazione totale o parziale di attività;
7) Registrazione.

RICONOSCIMENTO

1. Le istanze devono essere presentate in carta legale, ad esclusione delle comunicazioni, e tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.
3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla cessazione parziale o totale di attività seguita eventualmente da chiusura o dal trasferimento di titolarità (con o senza cambio di ragione sociale) dell'unità produttiva oggetto di riconoscimento può essere redatta, anche in assenza di rogito notarile, utilizzando l'allegato C8
4. Le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività.
5. La relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, da allegare all'atto della presentazione delle istanze o delle comunicazioni da parte dell'operatore, dovrà risultare adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

1. RICONOSCIMENTO STABILIMENTI DI NUOVA ATTIVAZIONE

L'inizio dell'attività di nuovi stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale è subordinato al possesso del provvedimento di riconoscimento condizionato o definitivo rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009.
Tutti gli stabilimenti di nuova attivazione iniziano l'attività con un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'ASL competente per territorio.

Procedura di riconoscimento degli stabilimenti
Ai fini del riconoscimento degli stabilimenti è prevista la seguente procedura:
1) il titolare/responsabile dello stabilimento presenta alla S.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, la domanda di riconoscimento (allegato C 2) in duplice copia di cui una in bollo, corredata dalla documentazione elencata nella stessa;
2) a seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il Servizio veterinario della ASL:
i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto;
iii) in caso di esito favorevole adotta il provvedimento di riconoscimento condizionato;

iiii) provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all'operatore interessato, il quale può così iniziare l'attività e ad aggiornare l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I.S. - Strutture).

3) Il Dipartimento della salute e dei servizi sociali - Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanita' Animale della Regione Liguria riceve dalla ASL comunicazione dei riconoscimenti attribuiti in forma condizionata e definitiva ed effettua, se del caso, la supervisione di conformità in loco, in accordo con il Servizio veterinario della Asl.

Successivamente al rilascio del numero di riconoscimento condizionato il Servizio veterinario competente:
i) effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo per verificare l'impianto in attività, prescrivendo, qualora necessario, gli eventuali interventi correttivi ed i tempi di adeguamento;
ii) ad esito favorevole del sopralluogo, adotta il riconoscimento definitivo.
iii) provvede a trasmettere il numero di riconoscimento condizionato all'operatore interessato, il quale può così iniziare l'attività;

Il procedimento amministrativo affidato all'ASL, a partire dalla presentazione dell'istanza da parte dell'operatore sino alla comunicazione all'impresa del riconoscimento definitivo di idoneità, deve concludersi, di norma, entro 90 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui lo stabilimento non soddisfi tutti i requisiti previsti.

Si rimarca che nel caso siano stati prescritti interventi di adeguamento, il riconoscimento condizionato può essere prorogato per un tempo concordato in sede di sopralluogo e comunque non superiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
In caso contrario, la procedura di riconoscimento viene considerata decaduta ed una eventuale nuova richiesta dovrà riportare esplicito riferimento alla risoluzione delle carenze rilevate nei sopralluoghi svolti in precedenza.

2. **Cambio di ragione sociale di uno stabilimento già riconosciuto**

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una ditta riconosciuta o qualora subentri una nuova ditta con diversa ragione sociale, è prevista la seguente procedura di aggiornamento:
1) il titolare/responsabile dello stabilimento (o il nuovo titolare subentrante, nel caso di nuova Ditta) presenta, alla S.C. Sanità Animale della ASL competente per territorio, la domanda di cambio di ragione sociale (all. C3) in duplice copia, di cui una in bollo corredata dalla documentazione elencata;
2) la S.C. Sanità Animale della ASL entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza:
i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
ii) verifica che tale variazione non abbia comportato modifiche dei requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento e/o della tipologia di attività;
iii) provvede a rilasciare un nuovo atto di riconoscimento;
iiii) trasmette il provvedimento di riconoscimento allo stabilimento e al Settore regionale ed aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I.S. - Strutture).

Nelle more dell'emanazione del nuovo atto, la ditta subentrante può comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità dello stabilimento intestato all'impresa precedente, salvo diversa indicazione motivata da parte del Servizio Veterinario della ASL competente.

3. Modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di attività che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività, è necessario che il titolare/responsabile dello stabilimento richieda l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, sia per revocare attività non più effettuate, sia per attivare nuove tipologie produttive previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009.
A tal fine:
1) il titolare/responsabile dello stabilimento presenta al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, l'istanza di sostituzione o di aggiunte di tipologia di categoria e/o di attività produttiva, (allegato C5) in duplice copia di cui una in bollo, corredata dalla documentazione elencata;
2) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni:
i) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata;
ii) effettua il sopralluogo ispettivo presso l'impianto e in caso di esito favorevole:

iii) emana il provvedimento di riconoscimento aggiornato dandone comunicazione allo stabilimento e al settore regionale;
iiiii) aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti (S.INTE.S.I.S. - Strutture).

Il titolare dello stabilimento può iniziare la nuova attività produttiva, oggetto di estensione del riconoscimento, successivamente al sopralluogo dell'ASL, con esito favorevole scritto, senza attendere l'emanazione del provvedimento aggiornato.

4. Modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di attività che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento

Per variazioni significative, si intendono le modifiche strutturali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già riconosciuta/e, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento, rispetto alla planimetria allegata all'atto del riconoscimento, che non implicano una semplice ridistribuzione degli spazi interni o all'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili.
Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, vengano effettuate variazioni strutturali e/o impiantistiche significative, senza che si sostituiscano o si aggiungano tipologie di categoria e/o di attività previste dal decreto di riconoscimento in possesso, è necessario che il titolare/responsabile dello stabilimento comunichi le variazioni apportate.
A tal fine:
1) il titolare/responsabile dello stabilimento presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, una comunicazione in carta semplice e in duplice copia (allegato C6) corredata dalla documentazione elencata.
2) Il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni:
i) verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;
ii) verifica, a seguito di sopralluogo, che l'impianto continui a soddisfare i requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dai Regg. 1069/2009 e 142/2011 e prende formalmente atto delle modifiche apportate, dandone comunicazione allo stabilimento e al Settore regionale.

5. Variazione della titolarità/legale rappresentanza dell'impresa che non comporti modifiche della ragione sociale

Qualora in uno stabilimento già riconosciuto, si verifichino variazioni di titolarità/legale rappresentanza dell'impresa, che non comportino modifiche della ragione sociale, è necessario che il nuovo titolare dello stabilimento comunichi tali variazioni.
A tal fine:
1) il nuovo titolare/responsabile dello stabilimento presenta, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, comunicazione come da allegato C8 in carta semplice e in duplice copia, corredata dalla documentazione elencata.
2) il Servizio veterinario della ASL entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione:
i) verifica la correttezza formale della comunicazione e la completezza della documentazione allegata;
ii) verifica che a tale variazione non abbiano fatto seguito cambiamenti ai requisiti igienico sanitari e strutturali dello stabilimento e prende atto delle modifiche apportate, dandone comunicazione allo stabilimento e al Settore regionale.

6. Sospensione temporanea o cessazione dell'attività produttiva

6.1 Sospensione temporanea

La normativa comunitaria (art. 54 del Regolamento (CE) n. 882/2004), attribuisce al Veterinario Ufficiale, in relazione ai problemi che si possono verificare negli stabilimenti sottoposti a controllo, la possibilità di disporre il rallentamento dell'attività produttiva fino alla sospensione temporanea della stessa. Si tratta di provvedimenti con una durata limitata nel tempo (poche giornate lavorative) che, di norma, mirano al ristabilirsi del pieno rispetto della normativa. Tali situazioni devono essere adeguatamente documentate presso il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, ma non richiedono necessariamente una segnalazione al Settore regionale competente.
Qualora, invece, l'attività venga sospesa per un periodo di tempo superiore a 21 gg, il Servizio Veterinario della ASL un provvedimento di sospensione dell'atto di riconoscimento, lo trasmette allo stabilimento e al settore regionale ed aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

6.2 Cessazione definitiva

Qualora vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, o nel caso in cui il responsabile dello stabilimento comunichi la cessazione dell'attività, o qualora l'attività dello stabilimento risulti sospesa per un periodo di tempo superiore a sei mesi, si rende necessario adottare un provvedimento di revoca del riconoscimento.

A tal fine:
1) il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio adotta l'atto di revoca del riconoscimento, lo invia alla Ditta interessata dal provvedimento ed aggiorna l'elenco nazionale degli stabilimenti.

6.3 Revoca riconoscimento di idoneità per presentazione di notifica ai fini della registrazione
Qualora un operatore del settore alimentare intenda rinunciare al riconoscimento comunitario e ritenga di operare solo come attività registrata ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 deve comunicare la cessazione dell'attività riconosciuta tramite l'allegato C9 e presentare dichiarazione di inizio attività con le modalità indicate nella presente alla voce "registrazione degli stabilimenti/impianti".
Il Servizio veterinario competente adotterà la revoca del provvedimento di riconoscimento ed aggiornerà l'elenco nazionale degli stabilimenti, dandone comunicazione allo stabilimento e al settore regionale.
L'operatore non è tenuto al versamento dei diritti, dovuti all'A.S.L. per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di registrazione, qualora abbia già provveduto a versare le spese relative al riconoscimento dello stabilimento.
In caso contrario, l'operatore sarà tenuto a pagare le spese relative alla pratica di registrazione.

REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI/IMPIANTI
Sono soggetti alla procedura di registrazione tutte le attività di cui alla sottostante tabella qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o del Regolamento (CE) 853/2004.

Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: • Concerie • Attività di tassidermia • Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini • Lavorazione diossa per produzione di porcellana colle, gelatine • Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)

Gli operatori presentano Notifica di Inizio Attività, notifica di variazione di titolarità o di tipologia di attività, notifica di cessazione, notifica di chiusura di ogni attività soggetta a registrazione o la notifica per altre variazioni intervenute dopo l'inizio dell'attività al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, utilizzando l'allegato modello C10 corredato dalla documentazione prevista.
Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione il titolare dichiari che l'esercizio possiede i requisiti minimi stabiliti dal Regolamento CE 1069/2009, dal Regolamento (UE) 142/2011 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.
La notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l'attività .
Nel caso si tratti di attività prive di stabilimento quali, per esempio, il trasporto o attività di intermediazione senza possesso fisico della merce la notifica da parte dell'operatore avviene presso la ASL del comune di residenza.
La Notifica di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista, può essere presentata a mano in duplice copia o inviata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altresì, laddove possibile, inviata telematicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) .
La notifica ai fini della registrazione, riguarda gli stabilimenti posti sotto il controllo dell'operatore del settore dei sottoprodotti di origine animale.
In proposito per quanto concerne l'attività di trasporto si intendono come stabilimenti solo le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di sottoprodotti di o.a. e quelle che effettuano

attività di noleggio di automezzi adibiti. L'obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l'impresa e non gli automezzi che essa possiede o utilizza

La S.C. Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione è la struttura deputata a ricevere la notifica e ad assegnare all'operatore il numero ufficiale di identificazione attraverso l'inserimento nel sistema-S.INTE.S.I.S. – Strutture, dandone comunicazione allo stabilimento e al settore regionale.

L'operatore, al momento della presentazione della notifica dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e dal Reg. (CE) 142/2011; la verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale della ASL.

Nel caso di false dichiarazioni, l'ASL procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

L'operatore può iniziare l'attività successivamente alla presentazione della notifica al Dipartimento di Prevenzione e alla contestuale richiesta di registrazione all'ASL competente.

Ciascun stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento è inserito, a cura della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità dell'articolo 47, punto 1, secondo comma del Regolamento.

TARIFFE

L'operatore che presenta istanza di riconoscimento o di variazioni o di registrazione è tenuto a corrispondere alla ASL gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i e l'adozione del relativo riconoscimento/provvedimento nei casi previsti.

Tali importi sono quelli previsti nella DGR n.1690 del 29/12/2011.

Si fa in proposito presente che la voce 95b che richiama il nulla osta precedentemente reso al Settore regionale continua ad essere corrisposta in funzione dell'attività istruttoria egualmente condotta dalla Asl competente.

Allegato C1

Scheda di rilevazione tipologia di attività riconosciuta ai sensi del Reg. CE/1069/2009
(categoria – attività – specie – prodotti) *barrare le voci che interessano*

(*allegata al seguente procedimento*):
- ❑ Istanza riconoscimento stabilimento di nuova attivazione;
- ❑ Istanza cambio di ragione sociale/proprietà di uno stabilimento già riconosciuto;
- ❑ Istanza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- ❑ Comunicazione modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento;
- ❑ Comunicazione di variazione di titolarità di uno stabilimento già riconosciuto;

Ditta ……..…….…….. stabilimento sito nel Comune di ……..……(Prov ……..) Via ……n°……

SEZ		ATTIVITA' – CODICE Sanco	CATEGORIA	MATERIALI INTRODOTTI/METODI DI TRATTAMENTO	PRODOTTI IN USCITA/DESTINAZIONE
1	Impianti che svolgono attività di stoccaggio intermedio di sottoprodotti di origine animale (articolo 24 (1) (h) e (i)	❑ Cernita ❑ Taglio ❑ Refrigerazione ❑ Congelamento ❑ Salagione ❑ Altro …… …… ❑ Magazzinaggio di sottopro-dotti di origine animale (ex impianti di transito)	❑ 1 ❑ 2 ❑ 3	❑ animali morti ❑ SRM ❑ sottoprodotti grezzi ❑ pelli ❑ sangue	
II	Impianti per lo stoccaggio dei prodotti derivati (articolo 24 (1) (j)	❑ Magazzinaggio di prodotti derivati	❑ 1 ❑ 2 ❑ 3	❑ farine ❑ grassi fusi ❑ idrolizzati proteici ❑ fertilizzanti organici ❑ ❑	❑ destinati a smaltimento ❑ destinati a uso come combustibile ❑ destinati a essere usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti ai sensi del Reg (CE) n. 183/2005 ❑ destinati a uso fertiliz-zanti, escluso il ma-gazzinaggio in un luogo di diretta applicazione
SEZ		**ATTIVITA' – CODICE Sanco**	**CATEGORIA**	**MATERIALI INTRODOTTI/METODI DI TRATTAMENTO**	**PRODOTTI IN USCITA/DESTINAZIONE**
III	Impianti di incenerimento / coincenerimento / combustione (articolo 24 (1)	❑ Impianto di incenerimento ❑ Impianto di co-incenerimento	❑ 1 ❑ 2 ❑ 3	❑ Sottoprodotti di o.a. ❑ Prodotti derivati ❑	

	(b), (c) e (d)	❑ Impianto di combustione		❑	
IV	Impianti di trasformazione (articolo 24 (1)(a)	❑ Impianti di trasformazione	❑ 1 ❑ 2 ❑ 3	Metodi standard ❑ Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) ❑ Metodo 2 ❑ Metodo 3 ❑ Metodo 4 ❑ Metodo 5 ❑ Metodo 6 ❑ Metodo 7 Metodi alternativi ❑ Processo idrolisi alcalina ❑ Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione ❑ Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione ❑ Produzione di biodiesel ❑ Gassificazione Brookes ❑ Combustione di grasso animale in caldaia ❑ Produzione Termomecca-nica di biocombustibile	❑ farine ❑ grassi fusi ❑ idrolizzati proteici ❑ energia elettrica ❑ biodiesel ❑ destinati a smaltimento ❑ destinati a uso come combustibile ❑ destinati a essere usati come mangimi, esclusi gli stabilimenti o impianti registrati o riconosciuti ai sensi del Reg (CE) n. 183/2005 ❑ destinati a uso fertilizzanti, escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione ❑
VI	Impianti di biogas (articolo 24 (1) (g)	❑ Impianti di biogas	❑ 2 ❑ 3	❑ unità di pastorizzazione presente ❑ unità di pastorizzazione assente	
VII	Impianti di compostaggio (articolo 24 (1) (g)	❑ Impianto di compostaggio	❑ 2 ❑ 3	❑ unità di pastorizzazione presente ❑ unità di pastorizzazione assente	
VIII	Impianti di alimenti per animali da compagnia (articolo 24 (1) e)	❑ Impianti di petfood che utilizzano sottoprodotti grezzi ❑ Impianti di petfood che utilizzano solo prodotti derivati	❑ 3	❑ Sottoprodotti di o.a. ❑ Prodotti derivati	❑ Alimenti in conserva ❑ Alimenti trasformati ❑ Alimenti grezzi ❑ Articoli da masticare ❑ Interiora aromatizzanti
XII	Impianti di produzione fertilizzanti organici o ammendanti (articolo 24 (1) (f)	❑ Impianti di fabbricazione fertilizzanti organici e ammendanti	❑ 2 ❑ 3	❑ Sottoprodotti di o.a. ❑ Prodotti derivati	❑ ❑

LEGENDA

Riferimento normativo	Reg. CE 1069/2009 Reg. UE 142/2011 Documento Sanco/7177/2010

Data / / FIRMA

……..

Il Responsabile del Procedimento ……

Marca da bollo di valore corrente

Allegato C2

Alla ASL n.
S.C. Sanità animale

Oggetto: **Istanza di Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009**
(da presentare in duplice copia)

Cognome: ..... Nome: .....
Codice Fiscale ..... Telefono: ..... FAX: .....
Data di nascita ...../...../..... Cittadinanza ..... Sesso ☐ M ☐ F
Luogo di nascita: **Stato .....Provincia ..... Comune .....**
Residenza: Provincia ..... Comune .....
Via/Piazza ..... N°..... C.A.P .....
e-mail .....@ .....
nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale**
Partita I.V.A. (se già iscritto): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
con sede legale nel Comune di ..... Provincia .....
Via/Piazza ..... N°..... C.A.P ..... Tel .....
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ..... CCIAA di .....

oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**
Denominazione o ragione sociale .....
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: .....
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): .....
e-mail .....@.....
con sede legale nel Comune di ..... Provincia .....
Via/Piazza ..... N°..... C.A.P ..... Tel .....
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ..... CCIAA di .....

CHIEDE

il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, e successive modifiche e integrazioni, per lo stabilimento sito nel Comune di..... .....
(Prov.....), Via..... n°....., destinato allo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività;

A tal fine si allega:

- ❑ scheda di rilevazione tipologia di attività (Allegato C1)controfirmata dal vet.uff.responsabile proc.;
- ❑ planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, nonché la separazione tra la "sezione sporca" e la "sezione pulita" ove previsto, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- ❑ relazione tecnico-descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione o di deposito, comprendente anche indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, al trattamento delle acque luride provenienti dalla "sezione sporca" e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta; nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di sottoprodotti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento CE/1069/09, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE o TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione
- ❑ relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, individuazione e gestione dei CCP (per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE/1069/2009);
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C4) relativa a:
  - iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente;
  - rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
  - presenza nell'impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dall'autorità competente;
  - rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera o dichiarazione di assenza di emissioni significative in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 203/88 e s.m.i.;
  - "convalida" da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte nell'Allegato XVI, Capo I, Sezione II, del Reg. UE/142/2011 (solo per gli impianti nuovi che operano secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 previsti dall'Allegato IV, Capo III, del Reg. UE/142/2011).
- ❑ ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento.
- ❑ Fotocopia documento identità

Si impegna inoltre a comunicare ogni variazione di dati entro il termine di sette giorni.
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ..... **Firma.....**

Marca da bollo di valore corrente

Allegato C3

Alla ASL n.
S.C. Sanità animale

Oggetto: **Istanza di cambio di ragione sociale in uno stabilimento già riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009** (da presentare in duplice copia)

Cognome: ……. **Nome: …….**

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ **Telefono: ……Fax: ……**
Data di nascita …../……./…… **Cittadinanza ……** **Sesso** □ **M** □ **F**

Luogo di nascita: Stato …… Provincia …… Comune ……..

Residenza: Provincia …… Comune ……
Via/Piazza …… N°…….. C.A.P …….

e-mail ……@ ……
nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:**
Partita I.V.A. (se già iscritto): □□□□□□□□□□□

con sede legale nel Comune di …….. Provincia ……
Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …….. CCIAA di ……

oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**

Denominazione o ragione sociale ……
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: □□□□□□□□□□□
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): ……
e-mail……@ ……
con sede legale nel Comune di …… Provincia ……
Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …… CCIAA di ……

CHIEDE

per lo stabilimento sito nel Comune di ……(Prov……),

Via ……, n° ……, **la volturazione dell'atto/i di riconoscimento**:
n° prot. …….. del…….. n° prot. …….. del……..

n° prot. …….. del…….. n° prot. …….. del……..

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……per lo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione allegata, che non hanno subito nessuna modifica:
da (indicare la vecchia ragione sociale)……..…….……..
a (indicare la nuova ragione sociale)……..……..…

A tal fine allega:
- ❑ scheda di rilevazione con indicazione delle tipologie di attività svolte nello stabilimento (*Allegato C1*);
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente (*Allegato C4*);
- ❑ atto notarile o altra documentazione attestante il passaggio/cessione dell'unità produttiva oggetto del riconoscimento (*Allegato C8*);
- ❑ ricevuta del versamento delle spese relative alla voltura del riconoscimento.
- ❑ Fotocopia documento identità

DICHIARA

- di non aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione presso lo stabilimento oggetto di cambio di ragione sociale.
- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si impegna inoltre a comunicare ogni variazione di dati entro il termine di sette giorni.

Data …….. Firma …….

Allegato C 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ……, in qualità di……..……,
nato a…….....…… (Prov …….), il……,
Cod. Fiscale …….. residente a …… (Prov …..….), in Via ……, n°……, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini dell'stanza presentata ai sensi del Regolamento CE/1069/2009

DICHIARA

che la Ditta *(indicare l'esatta ragione sociale)* …….....,
con sede legale nel Comune di …….…….. (Prov……), in Via……, n° ……, e sede stabilimento nel Comune di…… (Prov……) in Via……., n°.….
Cod. Fiscale …… Partita I.V.A ……

ISCRIZIONE DELLA DITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA

è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di …..……..……., al n°……..…..

REQUISITI TECNICI DELLO STABILIMENTO

- rispetta le norme in materia urbanistica ed edilizia per le strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
- è dotato di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato da Autorità competente *(specificare)* ……..
- rispetta le norme in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/2006 e delle altre norme vigenti in materia ambientale / non da luogo ad emissioni in atmosfera significative, ai sensi del DPR 203/88 e s.m.i. (*cancellare la voce che non interessa*)
- è stato sottoposto a "convalida" da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte nell'Allegato XVI, Capo I, Sezione II, del Reg. UE/142/2011 (solo per gli impianti nuovi che operano secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 previsti dall'Allegato IV, Capo III, del Reg. UE/142/2011).

Si impegna inoltre a comunicare ogni variazione di dati entro il termine di sette giorni.
Dichiara di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allego fotocopia di un documento di identità

DATA……. FIRMA …….

Marca da bollo di valore corrente

Allegato C 5

Alla ASL n.
S.C. Sanità animale

Oggetto: **Istanza di aggiornamento del decreto di riconoscimento nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del REG. CE 1069/2009** (da presentare in duplice copia)

Cognome: ……. Nome: …….……..

Codice Fiscale …….. Telefono: ……..Fax: ……
Data di nascita …../……./…… Cittadinanza …… Sesso ☐ M ☐ F

Luogo di nascita: Stato ……. Provincia …… Comune ……..

Residenza: Provincia …… Comune ……

Via/Piazza ……. N°…….. C.A.P ……

e-mail ……@ ……

nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:**
Partita I.V.A. (se già iscritto): ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

con sede legale nel Comune di ……..……... Provincia ……

Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …….. CCIAA di ……

oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**

Denominazione o ragione sociale ……
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: ……..
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): ……..

e-mail……@ ……

con sede legale nel Comune di …… Provincia ……

Via/Piazza ……. N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ……..…… CCIAA di ……

CHIEDE

per lo stabilimento sito nel Comune di ……(Prov…...), Via ……..., n°……, in possesso dell'atto/i di riconoscimento:

- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……, **l'aggiornamento del decreto di riconoscimento per lo svolgimento della/e attività riportata/e nella scheda di rilevazione (Allegato S1)**.

A tal fine allega:

- ❑ scheda di rilevazione tipologie di attività aggiornata (*Allegato C 1*), **specificando chiaramente le attività per le quali lo stabilimento è già riconosciuto e le nuove attività per le quali si richiede l'integrazione**;
- ❑ planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- ❑ relazione tecnico-descrittiva aggiornata degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta; nel caso i cui l'attività riguardi più di una categoria di sottoprodotti di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento CE/1069/09, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE o TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione.
- ❑ relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale, sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, aggiornata alla nuova realtà aziendale (per le attività elencate all'art. 29 del Reg. CE/1069/2009);
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento (*Allegato C4*) (*solo se risultano variazioni rispetto al precedente*);
- ❑ ricevuta del versamento delle spese relative all'aggiornamento del decreto di riconoscimento.
- ❑ Fotocopia documento di riconoscimento

Si impegna inoltre a comunicare ogni variazione di dati entro il termine di sette giorni.

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data……

Firma

……..

Allegato C 6

Alla ASL n.
S.C. Sanità animale

Oggetto: **Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del REG. CE 1069/2009**
(da presentare in duplice copia)

Cognome: ……. Nome: …….

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ **Telefono: …… Fax: ……**

Data di nascita …../……./…… Cittadinanza …… Sesso □ M □ F

Luogo di nascita: Stato ……. Provincia ……. Comune ……..

Residenza: Provincia …… Comune …….

Via/Piazza ……. N°…….. C.A.P ……

e-mail ……@ ……

nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:**
Partita I.V.A. (se già iscritto): □□□□□□□□□□□

con sede legale nel Comune di …….. Provincia ……

Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …….. CCIAA di ……

Oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**

Denominazione o ragione sociale ……
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: □□□□□□□□□□□
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): ……

e-mail……@ ……

con sede legale nel Comune di ……. Provincia ……

Via/Piazza ……. N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …… CCIAA di ……

COMUNICA

per lo stabilimento sito nel Comune di ……(Prov…...), Via ……..., n°……., in possesso dell'atto/i di riconoscimento:

- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……, modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione **che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento** come riportate nella scheda di rilevazione tipologie di attività aggiornata (*da allegare solo nel caso di variazione di specie e/o di prodotti lavorati*).

A tal fine allega:

- ❑ scheda di rilevazione tipologie di attività aggiornata (*Allegato C 1*) (*solo nel caso di variazioni significative di materiali introdotti o di prodotti lavorati*);
- ❑ planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta (*solo se risultano variazioni rispetto alla precedente*);
- ❑ relazione tecnico-descrittiva aggiornata degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- ❑ relazione descrittiva sul piano di autocontrollo aziendale e sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, aggiornata alla nuova realtà aziendale (*solo se risultano variazioni rispetto al precedente*);
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento (*Allegato C4*) (*solo se risultano variazioni rispetto al precedente*).
- ❑ Fotocopia documento identità

Si impegna inoltre a comunicare ogni variazione di dati entro il termine di sette giorni.

Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data…… Firma ……

Allegato C 7

Alla ASL n.
S.C. Sanità animale

Oggetto: **Variazione della titolarità/legale rappresentanza dell'impresa, senza modifiche della ragione sociale indicata nel decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE/1069/2009**
(da presentare in duplice copia)

Cognome: ……. Nome: …….

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ **Telefono: …… Fax: ……**

Data di nascita …../……./…… Cittadinanza …… Sesso □ **M** □ **F**

Luogo di nascita: Stato ……. Provincia ……. Comune ……..

Residenza: Provincia …… Comune …….

Via/Piazza ……. N°…….. C.A.P ……

e-mail ……@ ……

nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa/ditta individuale:**
Partita I.V.A. (se già iscritto): …….

con sede legale nel Comune di …….. Provincia ……

Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …….. CCIAA di ……

oppure

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente/Ditta:**

Denominazione o ragione sociale …….
(**come riportata nel Registro Nazionale delle Imprese**)
Codice Fiscale: ……..
Partita I.V.A. (se diversa dal Codice Fiscale): ……..

e-mail……@ …….

con sede legale nel Comune di ……. Provincia ……

Via/Piazza …… N°…… C.A.P …… Tel ……

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) …….…… CCIAA di ……

COMUNICA

per lo stabilimento sito nel Comune di ……(Prov…...),
Via ……..., n°……., in possesso dell'atto/i di riconoscimento:

- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……, di avere acquisito la titolarità/legale rappresentanza dell'impresa (senza variazione della ragione sociale), in sostituzione del Sig.
……..…

A tal fine allega:
- ❑ scheda di rilevazione tipologia di attività (*Allegato C 1*);
- ❑ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione della ditta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente (*Allegato C4*);
- ❑ atto notarile o altra documentazione attestante il passaggio / cessione dell'unità produttiva oggetto del riconoscimento (*Allegato C8*).
- ❑ Fotocopia documento identità

DICHIARA

- di non aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione;
- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Si impegna inoltre a comunicare ogni variazione di dati entro il termine di sette giorni.

Data……

Firma

……..

Allegato C 8

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA CESSAZIONE DI ATTIVITA' SEGUITA DA CHIUSURA O DAL TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' (CON O SENZA CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE) DELL'UNITA' PRODUTTIVA OGGETTO DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. CE/1069/2009

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto …….…… nato a …… (Prov ……..),
il ……, Cod. Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ residente a
…….. (Prov……..),
in Via ……..……..……, n°……, in qualità di ……..……
della Ditta ……..……..…… con sede legale nel Comune di
……. Via …….…… n°…..,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

D I C H I A R A

- ❑ Che la/e attività riconosciuta/e di seguito indicata/e:
  - …… atto di riconoscimento prot. n° ……..…… del ……
  - …… atto di riconoscimento prot. n° ……..…… del ……
  - …… atto di riconoscimento prot. n° ……..…… del ……

svolta/e nell'unità produttiva con sede nel Comune di …… (Prov ……..), in Via ..……..……, n°…… riconosciuta con numero CE (*Approval number*) ……..……..……,
a far data dal…….. (**barrare la/e voce/i che interessa/no**):
- ❑ é/sono cessata/e definitivamente;
- ❑ è/sono stata/e ceduta/e al Sig. …… che ne ha acquisito la nuova titolarità;
- ❑ è/sono spostata/e in altra sede;
- ❑ è/sono transitata/e ad attività soggetta a registrazione.

❑ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente dichiarazione.

Data……

Firma ……..

Allegato: fotocopia di un documento di identità

Allegato C9

Alla ASL n.
S.C. Sanità animale

……

Oggetto: **Comunicazione di sospensione temporanea o di cessazione definitiva dell'attività riconosciuta ai sensi del Reg. CE/1069/2009.**

Si comunica che a far data dal …../..…../……..la Ditta …….. …….. con sede legale nel Comune di …….. (Prov……..), Via ……, n°….. e stabilimento sito nel Comune di ……..……..…… (Prov…...), Via ……..……..., n°…, in possesso dell'atto/i di riconoscimento :

- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..
- n° prot. …….. del……..

rilasciato/i ai sensi della normativa vigente, n° riconoscimento (Approval number) ……, per le tipologie produttive riportate nella scheda di rilevazione allegata (Allegato 1), ha (*barrare le voci pertinenti*):

☐ sospeso ☐ cessato

l'attività relativa a:
☐ tutte le produzioni;
☐ le produzioni seguenti ……..
……
……
per:
☐ scelta della ditta medesima;
☐ ordine di ……..……
a seguito delle motivazioni sotto elencate……....
……..
……..

☐ l'attività presumibilmente riprenderà il …../…./…… (*le sospensioni di attività che si prolungano per periodi superiori a* ***sei mesi*** *comportano la revoca d'ufficio del provvedimento di riconoscimento*).

☐ l'attività non verrà più ripresa, pertanto, si richiede la revoca del provvedimento di riconoscimento sopra specificato.

Data…… Il Direttore della S.C. Sanità animale…….
……

Allegati:
☐ Scheda rilevazione tipologia di attività (*Allegato C1*)
☐ Comunicazione della Ditta (*Allegato C 9*)

Allegato C 10

Spazio per apporre il timbro di protocollo	Data_____prot._____

Al Dipartimento di Prevenzione

ASL_____

Il sottoscritto

Cognome_____nome_____

Codice Fiscale_____ sesso M □ F □

Data di nascita_____cittadinanza_____

Luogo nascita: Comune_____Provincia (_____)

Stato_____

Residenza: Via/Piazza_____N°_____Cap._____

Comune_____ Provincia (_____)

In qualità di:

titolare □ legale rappresentante □ altro □ _____ _____
della Ditta Individuale □ della Società □ dell'Ente □ dell'Associazione/Fondazione □
denominata (denominazione registrata alla C.C.I.A.A.)
_____
_____

Partita I.V.A._____ Codice Fiscale (Ditta)_____
con sede legale nel Comune di_____ Provincia (_____)

Via/Piazza _____ N°_____C.A.P_____

N. d'iscrizione al Registro Imprese_____ CCIAA di_____

Indirizzo della sede operativa o della struttura ove l'attività viene esercitata (compilare sempre):

Via/Piazza_____Comune_____

Recapiti per comunicazioni: telefono_____fax_____

E mail_____

Notifico ai fini della registrazione dello stabilimento/impianto di sottoprodotti di origine animale suddetto che svolge la seguente attività:

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI IMPIEGATI
V	❑ **Oleochimico**	□ Categoria 1 □ Categoria 2 □ Categoria 3	oleochimica	❑ Proteine animali trasformate ❑ Farine di carne ed ossa ❑ Farine di pesce ❑ Proteine Idrolizzate ❑ Ciccioli ❑ Sangue ❑ Prodotti sanguigni per uso zootecnico ❑ Prodotti sanguigni per uso tecnico ❑ Farina di sangue ❑ Siero di equidi ❑ Grassi fusi/olio pesce x usi div da alim an e oleo ❑ Grassi fusi per uso oleochimico ❑ Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico ❑ Derivati dei grassi ❑ Latte, prodotti del latte e colostro ❑ Prodotti d'Uovo ❑ Prodotti alimentari ❑ Carcasse di animali da compagnia ❑ Carcasse di animali di allevamento ❑ Carcasse di animali da circo ❑ Carcasse di animali
IX	**Lavorazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali**	□ Categoria 1 □ Categoria 2 □ Categoria 3	➢ Concerie ➢ Tassidermia ➢ Trofei di caccia ➢ Altro…… ……..	
X	**Uso in deroga di sottoprodotti/ prodotti derivati (art. 17)**	➢ Categoria 1 ➢ Categoria 2 ➢ Categoria 3	➢ Ricerca/Didattica ➢ Diagnostica ➢ Esposizioni ➢ Attività artistiche	
	Uso in deroga di sottoprodotti/ prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)		➢ Animali giardini zoologici ➢ Animali da circo ➢ Rettili e uccelli da preda ➢ Animali da pelliccia ➢ Animali selvatici ➢ Cani /gatti in canili/rifugi ➢ Larve e vermi esche da pesca ➢ Altro…… ..	

XI	**Centri di raccolta (art.23)**	➢ Categoria 2 ➢ Categoria 3	➢ Animali giardini zoologici ➢ Animali da circo ➢ Rettili e uccelli da preda ➢ Animali da pelliccia ➢ Animali selvatici ➢ Cani /gatti in canili/rifugi ➢ Larve e vermi esche da pesca ➢ Altro…… ..	da zoo ❑ Carcasse di animali da esperimento ❑ Altre carcasse animali ❑ Stallatico non trasformato ❑ Prodotti da stallatico/stallatico trasformato ❑ Contenuto del tubo digerente ❑ Residui di digestione ❑ fanghi di centrifugazione ❑ Materiale da acque reflue (mondiglia) ❑ Compost ❑ Rifiuti di cucina e ristorazione ❑ Pelli grezze ❑ Pelli conciate ❑ Trofei di caccia ❑ Lana, peli, setola di maiale, penne ❑ piume ❑ Ossa, corna, zoccoli e derivati ❑ Sottoprodotti apicoltura ❑ Insetti incluso vermi ❑ Gelatine ❑ Collagene ❑ Fosfato Dicalcico ❑ Fosfato Tricalcico ❑ Altri sottoprodotti non trasformati
XIII	**Altro**	➢ Categoria 1 ➢ Categoria 2 ➢ Categoria 3	❑ Trasporto ❑ Produzione di cosmetici, ❑ Produzione di dispositivi medici, ❑ Produzione di diagnostici in vitro, ❑ Produzione di medicinali, ❑ Produzione di medicinali veterinari ❑ Produzione di prodotti intermedi ❑ Commercio ❑ Altra attività..... ...	

Notifica delle variazioni successive all'inizio attività
(compilare il quadro e barrare la casella corrispondente al cambiamento effettuato)
□ Sub ingresso senza interruzione dell'attività
□ Cambio del nome della Ditta
□ Cambio della ragione sociale
□ Cambio della denominazione
□ Cambio del legale rappresentante
□ Cessazione totale dell'attività
□ Cessazione parziale dell'attività (es. cessione di ramo d'azienda)

Dell'impresa del settore Soa : _____compilare solo se non cambia la denominazione)
DA_____per cambio denominazione e legale rappresentante)
Codice fiscale I__I__I__I__I__I __I__I__I __I__I__I___I___I___I___I__I
A_____
Codice fiscale I__I__I__I__I__I __I__I__I __I__I__I___I___I___I___I__I
□ cambio della sede legale (nuovo indirizzo)
_____

□ la modifica o l'integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo o comunque delle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente notificata (o autorizzata) come da relazione tecnica e/o planimetria allegate
□altro_____

Dichiarazioni
Il sottoscritto/a dichiaro che

- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e 142/2011 nonché nelle normative nazionali e regionali vigenti, in funzione della attività svolta
- impegnarmi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.
Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, 'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DATA_____ FIRMA (per esteso e leggibile)

_____

Documentazione da allegare

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta (da allegare sempre).
2. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL

Per il caso di inizio di una nuova attività e modifica o integrazione significativa dell'attività già registrata:

3. Relazione tecnica firmata dall'interessato descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera in La relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata per le attività con carattere industriale.
4. Planimetria dell'impianto in scala 1:100 firmata dall'interessato dalla quale risulti evidente la destinazione d'uso dei localo delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.09.2014 N. 1162

Nuove disposizioni attuative per l'esercizio dell'attività di ittiturismo di cui all'articolo 12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 "Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo" come modificata dalla l.r. 7/8/2014, n.22 "Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)" per adeguarne il contenuto al mutato quadro normativo nazionale, che stabilisce, all'art.59 quater del D.L. 22/6/2012, n.83, convertito in legge con modifiche ad opera della l.7/8/2012, n.134, che le attività di pescaturismo ed ittiturismo rientrano tra quelle di pesca professionale e non più tra quelle ad essa connesse;
- la D.G.R. 578/2012 di approvazione delle "Disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo", comprensivo degli annessi "Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del Rapporto di Connessione tra attività principale di pesca/acquacoltura ed ittiturismo" (allegato 1) e "Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti" (allegato 2);
- la D.G.R. 1738/2013 di sostituzione delle "Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti" di cui all'allegato 2 della D.G.R. 578/2012.

CONSIDERATO CHE, a seguito della citata modifica legislativa, devono essere modificate le disposizioni per le attività ittituristiche, previste all'articolo 12 comma 2 della l.r.37/2007, in quanto le stesse non debbono più contenere i parametri per la definizione dei rapporti di connessione tra attività di pesca e attività di ittiturismo, nonché i parametri di ospitalità e ristorazione in cui tale connessione è ritenuta soddisfatta;

RITENUTO altresì opportuno, nel rispetto di quanto prvisto dal richiamato articolo 12, comma 2, della l.r. 37/2007, confermare i limiti all'attività di ittiturismo (articolo 5) nonché le percentuali di impiego di prodotti aziendali (articolo 6), già previsti dalla DGR 578/2012, al fine di disciplinare aspetti inerenti l'attività stessa, differenziandola da altre tipologie di ospitalità e ristorazione;

CONSIDERATO infine che il testo delle nuove disposizioni attuative è stato oggetto di positivo confronto, per gli aspetti di competenza, con le Associazioni rappresentative del comparto della pesca ligure;

RITENUTO quindi necessario approvare il testo delle "Nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo" e di sostituire, integralmente, le disposizioni approvate con DGR 578/2012 e successivamente modificat con la DGR 1738/2013.

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1) Di approvare le "Nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo" comprensive degli annessi "Limiti all'attività di ittiturismo" e "Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti" allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione integrale delle Disposizioni approvate con la D.G.R. 578/2012 e successivamente modificate con la D.G.R. 1738/2013;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della stessa.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; alternativamente può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ITTITURISMO di cui all'art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.

TITOLO I
(Parte generale)

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente atto contiene le **nuove disposizioni attuative per l'esercizio delle attività di ittiturismo**, ai sensi dell'art.12, comma 2 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm. (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo ed ittiturismo).
2. In armonia con quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 37/2007 e ss.mm., l'attività di ittiturismo è disciplinata con il fine di contribuire a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse e le attività della pesca e dell'acquacoltura; favorire la diversificazione dell'attività degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, nonché per conservare le tradizioni culturali e gastronomiche del settore della pesca.

Articolo 2
(Definizioni, attività ed iniziative consentite)

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2 della l.r. 37/2007 e ss.mm., per **ittiturismo** si intende **l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, singoli o associati**, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico stesso. L'esercizio dell'ittiturismo si articola nelle attività di cui al successivo comma 2, con i vincoli definiti dall'articolo 11 della citata l.r. 37/2007.
2. Nell'ambito dell'ittiturismo si possono esercitare una o più delle seguenti attività:
   a) **preparazione e somministrazione di pasti e bevande** per la consumazione in **locali**, **ambienti** o in **spazi aperti** appositamente allestiti e attrezzati **nella disponibilità dell'imprenditore ittico;**
   b) **organizzazione** di **degustazioni** di **prodotti aziendali**;
   c) **organizzazione** di **attività didattiche e ricreative**, rivolte in particolare alle scuole, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell'ecosistema marino;
   d) **ospitalità** in **adeguati alloggi nella disponibilita' dell'imprenditore ittico**;
   e) **ospitalità** in altri **locali** o **ambienti** appositamente allestiti e attrezzati **nella disponibilità dell'imprenditore ittico**;
3. L'imprenditore ittico che esercita l'attività di ittiturismo può effettuare **la lavorazione, il confezionamento e la vendita** di prodotti derivanti dalla propria attività di pesca e/o acquacoltura in locali, ambienti e spazi appositamente allestiti e attrezzati nella propria disponibilità;
4. Le attività di cui al punto a) e al precedente comma 3 possono essere organizzate anche presso aziende agrituristiche, con il fine di creare sinergie con tali imprese.
5. L'attività di ittiturismo è esercitata dall'imprenditore ittico, anche avvalendosi di personale regolarmente inquadrato ai sensi della normativa vigente.
6. La denominazione di "ittiturismo", nonché i riferimenti alle aziende o agli operatori che esercitano tale attività, è riservata esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui al successivo articolo 13.

TITOLO II
(Modalità e requisiti per lo svolgimento delle attività di ittiturismo)

Articolo 3
(Piano aziendale di attività)

1 L'imprenditore ittico che intende svolgere l'attività di ittiturismo deve presentare uno specifico **Piano aziendale di attività** dal quale, tra l'altro, deve risultare il rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 5.

2 Il Piano aziendale di attività contiene l'analisi dell'attività principale dell'imprenditore ittico e l'analisi di previsione dell'attività di ittiturismo. In particolare dovrà essere riportato quanto segue

a) per quanto riguarda l'attività principale di pesca:
con riferimento ad ogni imbarcazione armata dall'impresa:
- i dati identificativi e tecnici delle imbarcazioni;
- il/i sistema/i di pesca autorizzato/i nella/e licenza/e di pesca;
- il sistema di pesca prevalente;
- elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) normalmente impiegate per l'attività di pesca;

b) per quanto riguarda l'attività principale di acquacoltura:
- i dati identificativi e tecnici dell'impianto (tra cui la potenzialità produttiva dell'impianto e la produzione media delle varie specie allevate);
- il sistema di allevamento e le specie allevate;
- l'ubicazione dell'impianto;
- le autorizzazioni connesse all'esercizio dell'impianto (ad es. concessione spazio acqueo);
- elenco delle strutture (fabbricati, attrezzature e risorse) normalmente impiegate per l'attività di acquacoltura;

c) per quanto riguarda l'analisi di previsione dell'attività di ittiturismo:
- la descrizione della tipologia di attività che si intendono esercitare nell'ambito dell'esercizio dell'ittiturismo, con riferimento all'articolo 2, commi 2 e 3 (esplicitando, a seconda dei casi, il numero di posti letto, il numero di pasti da somministrare, ecc.);
- il numero di giornate annue che si prevede di dedicare a ciascuna attività prevista;
- le eventuali convenzioni/accordi con aziende agrituristiche ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- gli eventuali accordi con aziende ittiche o agricole liguri per la fornitura dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti;
- l'ubicazione e le caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'imprenditore ittico da impiegare per lo svolgimento delle attività di ittiturismo, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 4;
- il numero di persone da impiegare per l'attività programmata con l'indicazione del rispettivo inquadramento contrattuale;
- le tariffe che si intendono applicare per le attività di ospitalità in camere e/o alloggi;
- la descrizione delle modalità di apertura dell'ittiturismo con riferimento all'articolo 9 delle presenti disposizioni.

Il suddetto Piano deve essere corredato da una relazione esplicativa, contenente sintetica descrizione delle attività di pesca e/o acquacoltura svolte, con particolare riferimento alle tipologie di catture prevalenti, e delle attività di ittiturismo previste.

Articolo 4
(Strutture e aree destinate all'attività di ittiturismo)

1 Per l'esercizio dell'attività di ittiturismo possono essere utilizzati, purché nella disponibilità dell'imprenditore ittico a titolo di proprietà, usufrutto, concessione, affitto o altre forme d'uso:
a) l'abitazione principale dell'imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l'abitazione del/i socio/i;
b) locali diversi dall'abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti;
c) imbarcazioni e strutture galleggianti in mare previa valutazione della competente Autorità Marittima;
d) nel caso di impianto di acquacoltura in acque interne, l'abitazione principale dell'imprenditore ittico o, nel caso di persona giuridica, l'abitazione del/i socio/i, e/o locali diversi dall'abitazione, ivi compresi magazzini e tettoie per il ricovero/riparo di attrezzi da pesca, spazi aperti;

2 Come previsto al comma 8 dell'art. 11 della l.r. 37/2007, le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie previste per l'attività agrituristica (artt. 5, 6 e 8 della l.r.) si applicano anche all'attività ittituristica.

3 Fermo restando quanto riportato al precedente comma 2, le caratteristiche tecnico - strutturali dei fabbricati devono essere idonee all'espletamento delle attività di ittiturismo che si intendono realizzare, così come individuate nel Piano aziendale di attività, in termini urbanistico-edilizi, funzionali, igienico-sanitari, di sicurezza. Tutti i locali adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza a norma delle

vigenti disposizioni. Analogamente gli eventuali successivi interventi di adeguamento che si rendessero necessari, devono essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra indicato.

4 Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto e nei limiti delle previsioni stabilite nei vigenti strumenti urbanistici comunali.

5 Le verifiche sulla rispondenza e il mantenimento dei requisiti di cui al comma 2 da parte degli immobili di cu alle lettere a), b) e d) del precedente comma 1 spettano al Comune competente per territorio .

Articolo 5
(Limiti all'attività di ittiturismo)

1. L'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore ai 45 giorni l'anno.
2. Per l'attività di ristorazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera nell'arco dell'anno del numero dei coperti a pasto purché venga rispettato:
   - il limite di 65 coperti a pasto con possibilità di compensazione del numero di coperti tra i due pasti della giornata;
3. Nell'espletamento dell'attività di ristorazione, la struttura e le condizioni igienico sanitarie devono sempre essere adeguate al numero massimo di coperti dichiarati nel Piano aziendale.
4. E' consentito effettuare la somministrazione di pasti in spazi aperti, sempre che si abbia la disponibilità dell'area, vengano rispettati i limiti di cui al comma 2 e l'attività sia svolta nel rispetto delle condizioni previste nell'allegato documento contenente "Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti" .
5. Per quanto riguarda l'ospitalità, è consentito disporre di un numero massimo di 12 posti letto, da dimostrare all'interno del Piano aziendale di Attività.
6. I limiti all'attività d'ittiturismo sono riepilogati nell'allegato 1.

Articolo 6
(Impiego di prodotti aziendali)

1. I pasti devono essere elaborati con apporto significativo di prodotti derivanti dall'esercizio della attività di pesca e/o acquacoltura da parte dell'imprenditore ittico. A tal fine, deve essere rispettata almeno una delle due condizioni seguenti:
   a) oltre il 60 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da aziende ittiche o agricole liguri; di questi, almeno il 50 per cento (cioè **almeno il 30 per cento del totale dei prodotti somministrati**) deve provenire dalla propria impresa,

   oppure

   b) oltre il 60 per cento del totale dei prodotti somministrati deve provenire da aziende ittiche o agricole liguri e **almeno il 25 per cento del totale dei prodotti somministrati** deve provenire da cooperative o consorzi di imprese ittiche operanti in ambito locale di cui l'impresa medesima faccia parte.
2. Gli operatori dell'ittiturismo sono tenuti ad esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza, come previsto all'articolo 14 punto g) della l.r. 37/2007.

Articolo 7
(Attività di degustazione – attività didattiche e ricreative)

1. Le attività di degustazione e le attività didattiche e ricreative di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. b) e c), rientrano nell'attività di ittiturismo quando l'imprenditore ittico che la esercita è inserito nella Banca dati regionale dell'Ittiturismo di cui al successivo art. 13. L'inserimento in tale Banca dati comporta il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle presenti disposizioni per quanto applicabili al tipo di attività'.
2. **L'attività di degustazione consiste nella somministrazione**, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o al di fuori di essa, **di assaggi di prodotti aziendali** preparati in precedenza presso la sede dell'azienda, ivi compresa la mescita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità.
3. Le **attività didattiche e ricreative sono rivolte in particolare alle scuole**, con lezioni tenute dai pescatori finalizzate alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle attività del settore e alla conoscenza dell'ecosistema marino.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche in luoghi o strutture che non si trovino nella disponibilità dell'imprenditore ittico, ivi comprese le aziende agrituristiche e devono essere previste nel Piano Aziendale di cui al precedente art.3.

Articolo 8
(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti)

1 La produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle attività di ittiturismo sono soggette alle specifiche disposizioni in materia igienico sanitaria contenute nell'allegato 2 al presente documento.

Articolo 9
(Modalità di apertura)

1 Le modalità di apertura dell'ittiturismo devono rispettare quanto previsto dalle presenti disposizioni e, comunque, l'apertura dell'attività di ittiturismo non può essere inferiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno solare.

2 I periodi e se del caso gli orari di apertura al pubblico dell'attività di ittiturismo sono lasciati alla libera decisione dell'imprenditore ittico che deve specificarli nel Piano aziendale di attività, purché siano resi pubblici all'ingresso della struttura o nell'area destinata alle specifiche attività. Le eventuali variazioni apportate devono essere comunicate al Comune entro 30 giorni dal loro verificarsi. In mancanza di comunicazione si intendono confermati i dati dell'anno precedente.

Articolo 10
(Obblighi nella gestione dell'attività ittiturística)

1 Fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi indicati all'articolo 14 della l.r. 37/2007 e ss.mm., l'imprenditore ittico che intenda svolgere l'attività di ospitalità di cui all'art. 2 comma 2, lettere d) ed e) delle presenti disposizioni è tenuto a presentare annualmente alla Provincia, entro il termine e con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali di cui all'art. 60 della L.R. 2/2008, una dichiarazione contenente le tariffe che l'operatore intende praticare per l'anno successivo. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente. Le suddette tariffe devono essere esposte al pubblico.

2 L'imprenditore ittico che intenda svolgere l'attività di ospitalità di cui all'art. 2 comma 2, lettere d) ed e) deve inoltre comunicare alla Provincia i dati previsti dall'articolo 3 comma 1 lettera e) della l.r. 4 ottobre 2006 n. 28 (organizzazione turistica regionale) con le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale n.1823 del 18/12/2009.

3 L'imprenditore ittico è tenuto ad avviare l'attività di ittiturismo entro 1 anno dalla presentazione della SCIA, dandone comunicazione al Comune. Ove tale termine non venga rispettato, l'imprenditore ittico decade dal diritto di esercitare l'attività ittiturística; il Comune deve tempestivamente informarne la Regione per consentire l'aggiornamento della Banca dati regionale dell'ittiturismo di cui al successivo articolo 13. Qualora l'imprenditore sia ancora intenzionato ad avviare l'attività di ittiturismo, è tenuto alla presentazione di una nuova SCIA.

4 Gli operatori delle attività di ittiturismo sono inoltre tenuti ad esporre, in modo ben visibile, copia della SCIA di cui al successivo articolo 12.

5 L'imprenditore ittico deve altresì provvedere alla comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità delle persone alloggiate, ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Articolo 11
(Targa identificativa)

1. I soggetti autorizzati all'espletamento dell'attività di ittiturismo sono tenuti ad apporre, in modo stabile e ben visibile, una targa nel luogo ove viene espletata l'attività medesima. Modello della targa è disponibile sul sito regionale www.agriligurianet.it . Il file della targa personalizzato con i dati dell'azienda viene fornito direttamente dalla Regione Liguria all'imprenditore ittico contestualmente alla comunicazione della sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale.

TITOLO III
(Funzioni amministrative)
Articolo 12
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività di ittiturismo)

1 Ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della legge regionale 37/2007 e ss.mm., l'esercizio dell'attività di ittiturismo è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., al Comune in cui l'imprenditore ittico intende svolgere l'attività medesima.

2 La SCIA, deve essere corredata dalla seguente documentazione (in duplice copia):

a) Documentazione relativa al possesso dei **requisiti d'impresa**:

i. Imprenditori singoli:
   - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese attestante l'insussistenza di procedure fallimentari;
   - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di pesca aggiornato con l'elenco delle imbarcazioni in armamento,
   - Dichiarazione sostitutiva del possesso e numero della partita IVA,
   - Atto di notorietà relativa al possesso della licenza di pesca e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura.

ii. Cooperative/società/consorzi:
   - Copia conforme all'originale dello statuto e dell'elenco dei soci;
   - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici, aggiornato con l'elenco delle imbarcazioni in armamento.
   - Atto di notorietà relativa al possesso della licenza di pesca della Società e/o dei singoli soci imprenditori ittici e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura.

   In caso di Consorzio, lo stesso potrà essere costituito esclusivamente da imprenditori ittici in possesso di RIP

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti :
   - di **non aver riportato**, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, **condanna** per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
   - del fatto che nei propri confronti **non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione** di cui all'art. 67 del D.Lgs.159/2011;
   - di essere in **possesso dei requisiti** di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ove applicabile;
   - di **non essere stati dichiarati delinquenti abituali**.

c) Il **Piano aziendale di Attività** di cui all'articolo 3.

d) Dichiarazione sostitutiva attestante la **disponibilità delle strutture e/o aree che verranno utilizzate per l'attività di ittiturismo** (atto di proprietà, donazione, contratto di affitto regolarmente registrato, concessione demaniale o altro atto idoneo probante nel caso non si disponga della proprietà degli immobili di cui all'articolo 4).

e) **Documentazione tecnica afferente le strutture e/o aree suddette**:
   - certificati catastali;
   - planimetrie, piante e prospetti con indicazione dei locali e/0 aree da destinare all'attività di ittiturismo, redatte da tecnico abilitato;
   - documentazione fotografica relativa ai locali e/0 aree da destinare ad ospitalità.

f) **Nel caso in cui l'imprenditore ittico non sia proprietario o concessionario dell'immobile**, dei locali o aree dedicati all'ittiturismo: dichiarazione a firma del proprietario di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ittiturismo, nonché alla realizzazione delle opere eventualmente necessarie e previste dal piano di attività.

g) Dichiarazione di **conformità degli immobili e delle strutture** a quanto previsto dalle presenti disposizioni, nonché di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e l'eventuale certificato di agibilità e di rispettare i regolamenti di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

h) In caso di somministrazione di alimenti e bevande, dichiarazione sostitutiva attestante l'adempimento dell'obbligo di notifica di inizio attività ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004, come da prescrizioni della DGR 411 del 21/4/2011.

3 Ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della legge 241/1990 e s.m.i., il Comune competente dovrà, nel termine di **sessanta giorni dal ricevimento della SCIA**:
   - accertare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati;
   - acquisire da parte della Regione, l'esito della verifica del fatto che l'imprenditore ittico utilizzi, per l'attività di ittiturismo, strutture (fabbricati, attrezzature o risorse), nella propria disponibilità e/o la propria imbarcazione, come previsto al precedente art. 3, comma 1.

4 Il **Comune** è tenuto, **entro i 5 giorni** dalla data di presentazione della SCIA di ittiturismo, a trasmetterne copia (con i relativi allegati) alla Regione per l'espressione del parere di cui al precedente comma 3 nonchéper la successiva registrazione nella Banca dati regionale dell'ittiturismo.

5 La **Regione rilascia il parere** di cui al precedente comma 3 **entro 10 giorni** dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 4 da parte del Comune.

Articolo 13
(Tenuta ed aggiornamento della Banca dati regionale dell'ittiturismo)

1 La Banca dati regionale dell'ittiturismo (di seguito denominata Banca dati) è predisposta su supporto informatico ed aggiornata dalla struttura regionale competente in materia di pesca marittima. La Banca dati contiene dati e informazioni identificativi degli imprenditori ittici che esercitano le attività di ittiturismo nonché gli elementi conoscitivi fondamentali relativi sia all'attività di pesca e/o acquacoltura sia alle attività di ittiturismo. In particolare, la Banca dati riporta:
   a) numero d'ordine progressivo e sigla regionale identificativa dell'imprenditore ittico operatore dell'ittiturismo, attribuita dalla Regione all'atto dell'inserimento dell'impresa nella Banca dati ;
   b) dati anagrafici e denominazione dell'impresa;
   c) codice fiscale e partita IVA;
   d) iscrizione al Registro Imprese di Pesca;
   e) ubicazione dell'azienda;
   f) dati catastali degli immobili o delle strutture destinate all'attività di ittiturismo:
   g) utilizzo di concessioni demaniali;
   h) data di presentazione della SCIA al Comune di competenza;
   i) estremi dei provvedimenti amministrativi di variazione, verifica, cancellazione, divieto di prosecuzione o altri provvedimenti;
   j) descrizione e dati identificativi dell'attività di ittiturismo: numero di posti letto (in camere e/o in unità abitative indipendenti), numero massimo di coperti giornalieri, degustazioni, attività didattica-ricreativa, nonché giorni di apertura e periodi di apertura;
   k) quanto altro necessario ed utile per l'efficiente gestione della Banca dati.

2 A seguito dell'inserimento nella Banca dati, la Regione comunica all'interessato e al Comune la sigla identificativa regionale attribuita nell'elenco regionale.

3 La modifica dei dati contenuti nella Banca dati ovvero la cancellazione è disposta dalla struttura regionale competente in materia di pesca marittima, su segnalazione del Comune, fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione.

Articolo 14
(Variazioni nell'esercizio dell'attività ittituristica)

1. L'imprenditore ittico è tenuto a comunicare al Comune eventuali **variazioni, diverse dal cambio di titolarità o la cessazione di attività** di cui al successivo articolo 16, entro 30 giorni dalla variazione medesima presentando:
   - esaustiva relazione integrativa a variazione del piano aziendale di attività;
   - dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, della sussistenza dei requisiti e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni;
   - copia della nuova documentazione di cui all'articolo 12 comma 2 relativa alle variazioni intervenute (es. - Atto di notorietà relativo al possesso della licenza di pesca per le nuove imbarcazioni e/o concessione demaniale marittima per finalità di acquacoltura , documentazione tecnica afferente gli immobili ecc.);
2. **In caso di variazioni sostanziali**, tra cui, a titolo esemplificativo:
   - variazioni negli immobili adibiti all'attività di ittiturismo. Si intendono variazioni negli immobili o fabbricati quelle connesse alla capacità ricettiva dei medesimi ivi compresi ampliamenti, riduzioni ovvero diversa localizzazione dell'attività;
   - variazioni nei seguenti limiti dell'attività di ittiturismo:
     a) numero dei posti letto;
     b) numero dei coperti per la ristorazione;
     c) numero dei giorni e/o del periodo di apertura dell'attività;

   il Comune, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, procede alle necessarie verifiche.
3. Ai fini dell'aggiornamento della Banca dati regionale, il Comune deve comunicare alla Regione ogni variazione intervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'imprenditore ittico.
4. L'imprenditore ha la possibilità, previa comunicazione al Comune, di sospendere, per limitato periodo di tempo, le proprie attività di ittiturismo, fatta salva la garanzia di apertura minima annuale di 45 giorni.

Articolo 15
(Cambio titolarità e cessazione dell'attività)

1. Il **trasferimento della titolarità** di un'impresa di ittiturismo è consentito purché il **subentrante presenti domanda** al Comune, compilando una nuova SCIA corredata della documentazione prevista all'art 13 al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di ittiturismo.
2. Ai fini dell'aggiornamento della Banca dati regionale dell'ittiturismo il trasferimento della titolarità di un'impresa di ittiturismo è considerata nuova iscrizione. L'attività associata all'imprenditore ittico cedente verrà considerata cessata.
3. In ogni caso, l'imprenditore ittico che cessi la propria attività è tenuto a comunicarlo al Comune competente, entro 30 giorni dalla cessazione.
4. Il Comune comunica tempestivamente alla Regione il trasferimento della titolarità e/o la cessazione inviando copia della relativa documentazione per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 16
(Vigilanza e controllo)

1 Fatta eccezione per le verifiche di competenza della Regione di cui all'articolo 16 della l.r. 37/2007, la vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni e delle norme di legge, sono esercitate dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti, ai sensi del medesimo articolo 16 della l.r. 37/2007.

2 I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici almeno ogni tre anni e a trasmettere alla Regione annualmente una relazione che evidenzi l'attività di controllo svolta direttamente o da altri soggetti competenti. In caso di mancato adempimento dei compiti di controllo attribuiti al Comune la Regione esercita il potere sostitutivo.

TITOLO IV
(Disposizioni finali)

Articolo 18
(Disposizioni finali)

1 Alla predisposizione dei modelli di domande, dichiarazioni ed ogni altro documento necessario alle esigenze di funzionamento delle presenti disposizioni, provvedono direttamente le strutture regionali e comunali responsabili dei procedimenti amministrativi.

Allegato 1

LIMITI ALL'ATTIVITÀ D'ITTITURISMO

Tabella A – Limiti all'attività d'ittiturismo.

Posti letto in camere/unità abitative	Coperti a pasto (servizio al tavolo)	Coperti al giorno (servizio al tavolo)	Piatti al giorno (take-away)	Giornate minime annue apertura
12	65	130	390	45

- - - - - @ - - - @@@ - - - - @ - - - - @@@ - - - @@ - - -

Allegato 2

Disposizioni igienico sanitarie
per la preparazione e somministrazione di alimenti

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni[1]:
   a. **"alimento"** o **"prodotto alimentare"** qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEEe 98/83/CE;
   b. **"legislazione alimentare"**, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
   c. **"rischio"**, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
   d. **"pericolo"** o **"elemento di pericolo"**, agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute
   e. **"fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione"**, qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;
   f. **"produzione primaria"**, tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
   g. **"consumatore finale"**, il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare
   h. "**molluschi bivalvi**": i molluschi lamellibranchi filtratori;
   i. "**produttore di molluschi bivalvi**": la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato;
   j. "**prodotti della pesca**": tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi,

[1] Definizioni tratte da: Reg. (CE) 178/2002, Reg. (CE) 852/2004, Reg. (CE) 853/2004.

rettili e rane), selvatici o di allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali;

k. "**prodotti della pesca freschi**": i prodotti della pesca non trasformati, interi o preparati, compresi i prodotti imballati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subito alcun trattamento diverso dalla refrigerazione, inteso a garantirne la conservazione;

l. "**prodotti della pesca preparati**": i prodotti della pesca non trasformati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura e la tritatura;

m. "**prodotti della pesca trasformati**": i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di prodotti della pesca o dall'ulteriore trasformazione di detti prodotti trasformati;

n. "**prodotti d'origine animale**":
- alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue;
- molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;
- altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo;

o. "conserve": prodotti alimentari confezionati in contenitori ermetici che si mantengono a lungo a temperatura ambiente o a basse temperature (prodotti, sterilizzati, congelati, liofilizzati o addizionati con sostanze conservanti);

p. **"semiconserve"** Prodotti alimentari conservati la cui stabilità nel tempo, oltre che dal processo di conservazione adottato, è limitata dalle condizioni ambientali (basse temperature, mantenimento in atmosfera controllata;

q. "**contaminazione**": la presenza o l'introduzione di un pericolo;

p. "**acqua potabile**": l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 recepita con il Dlgs. N.31 del 02 febbraio 2001 e ss.mm.ii., sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

q. "**confezionamento**": il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;

r. "**imballaggio**": il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;

s. **"commercio al dettaglio":** la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso";

t. ***"*livello *(ambito)* locale*"***: viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

u. **"analisi dei pericoli e punti critici di controllo"**: gli operatori del settore alimentare devono predisporre**,** attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analisi dei pericoli e controllo dei punti critici). Le procedure devono prevedere l'identificazione dei pericoli del processo produttivo/operativo, la loro valutazione in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa e l'adozione di misure idonee a prevenirli e controllarli. Tali procedure devono essere documentate e registrate al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure previste per il controllo dei pericoli per l'alimento. Tali atti devono essere aggiornati in presenza di variazioni del processo produttivo.

v. "degustazione": consiste nella somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o al di fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali preparati in precedenza presso la sede dell'azienda, ivi compresa la mescita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come la somministrazione di un pasto, seppure di ridotta entità.

w. **"Nave, imbarcazione, natante"**: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua (e quindi abilitata alla navigazione ed iscritta al Registro del compartimento di competenza), anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in

maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.[1]

x. **"Galleggiante" "Struttura galleggiante":** struttura, ancorché posta in acqua e ormeggiata, non iscritta al Registro del compartimento di competenza e quindi non abilitata alla navigazione.

Articolo 2
(Notifica di inizio attività e variazione di attività)

1. L'operatore che intende avviare attività di ittiturismo che preveda la somministrazione e/o la cessione a terzi di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tale attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

2. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004) avviene tramite il modello previsto della Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 411 del 21/04/2011. Con la presentazione della notifica di inizio attività ai fini della registrazione l'operatore autocertifica il possesso dei requisiti igienico – strutturali previsti dalla vigente normativa.

3. La notifica di inizio attività qualora comprenda l'utilizzo di strutture galleggianti deve essere accompagnata dalla planimetria del galleggiante dalla documentazione attestante l'avvenuta cancellazione dal registro Navale, ove già iscritto, nonché dall'autorizzazione della competente autorità marittima circa gli usi richiesti .

4. Ogni modifica significativa successiva all'inizio della attività è soggetta a contestuale notifica ai sensi del Regolamento CE 852/2004, come previste nella parte II del modulo della notifica di inizio attività ai fini della registrazione (Notifica delle variazioni successive all'inizio attività) di cui alla suddetta DGR 411/2011.

5. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione e le successive notifiche sono presentate al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio e l'inizio della attività è contestuale alla sua presentazione

Articolo 3
(Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti)

1. Nell'ambito delle strutture per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo deve essere individuato un locale di somministrazione di dimensioni proporzionali al numero dei coperti consentiti, con aerazione sufficiente e dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti ove necessario.

2. Nei casi in cui non si disponga di un locale per la somministrazione, è consentito l'uso di spazi esterni prossimi ai locali di preparazione, adeguatamente protetti da intemperie e da pericoli di contaminazione.

3. I pasti, le colazioni e le merende in nessun caso possono essere consumati all'interno della cucina o del laboratorio.

4. Le strutture galleggianti, utilizzate per la somministrazione di pasti, devono essere conformi ai requisiti di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004, Allegato II, cap. I, salvo per i locali di preparazione dei pasti eventualmente presenti sul galleggiante stesso disciplinati ai sensi del successivo art. 5.

5. Per quanto non espressamente specificato si rimanda al Reg. CE 852/2004 allegato II e successive modificazioni.

[1] artt. 136 e 137 Codice della Navigazione

Articolo 4
(Degustazione prodotti aziendali)

1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina , anche in spazi all'aperto o nell'ambito di manifestazioni al di fuori dell'azienda, in quest'ultimo caso previa notifica come previsto dalla DGR 411/2011.

2. In ogni caso e soprattutto quando venga utilizzato uno spazio all'aperto, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

3. Per la preparazione degli alimenti per le degustazioni possono essere utilizzati il laboratorio aziendale, la cucina individuata ai sensi delle presenti disposizioni.

4. Dovrà essere previsto l'utilizzo di stoviglie monouso o di attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie destinate alla degustazione. Devono essere assicurate, se necessario, corrette modalità di trasporto, conservazione ed esposizione nel rispetto dei principi e delle norme di corretta prassi igienica.

Articolo 5
(Locali cucina dedicati alla preparazione dei pasti)

1. Nell'azienda di ittiturismo che prevede attività di ospitalità, preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola, i locali destinati alle preparazioni degli alimenti possono:

a) a terra, coincidere con la cucina domestica, intesa come cucina di un immobile che deve possedere le caratteristiche di cui all'articolo 5 "Disposizioni attuative per l'esercizio delle attivita' di ittiturismo" e può essere diverso da quello dove risiede l'imprenditore.
Per quanto non espressamente previsto dal succitato articolo 5 delle Disposizioni attuative dovranno essere posseduti i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo;

b) a bordo di galleggianti, coincidere con un locale ricavato a bordo della struttura.
In tale casistica la preparazione dei pasti a bordo di strutture galleggianti deve avvenire durante la giornata della loro somministrazione, risultando preclusa la preparazione con largo anticipo di semilavorati complessi, quali ad esempio ripieni e semiconserve, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 6, comma 1.

Entrambe le tipologie di locale dovranno essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal reg. Ce 852/2004 allegato II capitolo I

2. L'azienda di ittiturismo che prevede l'attività di preparazione e somministrazione di pasti per un numero superiore a 10 posti a tavola dovrà essere dotata di specifico locale cucina rapportato al numero di pasti preparati, ben areato e illuminato, anche ubicato su struttura galleggiante purché in possesso dei requisiti specifici previsti dall'Allegato II capitoli 1 e 2 del Regolamento CE 852/04 e da quanto indicato nelle presenti disposizioni. Tale locale può essere utilizzato dall'imprenditore anche per la preparazione di pasti per autoconsumo.

Articolo 6
(Utilizzo dei locali cucina per la produzione di alimenti)

1. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 1 è **consentita la salagione di 50 kg/settimana complessivi** di prodotto fresco (acciughe, sardine, ecc)

2. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5, comma 2 è consentita, oltre a quanto previsto al comma 1, la **preparazione in quantità non superiori a 50 Kg/settimana di prodotti freschi della pesca**, dell'acquacoltura e molluschi bivalvi da destinare alla vendita diretta. Questo limite non si applica alla lavorazione di prodotti destinati alla somministrazione nell'ambito dell'attività di ittiturismo.

3. **Le lavorazioni dovranno essere svolte rigorosamente in tempi separati tra di loro e dalla preparazione e cottura dei pasti**.

4. **Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettili ed altra attrezzatura utilizzata.**

5. Gli alimenti possono essere destinati **esclusivamente alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale**.

6. L'operatore è tenuto a tenere aggiornato un apposito registro riportante i quantitativi di prodotto primario da destinare alla trasformazione e le giornate di produzione.

Articolo 7
(Laboratori per la produzione di alimenti)

1. Qualora sia prevista la preparazione di quantitativi superiori a quelli indicati all'articolo 6 e/o per la successiva commercializzazione anche a terzi in ambito locale questa potrà essere effettuata esclusivamente in appositi locali diversi dalla cucina e individuati nella planimetria unita alla notifica di inizio attività. Con riferimento alle linee guida applicative dei Regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004 nonché alle linee guida sui prodotti della pesca la preparazione è comunque limitata a:
   - **100 kg/settimana per acciughe e sardine fresche se destinate alla salagione, e**
   - **100 kg/settimana per altri prodotti freschi se destinati ad altre preparazioni/trasformazioni.**

2. I locali destinati alle operazioni di cui sopra devono possedere i requisiti minimi strutturali previsti dalle presenti disposizioni e dal Reg. CE 852/04.

3. **Più lavorazioni possono avvenire in un unico locale purché effettuate in tempi separati.**

4. **Ogni ciclo di lavorazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettili ed altra attrezzatura utilizzata.**

5. L'operatore è tenuto a tenere aggiornato un apposito registro riportante i quantitativi di prodotto primario da destinare alla trasformazione e le giornate di produzione.

Articolo 8
(Locali adibiti a servizi igienici)

1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione, stoccaggio e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:
   a. pareti e pavimenti disinfettabili;
   b. fornitura di acqua potabile, calda e fredda;
   c. lavelli provvisti di comando non manuale, distributori automatici di sapone e di sistema igienico di asciugatura.

2. Devono essere a disposizione separatamente :
   a. servizi igienici funzionali al locale cucina in uso agli operatori alimentari.
   b. servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione e/o all'area attrezzata ad uso degli avventori

3. Qualora i locali destinati alla preparazione di pasti siano quelli identificati all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), il servizio di cui al secondo comma, lettera a), può essere identificato con quello in dotazione all'abitazione dell'imprenditore ittico, o con un altro, purché ragionevolmente vicino all'area attrezzata per la preparazione dei pasti,

4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), possono identificarsi con quelli delle camere solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e che queste siano ragionevolmente vicini alla sala da pranzo

5. Nel caso di utilizzo esclusivo di galleggianti il requisito di cui al Regolamento (CE) n. 852/2004, Allegato II, cap. I, punto 3., si intende soddisfatto qualora nell'area di ormeggio sussista la possibilità di utilizzare servizi igienici per il personale idoneamente attrezzati , formalmente nella disponibilità dell'imprenditore ittico e posti sotto il suo diretto controllo.

6. In caso di ristorazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici per gli avventori. Questi devono essere ragionevolmente vicini all'area attrezzata per la somministrazione

Articolo 9
(Locali adibiti a spogliatoio)

1. Per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è necessaria la presenza all'interno dell'attività di ittiturismo di installazioni adeguate adibite a spogliatoio, che possono coincidere con l'antibagno del servizio igienico previsto dall'art. 8, secondo comma lettera b) opportunamente attrezzate con armadietti a doppio scomparto lavabili e disinfettabili.

2. Qualora le caratteristiche strutturali o gli spazi a disposizione non consentano l'individuazione di uno specifico locale può essere ritenuta sufficiente un'area adeguatamente separata all'interno di uno spazio polifunzionale.
   E' fatto divieto di utilizzare a tale scopo locali di produzione, trasformazione o manipolazione degli alimenti.

3. Qualora la cucina domestica o quella della struttura galleggiante venga utilizzata come locale di preparazione pasti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e quindi il locale sia riconducibile all'interno dell'abitazione dell'operatore di ittiturismo, o della struttura galleggiante si possono utilizzare come spogliatoio anche locali dell'abitazione stessa o della struttura galleggiante, purché diversi da quelli destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati.

Articolo 10
(Rifornimento Idrico)

1. Per quanto indicato dal Cap VII dell'allegato II del Reg CE 852/2004 dovrà essere garantito all'interno dell'attività di ittiturismo il rifornimento di acqua potabile destinata al consumo umano rispondente ai parametri individuati dal D.Lvo 2 febbraio 2001 n. 31.

Articolo 11
(Autocontrollo e procedure)

1. Gli operatori dell'ittiturismo predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 852/2004.

2. La/le procedura/e di cui al comma precedente riguardano almeno i seguenti aspetti:
   a. pulizia e disinfezione;
   b. disinfestazione/derattizzazione;
   c. formazione del personale;
   d. congelazione/scongelazione degli alimenti (ove effettuata);
   e. confezionamento sottovuoto degli alimenti (ove effettuato);
   f. preparazione di prodotti preparati e trasformati, conserve e semi-conserve comprensive dei trattamenti applicati ai fini del controllo dei rischi microbiologici;
   g. igiene e comportamento del personale;
   h. rifornimento idrico;
   i. ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (ove necessario);
   j. gestione rifiuti alimentari .

3. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari.

4. Qualora la lavorazione sia finalizzata alla cessione diretta al consumatore, ad esercizi di vendita al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, sui prodotti confezionati deve essere apposta un'etichetta come previsto dalla normativa vigente in materia di **etichettatura**.

5. Nelle attività di ittiturismo l'adozione, per le fasi ove applicabile, di **Manuali di corretta prassi igienica di categoria** approvati ai sensi dei Regolamenti Comunitari è alternativa alla predisposizione delle procedure permanenti basate sui principi dell'HACCP, fermo restando che dovrà essere mantenuta presso l'ittiturismo idonea documentazione al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

Articolo 12
(Preparazione e somministrazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura da consumarsi crudi o praticamente crudi)

1. Gli operatori:
   - ✓ **non devono accettare o utilizzare prodotti contaminati**, o prodotti della pesca e/o acquacoltura che si può ragionevolmente presumere che siano contaminati da parassiti;
   - ✓ devono eseguire **controlli visivi per la ricerca dei parassiti**, con le modalità previste dal Reg. (CE) n. 2074/2005 (allegato II cap. 1 - sez. 2).

2. **Qualora non siano utilizzate materie prime congelate**, al fine di prevenire le parassitosi ittiche trasmissibili all'uomo, gli operatori devono sottoporre i prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, da consumarsi crudi o praticamente crudi, ad un **trattamento di congelamento preventivo**, così come previsto dall'Allegato III Sezione VIII cap. III lettera D del Reg. (CE) n. 853/2004 e s.m.i.
   In particolare gli operatori devono assicurarsi che le materie prime crude o il prodotto finito siano sottoposti a tale trattamento in modo da uccidere i parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori.

3. Per una corretta ed igienica esecuzione del trattamento preventivo gli operatori devono provvedere a:
   a) **abbattere rapidamente la temperatura ad almeno - 20 °C, o a - 35 °C**, mediante l'uso di un apparecchio abbattitore o di un impianto di congelamento riservato e dedicato all'abbattimento, sottoposto a regolari operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione, in grado di assicurare il congelamento rapido dei prodotti della pesca e/o acquacoltura, e comunque distinto e separato dall'impianto di stoccaggio dei prodotti della pesca e/o acquacoltura o di altre sostanze alimentari congelate;
   b) **conservare i prodotti** della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, abbattuti e ormai congelati, in idonei impianti frigoriferi in grado di mantenere la temperatura **a - 20 °C per un tempo non inferiore a 24 ore**, o in alternativa ad almeno **- 35 °C per un tempo non inferiore a 15 ore**, identificandoli adeguatamente mediante l'apposizione, sul contenitore e/o sull'involucro protettivo, di indicazioni utili ad individuare inequivocabilmente la matrice alimentare, la data di immissione nell'impianto e la data indicante il termine massimo di conservazione;
   c) **osservare i tempi di conservazione dei prodotti** della pesca e/o acquacoltura, derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi e sottoposti a trattamento preventivo di congelamento, determinati in funzione delle specifiche esigenze d'uso e del frequente e ragionevole rinnovamento delle scorte ed indicativamente individuabili in giorni dieci. Oltre tale termine, il prodotto deve intendersi "congelato" a tutti gli effetti, e pertanto oggetto delle previste disposizioni in materia di informazione al consumatore;
   d) procedere allo scongelamento preferibilmente mediante l'esposizione in impianto frigorifero in grado di mantenere condizioni di bassa temperatura corrispondente a quella del ghiaccio di fusione (+ 2 °C). A tal fine è opportuno provvedere ad estrarre i prodotti della pesca e/o acquacoltura dal congelatore con il necessario anticipo rispetto alla fase d'uso. In altri casi è comunque possibile abbreviare i tempi, procedendo allo scongelamento in acqua fredda corrente, mantenendo i prodotti della pesca nei loro involucri protettivi al fine di evitare un eccessivo dilavamento. E' comunque vietato lo scongelamento a temperatura ambiente;
   e) utilizzare i prodotti della pesca e/o acquacoltura scongelati entro 24 ore senza ricongelare.

   4) L'operatore predispone attua e mantiene una specifica **procedura documentata** che stabilisca i principi, i criteri e le modalità fondamentali **per il controllo e la gestione del rischio della presenza di parassiti** e di sopravvivenza degli stessi nei seguenti prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura derivati da pesci pinnati e da molluschi cefalopodi, ed in particolare per :

- i prodotti della pesca da consumarsi crudi o praticamente crudi;

- i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento praticato (ad es. affumicatura a freddo) non garantisce l'uccisione dei parassiti vivi.

5) Per un'adeguata **informazione ai consumatori**, deve essere espressamente indicato sul menù che i prodotti della pesca e/o acquacoltura da consumarsi crudi o praticamente crudi sono stati sottoposti ai trattamenti specifici previsti dai regolamenti comunitari. Per corretta informazione sul trattamento può essere utilizzata la dicitura: **"conforme alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 853/2004, all. III, sezione VII capitolo 3, lettera D, punto 3"**. Così come indicato all'art.68 del Reg. (UE) n. 404/2011 sui tali prodotti della pesca e dell'acquacoltura, precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, nel menù non deve esse essere indicato il termine "scongelato".

Articolo 13
(Conservazione e somministrazione di molluschi bivalvi vivi)

1. I **molluschi bivalvi vivi** devono essere conservati in frigorifero o banchi espositori realizzati in materiali impermeabili, lavabili e disinfettabili, corredati da dispositivi idonei ad evitare il contatto con l'acqua intervalvare ceduta.

2. Gli impianti di cui al punto precedente devono garantire la conservazione alla temperatura eventualmente indicata dal produttore e comunque tale da non pregiudicare la sicurezza alimentare e la vitalità dei molluschi bivalvi vivi.

3. E' consentito l'utilizzo di ghiaccio come modalità di conservazione, purché prodotto con acqua potabile e a condizione che non venga posto a diretto contatto con i molluschi bivalvi vivi.

4. **E' vietata ogni forma di reimmersione o di aspersione con acqua**.

5. Le etichette apposte dal produttore su ogni confezione o imballaggio di molluschi bivalvi vivi utilizzati nell'attività di ittiturismo devono essere conservate per almeno 60 giorni.

6. Le norme del presente articolo si applicano anche agli echinodermi (**ricci di mare**), tunicati (**limoni di mare**) e gasteropodi (**lumachini, murici, ecc.)** vivi con eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Articolo 14
(Congelazione/scongelazione degli alimenti)

1. L'attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l'impiego del freddo, è consentita a condizione che:
   a. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelazione con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;
   b. l'ittiturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscano il raggiungimento della temperatura di congelazione (indicativamente -18°C a cuore del prodotto) e il mantenimento con attrezzature idonee;
   c. gli alimenti congelati siano protetti tramite confezionamento con materiale appropriato quale sacchetti, film plastici, contenitori, ecc. il cui uso è consentito per gli alimenti; le confezioni riportino almeno la denominazione del prodotto, la data di congelazione, la provenienza.
   d. L'utilizzo di alimenti congelati nella preparazione dei pasti deve essere espressamente indicato nel menù.

2. Indicativamente per i prodotti della pesca e/o acquacoltura è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

a. **osservare i tempi di conservazione dei prodotti congelati,** determinati in funzione delle specifiche esigenze e del frequente e ragionevole rinnovamento delle scorte ed indicativamente individuabili in **due mesi**;
b. procedere allo scongelamento preferibilmente mediante l'esposizione in impianto frigorifero in grado di mantenere condizioni di bassa temperatura corrispondente a quella del ghiaccio di fusione (2 °C). A tal fine è opportuno provvedere ad estrarre i prodotti dal congelatore con il necessario anticipo rispetto alla fase d'uso. In altri casi è comunque possibile abbreviare i tempi, procedendo allo scongelamento in acqua fredda corrente, mantenendo i prodotti nei loro involucri protettivi al

fine di evitare un eccessivo dilavamento. E' comunque vietato lo scongelamento direttamente dal congelatore a temperatura ambiente.

c. **Utilizzare i prodotti scongelati entro 24 ore senza ricongelare**.

3. Per tutti gli altri prodotti utilizzati è opportuno che siano rispettati i seguenti tempi massimi di conservazione:
   - carni: **bovine 9 mesi, suine 4 mesi, vitello 6 mesi; pollame 6 mesi, coniglio 4 mesi**;
   - frattaglie: **3 mesi**;
   - ortaggi, legumi:**12 mesi**;
   - pasta fresca: **2 mesi**;
   - dolci cotti: **3-4 mesi**.

Articolo 15
(Confezionamento sottovuoto)

1. L'attività di conservazione degli alimenti tramite la tecnica del sottovuoto è consentita a condizione che:
   a. vi siano le attrezzature idonee;
   b. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura;
   c. i prodotti alimentari siano confezionati con materiale appropriato consentito per gli alimenti e riportanti sulla confezione almeno la denominazione del prodotto, la data di confezionamento, la provenienza;

Articolo 16
(Formazione)

1. Il **titolare dell'ittiturismo** , in quanto responsabile della elaborazione e della gestione delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Reg CE 852/2004, e gli **addetti alla manipolazione** degli alimenti devono essere in possesso di adeguata e documentata formazione in materia di sicurezza alimentare somministrata ai sensi dalla D.G.R. n. 793/2012."

Articolo 17
(Trattamento scarti)

1. Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, all'attività di ristorazione prevista nell'ambito dell'ittiturismo si applicano le norme previste dal regolamento 852/04.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.09.2014 N. 1163

Attuazione della l.r. 19/2012: approvazione del sistema di identificazione della ristorazione regionale "Liguria Gourmet" e del protocollo d'intesa tra Regione e il Sistema camerale.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO l'art. 7, ad oggetto "*tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale*" della legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 che stabilisce che la Regione, d'intesa con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito Camere di Commercio:

- promuove la creazione di un sistema d'identificazione delle imprese esercenti l'attività di ristorazione operanti nel territorio regionale, che somministrano un "menù tipico regionale", secondo le tradizioni enogastronomiche locali, comprensivo dell'offerta di vini e di oli d'oliva liguri a denominazione d'origine riconosciuta;
- definisce le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, i requisiti e le procedure per la registrazione nel sistema d'identificazione, gli obblighi delle imprese, le attività di controllo da parte delle stesse Camere di commercio e le fattispecie che comportano la revoca della registrazione;

VISTI altresì i seguenti provvedimenti:

- il protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 1205 del 10/11/2006 e stipulato in data 20 novembre 2006 ad oggetto "*approvazione del Protocollo tra Regione Liguria e Unioncamere Liguria, in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole regionali*";
- il Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria per annualità 2014, approvato con DGR n. 1715 del 20 dicembre 2013;

PRESO ATTO che il suddetto Piano ha previsto, tra l'altro, azioni per lo sviluppo della filiera corta e in particolare interventi per il lancio e la promozione del sistema d'identificazione della "ristorazione tipica regionale" in attuazione della citata l.r. 19/2012;

ATTESO che la Regione Liguria e il Sistema camerale perseguono obiettivi comuni di promozione e di sviluppo dell'agricoltura ligure e del suo territorio, quali:

- promuovere e valorizzare le produzioni agricole regionali al fine di rafforzare l'immagine di tipicità e di qualità dell'agricoltura ligure, come elemento identificativo della regione, capace di coniugare territorio ed enogastronomia con tradizioni, cultura e valori;
- introdurre e diffondere i sistemi di certificazione di origine e di qualità;
- orientare il consumatore verso un consumo consapevole;
- organizzare e attuare azioni di valorizzazione e di promozione dell'agricoltura e dell'enogastronomia ligure in Italia e all'estero;
- favorire lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli;
- rafforzare il ruolo di indirizzo e di coordinamento organizzativo e gestionale dell'intervento pubblico a livello regionale;
- individuare e condividere le iniziative promozionali e di valorizzazione più idonee, in base al principio della concertazione con i soggetti interessati, pubblici e privati;
- promuovere iniziative finalizzate ad incrementare il movimento turistico attraverso il turismo enogastronomico;

RITENUTO nell'ambito degli interventi di promozione e di sviluppo della filiera corta, consolidare il rapporto di collaborazione tra Regione e il Sistema Camerale al fine di qualificare e valorizzare la ristorazione regionale e più in generale l'offerta enogastronomica e turistica della Liguria, in particolare attraverso la creazione di un apposito sistema di identificazione, come previsto dalla citata l.r. 19/2012;

CONSIDERATO che i soggetti, che intendono aderire volontariamente al sistema d'identificazione della ristorazione tipica regionale in attuazione della citata l.r. 19/2012, sono identificati in maniera univoca come segue:

- dal marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet" (allegato n. 2), di proprietà della Regione Liguria e di Unioncamere Liguria, che provvedono a dare in licenza d'uso il marchio stesso alle Camere di Commercio di Imperia, Savona, Genova e la Spezia, con diritto di sub licenza;
- dal marchio d'impresa, rappresentato dal Logo di cui all'allegato 3, di proprietà della Camera di Commercio di Genova, che provvede agli adempimenti connessi alla registrazione e al deposito del marchio nonché a dare in licenza il marchio stesso a Regione Liguria, a Unioncamere Liguria e alle Camere di Commercio di Imperia, Savona e La Spezia con diritto di sub licenza nei confronti dei soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo geografico;

VISTO lo schema di protocollo d'intesa e i relativi documenti attuativi, predisposti dalla struttura regionale

competente e dal Sistema camerale, finalizzati a creare e attuare il sistema d'identificazione della ristorazione regionale "Liguria Gourmet" in attuazione della citata l.r. 19/2012; documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parti integranti e necessari;

CONSIDERATO che, come definito all'art. 6 dell'allegato protocollo d'intesa, la Regione istituisce un Comitato tecnico per l'attuazione del sistema d'identificazione "Liguria Gourmet";

SENTITE le Organizzazioni di categoria, in rappresentanza del settore agricolo e della ristorazione;

RITENUTO pertanto necessario in attuazione della citata l.r. 19/2012 di approvare:

- lo schema di protocollo d'intesa, tra Regione Liguria, Unioncamere Liguria e Camere di Commercio di Imperia, Savona, Genova e la Spezia (allegato n. 1);
- il sistema d'identificazione della ristorazione tipica regionale, rappresentato dal marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet" (allegato n. 2) e dal marchio d'impresa (Logo) di cui all'allegato n. 3;
- lo schema di regolamento d'uso di "Liguria Gourmet" (allegato n. 4), che individua i requisiti dei soggetti aderenti, le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, le modalità per la richiesta, la concessione e l'utilizzo del Marchio, gli obblighi delle imprese, le attività di controllo e le fattispecie che comportano la sospensione o la revoca della registrazione;
- lo schema di manuale tecnico (allegato n. 5) che definisce le modalità tecnico operative dell'uso del marchio "Liguria Gourmet", al fine di garantire un'immagine omologata del marchio in termini promozionali e di comunicazione;

ATTESO che il suddetto Regolamento d'uso ed i relativi documenti operativi dovranno essere adottati da ciascuna Camera di commercio con propria deliberazione.

RITENUTO di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo di:

– registrare e depositare la domanda di registrazione del marchio "Liguria Gourmet" ai sensi del D.Lgs.10/02/2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale";
– provvedere, d'intesa con Unioncamere Liguria, ai relativi oneri finanziari per quanto attiene il presente provvedimento (tassa di registrazione, diritti di segreteria, marche da bollo, etc.) con i fondi già impegnati a favore di Unioncamere Liguria sul capitolo 6807 esercizio 2013 con DGR n 1715 del 20/12/2013 per l'attuazione del citato Piano promozionale 2014;
– costituire, con proprio atto, il sopracitato Comitato tecnico, come previsto all'art. 6 del protocollo d'intesa;
– approvare, con proprio atto, eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni tecniche al Regolamento d'uso e successivi documenti attuativi, sentito il Comitato tecnico;

DATO ATTO che il Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando o suo delegato provvederà alla sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui sopra, con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241/1990;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

per i motivi più estesamente in premessa indicati:

1) di approvare, ai sensi della legge regionale 30/04/2012, n. 19, lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio di Genova, la Spezia, Savona e Imperia, documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria (allegato n. 1).
2) di stabilire che alla sottoscrizione del documento d'intesa procederà per la Regione Liguria il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241/1990.
3) di approvare il sistema d'identificazione della ristorazione tipica regionale, rappresentato dal marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet" (allegato n. 2) e dal marchio d'impresa (allegato n 3);
4) di approvare lo schema di regolamento d'uso del marchio collettivo geografico (allegato n. 4) e lo schema di manuale tecnico (allegato n. 5).
5) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo al compimento degli atti tecnici, amministrativi e finanziari, per quanto attiene il presente provvedimento, compreso la registrazione e il deposito del marchio "Liguria Gourmet", così come meglio precisato in premessa.
6) di dare atto che le spese a carico della Regione Liguria trovano copertura nei fondi già impegnati sul capitolo 6807 esercizio 2013 per l'attuazione del Piano delle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari - annualità 2014, approvato con DGR n. 1715/2013;

AVVERSO il presente atto si può presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO n. 1

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
TRA REGIONE LIGURIA e SISTEMA CAMERALE
PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA D'IDENTIFICAZIONE DELLA RISTORAZIONE REGIONALE "LIGURIA GOURMET"

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____

TRA

- Regione Liguria, con sede in Genova Via Fieschi 15, C.F. 00849050109, rappresentata dal Presidente Claudio Burlando, a ciò autorizzato in forza della DGR n. __ del _____ di cui al presente provvedimento,

E

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi, 4 C.F./P.IVA 00796640100, rappresentata dal Presidente Paolo Cesare Odone, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia con sede in Imperia, Via T. Schiva, 29 C.F./P.IVA 00323900084, rappresentata dal Presidente Franco Amadeo, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona con sede in Savona Via Quadra Superiore 16 C.F./P.IVA 80005410099, rappresentata dal Presidente Luciano Pasquale, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia con sede in La Spezia, Piazza Europa 16, C.F./P.IVA 00224630111, rappresentata dal Presidente Gianfranco Bianchi, domiciliato per la funzione presso la sede della Camera di Commercio

E

- Unioncamere Liguria con sede in Genova Via San Lorenzo 15/1 C.F./P.IVA 80030310108, rappresentata dal Presidente Paolo Cesare Odone, domiciliato per la funzione presso la sede di Unioncamere Liguria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

RICHIAMATO l'art. 7, ad oggetto "*tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale*", della legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 che stabilisce che la Regione, d'intesa con le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito Camere di Commercio:

- promuove la creazione di un sistema volontario d'identificazione delle imprese esercenti l'attività di ristorazione operanti nel territorio regionale che somministrano un "menù tipico regionale", secondo le tradizioni enogastronomiche locali, comprensivo dell'offerta di vini e di oli d'oliva liguri a denominazione d'origine riconosciuta;
- definisce le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, i requisiti e le procedure per la registrazione nel sistema d'identificazione, gli obblighi delle imprese, le attività di controllo da parte delle stesse Camere di Commercio e le fattispecie che comportano la revoca della registrazione;

VISTO il protocollo d'intesa tra Regione e Unioncamere Liguria, approvato con DGR n. 1205 del 10/11/20106 e stipulato in data 20 novembre 2006, in materia di qualificazione, valorizzazione, promozione e tutela delle produzioni agricole regionali;

VISTE le strategie del Sistema camerale per le produzioni agroalimentari di qualità anche nell'ambito delle azioni rivolte alla valorizzazione del "Made in Italy";

RICHIAMATO altresì il provvedimento n. 185 del 16 giugno 2008, assunto dalla Giunta della Camera di Commercio di Genova, avente per oggetto "Progetto Genova Gourmet: esaltare l'eccellenza della ristorazione genovese con un marchio che si lega ai piatti della tradizione", con cui sono stati approvati:

- il progetto "Genova Gourmet" per la valorizzazione della ristorazione genovese attraverso un marchio collettivo geografico che si lega ai piatti della tradizione;
- il regolamento d'uso del Marchio Collettivo Geografico "Genova Gourmet", l'Elenco dei Piatti Tradizionali "Genova Gourmet", i relativi ingredienti e la Lista dei Vini DOC e IGT Liguri;

PRESO ATTO che a seguito del suddetto provvedimento n. 185/2008 la Camera di Commercio di Genova ha provveduto a

- predisporre il piano dei controlli;

– depositare in data 07/08/2008 presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della Camera di Commercio di Genova, il marchio collettivo grafico "Genova Gourmet" ed il correlato regolamento d'uso con il Nr. GE2008C000377;

CONSIDERATO che in data 28/09/2010 è stato completato l'iter di registrazione del suddetto marchio collettivo con l'attribuzione del numero 0001347171;

CONSIDERATO che Unioncamere nazionale ed il Sistema Camerale hanno promosso il marchio "Q" di Quality, per promuovere il turismo di qualità e l'ospitalità italiana, nonché certificare l'offerta di servizi di qualità nella ristorazione italiana;

ATTESO che la Regione Liguria e il Sistema camerale perseguono i seguenti obiettivi comuni di promozione e di sviluppo dell'agricoltura ligure e del suo territorio:

– promuovere e valorizzare le produzioni agricole regionali al fine di rafforzare l'immagine di tipicità e di qualità dell'agricoltura ligure, come elemento identificativo della nostra Regione capace di coniugare territorio ed enogastronomia con tradizioni, cultura e valori;
– introdurre e diffondere i sistemi di certificazione di origine e di qualità;
– orientare il consumatore verso un consumo consapevole;
– organizzare e attuare azioni di promozione per favorire l'immagine dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dell'enogastronomia, del turismo e della ristorazione ligure di qualità in Italia e all'estero;
– favorire lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agricoli, ittici ed agroalimentari al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli;
– rafforzare il ruolo di indirizzo e di coordinamento organizzativo e gestionale dell'intervento pubblico a livello regionale;
– individuare e condividere le iniziative promozionali e di valorizzazione più idonee, in base al principio della concertazione con i soggetti interessati, pubblici e privati;
– promuovere iniziative finalizzate ad incrementare il movimento turistico attraverso il turismo enogastronomico;

RITENUTO in particolare nell'ambito degli interventi a favore della filiera corta, consolidare il rapporto di collaborazione tra Regione e il Sistema camerale al fine della qualificazione della ristorazione regionale e più in generale dell'offerta enogastronomica e turistica;

PRESO ATTO della disponibilità della Camera di Commercio di Genova di concedere la licenza d'uso del marchio d'impresa (Logo), di cui allegato n. 3, di proprietà camerale, a Regione Liguria, a Unioncamere Liguria e alle Camere di Commercio liguri;

VALUTATO il citato progetto "Genova Gourmet", promosso dalla Camera di Commercio di Genova, meritevole ed in linea con gli obiettivi previsti della L.R. n. 19/2012 e condividendo che lo stesso possa essere esteso, opportunamente aggiornato e integrato, a livello regionale;

RITENUTO, opportuno, per le finalità sopra esposte, approvare un protocollo d'intesa tra Regione Liguria e il Sistema Camerale ligure;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1

(Finalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del seguente protocollo d'intesa.
2. Il presente protocollo d'intesa viene sottoscritto tra le parti allo scopo di creare un sistema d'identificazione delle imprese esercenti l'attività di ristorazione operanti nel territorio regionale che somministrano un "menù tipico regionale", comprensivo dell'offerta di vini e di oli d'oliva liguri a denominazione d'origine riconosciuta.
3. L'accordo si prefigge in particolare di promuovere e qualificare la ristorazione regionale identificandola con il marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet" (allegato n. 2), nonché di valorizzare i prodotti tipici dell'agricoltura ligure ed il territorio di origine, offrendo un contributo significativo alla domanda di tipicità e di qualità da parte del turista e del consumatore.

articolo 2

(Regolamento d'uso)

1. Il presente protocollo definisce:

– lo schema del regolamento d'uso del marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet", documento (allegato n. 4) che individua i requisiti dei soggetti interessati, le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, le modalità per la richiesta di assoggettamento, e la concessione in uso del Marchio, gli obblighi dei licenziatari, le attività di controllo e le fattispecie che comportano la revoca o la sospensione della licenza;

– lo schema di manuale tecnico (allegato n. 5), che definisce le modalità tecniche operative per armonizzare l'utilizzo del marchio, garantendo un'immagine comune e omologata in termini promozionali e di comunicazione.

2. Ciascuna Camera di Commercio, a seguito dell'ottenimento della licenza d'uso del marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet", dovrà operare in conformità al regolamento d'uso e rendere operativo il sistema.
3. Le modifiche al regolamento d'uso devono essere sottoposte al Comitato tecnico per una preventiva verifica ed autorizzazione.

articolo 3
(Logo e marchi del sistema Gourmet)

1. I soggetti, che intendono somministrare il menù tipico regionale di cui all'art. 1, saranno identificati dal marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet"(allegato n. 2) e dal marchio d'impresa (allegato n. 3), di seguito Logo.
2. La Camera di Commercio di Genova in virtù della preesistenza del progetto "Genova Gourmet" ha la facoltà, in via transitoria, di utilizzare il marchio d'impresa "Genova Gourmet", in combinazione con il marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet", secondo le modalità previste .
3. Il marchio d'impresa Logo è di proprietà della Camera di Commercio di Genova, che provvede a dare in licenza il marchio a Regione Liguria, a Unioncamere Liguria e alle Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona con diritto di sub licenza nei confronti dei soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo geografico.
4. La Camera di Commercio di Genova, al fine di preservare gli investimenti ad oggi effettuati nel progetto Genova Gourmet, si riserva la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della licenza sul marchio d'impresa Logo, in particolare potrà verificare che la Camera di Commercio competente ottemperi ai compiti assegnati, di cui al successivo art. 4.
5. Il marchio "Liguria Gourmet" è di proprietà della Regione Liguria e di Unioncamere Liguria.

articolo 4
(Competenze delle Camere di Commercio)

1. Le Camere di Commercio, competenti per territorio, sono tenute a nominare il proprio rappresentante in seno al Comitato Tecnico, di cui all'art. 6, e un suo supplente entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.
2. Le Camere di Commercio, competenti per territorio, entro 6 (sei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa sono tenute a:

– deliberare l'adozione del tariffario;
– nominare la Commissione di valutazione;
– adottare il piano di controllo, predisposto dal Comitato Tecnico;
– adottare una procedura di assoggettamento, completa della relativa modulistica e delle connesse note informative, predisposta dal Comitato Tecnico;
– attivare ed implementare il portale web "Liguria Gourmet", come indicato nel manuale tecnico (allegato 5) e ottenere la disponibilità di specifici domini;
– predisporre le vetrofanie secondo le modalità previste nel manuale tecnico;
– stanziare un budget annuo per garantire l'avviamento e la gestione del marchio collettivo geografico.

3. Le Camere di Commercio concedono l'uso del marchio di cui al comma 1) del precedente art. 3 ai soggetti interessati e ne sorvegliano il corretto uso alle condizioni previste dal Regolamento.
4. La Camera di Commercio di Genova provvede agli adempimenti connessi alla registrazione e al deposito del marchio d'impresa Logo e al deposito del marchio d' "Genova Gourmet".
5. Le spese inerenti all'attuazione del presente articolo sono a carico delle Camere di Commercio, per quanto di rispettiva competenza.
6. Le Camere di Commercio devono altresì richiedere al Comitato Tecnico, un parere preventivo e vincolante, inviando tutto il materiale inerente, in caso di:

– ricorsi presentati dai soggetti aderenti al sistema;
– ricorsi presentati dai soggetti interessati ad aderire al sistema;
– reclami e segnalazioni di terzi;
– eventuali criticità e richieste di licenza d'uso, relative alla gestione locale del marchio "Liguria Gourmet".

7. Le Camere di Commercio possono altresì proporre al Comitato tecnico modifiche ed integrazioni a:

– elenco dei piatti tradizionali e dei prodotti;
– piano di controllo;
– procedure di assoggettamento.

articolo 5
(Ruolo della Regione e di Unioncamere Liguria)

1. La Regione Liguria svolge i seguenti compiti:
- si pone quale garante del buon esito del presente accordo;
- promuove il marchio di cui all'art. 3, comma 1, attraverso le azioni di supporto di cui all'art. 7 e nell'ambito delle attività promozionali.

2. Unioncamere Liguria, d'intesa con Regione Liguria, provvede agli adempimenti connessi:
- alla registrazione e al deposito del marchio d'impresa "Liguria Gourmet";
- all'ottenimento della disponibilità dei domini "liguriagourmet.it" e "liguriagourmet.com", nonché all'attivazione su tali domini di un portale web nel quale si promuove il sistema, come indicato nel manuale tecnico.

3. Regione Liguria e Unioncamere Liguria provvedono a dare in licenza il marchio d'impresa "Liguria Gourmet" alle Camere di Commercio di Imperia, La Spezia, Genova e Savona con diritto di sub licenza.
4. Le spese inerenti all'attuazione del presente articolo sono a carico di Unioncamere Liguria e Regione Liguria, per quanto di rispettiva competenza.
5. Unioncamere Liguria e Regione nominano i propri rappresentanti in seno al Comitato Tecnico e un suo supplente entro 30 (trenta) giorni a partire dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.

articolo 6
(Comitato Tecnico)

1. E' istituito il Comitato Tecnico, con il compito di:
- svolgere attività di indirizzo, coordinamento e supervisione;
- verificare e monitorare quanto necessario per la regolare attuazione del presente protocollo;
- predisporre un piano di controllo e le eventuali successive modifiche e una procedura di assoggettamento, comuni per tutto il sistema;
- proporre alla Regione eventuali successive modifiche del regolamento d'uso del marchio collettivo Geografico "Liguria Gourmet";
- predisporre e approvare eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni del manuale d'uso e dei documenti tecnici attuativi;
- predisporre ed approvare l'elenco regionale dei piatti tradizionali e dei prodotti ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
- predisporre le linee guida per la realizzazione del portale web comune del sistema;
- proporre annualmente alla Regione e al Sistema camerale le azioni per valorizzare e promuovere "Liguria Gourmet";
- relazionare periodicamente sull'attività alla Regione e al Sistema camerale;
- proporre il tariffario relativo alla quota di iscrizione al sistema;
- proporre le modalità per la rendicontazione tecnica e amministrativa da parte del soggetto aderente al sistema, di cui all'art 4 del Regolamento d'uso;
- valutare ed esprimere un parere in merito a:
  - ❖ ricorsi presentati dai soggetti aderenti al sistema;
  - ❖ ricorsi presentati dai soggetti interessati ad aderire al sistema;
  - ❖ reclami e segnalazioni di terzi;
  - ❖ eventuali criticità e richieste di licenza d'uso, relative alla gestione locale del marchio "Liguria Gourmet".

2. Fanno parte del Comitato Tecnico:
- n. 1 rappresentante e suo supplente, individuati dalla Regione Liguria, con ruolo di coordinatore;
- n. 1 rappresentante e suo supplente, individuati da Unioncamere Liguria, con ruolo di segreteria organizzativa;
- n. 1 rappresentante e suo supplente, individuati da ciascuna Camera di Commercio.

I componenti del Comitato tecnico non hanno diritto a compensi.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato, a titolo consultivo, i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria territoriali.

3. Le designazioni, di cui sopra, devono pervenire entro i termini stabiliti all'art. 4 e 5, trascorsi i quali, si provvede alla nomina del Comitato, salvo successiva integrazione.
4. La Regione provvede alla nomina del Comitato, definendo le modalità operative di funzionamento.
5. Il Comitato tecnico, entro 30 giorni, dalla data della nomina adotta il proprio regolamento interno.

articolo 7
(Azioni di supporto)

1. La Regione e il Sistema camerale, d'intesa, si impegnano a promuovere:

– l'aggiornamento degli operatori aderenti attraverso specifiche iniziative di informazione e di formazione;
– lo sviluppo della rete tra i ristoratori aderenti, anche tramite la costituzione di forme associative;
– l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione;
– la sottoscrizione di accordi e intese (patti di filiera) tra gli imprenditori agricoli e gli operatori della ristorazione, anche attraverso le loro Associazioni di categoria e Consorzi di tutela, per lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli ed agroalimentari regionali;
– il coinvolgimento dell'Enoteca regionale della Liguria e dell'Oleoteca regionale, istituite ai sensi della l.r. n. 13/2007, per la fornitura di servizi e per l'attuazione di attività promozionali, formative, informative e di supporto.

2. La Regione Liguria, le Camere di Commercio e Unioncamere Liguria, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, si impegnano a individuare le opportune forme di finanziamento necessarie per l'attuazione delle azioni promozionali, di valorizzazione e di supporto ed in generale per la diffusione e lo sviluppo di "Liguria Gourmet".

articolo 8
(Disposizioni speciali per la Camera di Commercio di Genova)

1. La Camera di Commercio di Genova in virtù della situazione decritta in premessa ha la facoltà, in via transitoria, di assoggettare al presente sistema i soggetti aderenti al "Progetto Genova Gourmet: esaltare l'eccellenza della ristorazione genovese con un marchio che si lega ai piatti della tradizione" e già licenziatari del marchio collettivo grafico "Genova Gourmet" nr. GE2008C000377, secondo modalità agevolate.
2. La Camera di Commercio di Genova potrà pertanto concedere ai soggetti, di cui al precedente comma, la possibilità di assoggettarsi al presente sistema:

– senza versare la quota contributiva d'iscrizione;
– automaticamente senza essere soggetti alla valutazione di assoggettamento;
– senza dover emettere un nuovo Attestato di Assoggettamento.

3. La Camera di Commercio di Genova potrà utilizzare unitamente al marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet" anche il marchio d'impresa "Genova Gourmet" secondo le modalità grafiche previste nel Manuale tecnico.

articolo 9
(Durata)

1. Il presente protocollo ha durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima ed è tacitamente rinnovato.

articolo 10
(Controversie)

1. Le parti convengono che, in caso di controversie in merito all'applicazione ed all'interpretazione della presente protocollo d'intesa, il foro competente è quello di Genova.

per Regione Liguria……..……..……..
per la Camera di Commercio di Genova……..
per la Camera di Commercio di Imperia……..
per la Camera di Commercio di Savona……..……..
per la Camera di Commercio di La Spezia……..
per Unioncamere Liguria……..……..

ALLEGATO n. 2

marchio collettivo geografico verbale:

“Liguria Gourmet”

ALLEGATO n. 3

marchio d’impresa (logo)

FAC SIMILE COMBINATO

ALLEGATO n. 4

SCHEMA DI REGOLAMENTO D'USO DEL
MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO "LIGURIA GOURMET"

Il presente documento definisce lo schema del Regolamento d'uso dei marchio "Liguria Gourmet" che la Camera di Commercio deve adottare con proprio provvedimento.

Liguria Gourmet

Definizioni

- **Protocollo d'intesa**: si riferisce al provvedimento stipulato dalla Regione Liguria, Unioncamere Liguria e Camere di Commercio Liguri per la costituzione del sistema della ristorazione regionale, identificato con il marchio "Liguria Gourmet" in attuazione della l.r. 19/2012;
- **Comitato tecnico:** costituito in attuazione del protocollo d'intesa, rappresenta l'organo di coordinamento tecnico operativo per la gestione e l'attuazione del sistema "Liguria Gourmet";
- **Manuale tecnico:** modalità operative per armonizzare a livello regionale l'uso del marchio da parte dei licenziatari.

articolo 1
(Finalità)

La Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria di Genova, Savona, La Spezia e Imperia promuovono la costituzione del sistema d'identificazione delle imprese, esercenti l'attività di ristorazione e operanti nel territorio regionale, che somministrano un "**menù tipico regionale**", comprensivo dell'offerta di vini liguri DOP – IGP e dell'olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP, attraverso il marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet" in attuazione della DGR n. ___, approvata ai sensi della l.r. n. 19/2012.

Il "menù tipico regionale" si identifica con le tradizioni enogastronomiche regionali e dall'utilizzo di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari, tipici e di qualità della Liguria.

Obiettivi del suddetto sistema sono:

a) promuovere e valorizzare la ristorazione tipica e di qualità regionale;
b) contraddistinguere esclusivamente la ristorazione regionale, che viene certificata attraverso un apposito Organismo di controllo;
c) tutelare la tradizione enogastronomica della Liguria;
d) informare e assicurare i consumatori sulle caratteristiche della tradizione enogastronomica e dei prodotti agroalimentari somministrati;
e) promuovere il turismo enogastronomico.

Sono da considerarsi elementi caratterizzanti nonchè obiettivi subordinati del sistema:

- l'offerta di almeno un menù tipico regionale, comprendente esclusivamente piatti e prodotti liguri;
- la carta degli oli extravergine d'oliva liguri DOP, indicando preferibilmente l'azienda produttrice, l'anno e l'area di produzione;
- l'allestimento di idonei spazi per la presentazione, l'esposizione e la vendita di prodotti agro-alimentari (es. carrelli dell'olio d'oliva ligure, vetrine espositive, etc.);
- l'offerta diversificata dei vini regionali, rappresentativi, il più possibile, delle diverse tipologie (bianchi, rossi, rosati, moscati e passiti);
- la promozione dei fiori e delle piante aromatiche prodotte in Liguria (allestimento di spazi floreali, decorazioni e addobbi, bouquet e centrotavola);
- l'accoglienza del cliente con un brindisi di benvenuto con un vino ligure certificato;
- altre modalità per la valorizzazione e promozione delle produzioni (es. bottigliette monodose, spazi audiovisivi e multimediali);

- la distribuzione di materiale divulgativo e promozionale delle produzioni agroalimentari e dei territori rurali;
- l'adesione all'itinerario enogastronomico riconosciuto dalla Regione ai sensi della l.r. n. 13/2007, in cui ricade la sede dell'attività;
- la disponibilità a variare il menù secondo la stagionalità dei prodotti agricoli.

Il presente Regolamento d'uso del marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet", adottato dalla Camera di Commercio di ____ , individua, in particolare:
- i requisiti dei soggetti aderenti;
- le modalità per la richiesta, la concessione e l'utilizzo del marchio;
- gli obblighi delle imprese e le attività di controllo;
- le fattispecie che comportano la sospensione e la revoca della registrazione;
- le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale.

articolo 2
(Marchio)

I soggetti che intendono somministrare il menù tipico regionale di cui all'art. 1 sono identificati dal marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet", affiancato dal marchio individuale, di seguito "Logo", di proprietà della Camera di Commercio di Genova, e dato in licenza a Regione Liguria, a Unioncamere Liguria e alle Camere di Commercio di Imperia, La Spezia e Savona.
Il menù tipico regionale comprende i piatti della tradizione enogastronomica della Liguria ed i prodotti tipici impiegati, compreso la lista dei vini e degli oli d'oliva certificati, individuati nell'apposito Elenco regionale, predisposto dal Comitato tecnico, istituito dalla Regione, come previsto dal protocollo d'intesa, approvato con DGR ____.
La Camera di Commercio ha in licenza il marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet" ed il marchio individuale "logo" con diritto di sub licenza nei confronti dei soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo geografico.
Il marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet è di proprietà della Regione Liguria e di Unioncamere Liguria.

articolo 3
(Soggetti aderenti)

Possono presentare richiesta di licenza d'uso del marchio esclusivamente i ristoranti che:
- svolgono attività di ristorazione, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche;
- sono ubicati nel territorio amministrativo della Regione Liguria;
- somministrano in sede fissa pasti e bevande, consumati direttamente dai clienti nei locali del ristorante in un'area aperta al pubblico, appositamente attrezzata e servita da personale incaricato.

In particolare i ristoranti interessati devono:
- essere iscritti al Registro imprese della Camera di Commercio ed in regola col diritto camerale;
- essere in regola con tutte le autorizzazioni di legge (autorizzazioni igienico - sanitarie, norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, piano di autocontrollo HACCP, ecc…);
- presentare i seguenti requisiti:

• **sala ristorante e mise en place**
- avere ambienti ben tenuti e ben illuminati;
- avere tavoli, sedie e tendaggi puliti e in ottimo stato;
- avere piatti, vasellame, posateria, cristalleria e mise en place puliti e in ordine;
- avere bicchieri appropriati per vini e bevande.

• **personale e servizio**

Il personale, cordiale e sorridente, deve:
- essere in perfetto ordine;
- accogliere ed accompagnare al tavolo il cliente;
- servire i piatti ed i vini al tavolo (stappati al momento);

E' auspicabile che il personale indossi una divisa o abbigliamento che lo identifichi e sia in grado di descrivere i piatti anche in altre lingue.

• **cucina**
- essere dotati di locale di cucina e di attrezzature necessarie alla cottura e conservazione dei cibi e al lavaggio dei prodotti alimentari e delle stoviglie;
- eseguire la preparazione e la cottura dei cibi avvalendosi di personale qualificato;

- predisporre piatti della cucina tradizionale ligure, con l'utilizzo, secondo stagione, di materie prime del territorio e pescato locale;
- non somministrare cibi precotti, industriali e riscaldati.

• **menu e carta dei vini**

- presentare separatamente il menu e la carta dei vini liguri DOP-IGP, possibilmente redatti anche in altre lingue;
- presentare un menu tipico regionale, appositamente predisposto con i piatti della cucina tradizionale ligure, oppure, in alternativa, sul menu generale evidenziare graficamente i piatti tipici locali con il logo "Liguria Gourmet;
- indicare nella carta dedicata la provenienza, la denominazione, l'azienda e l'annata, con possibilità di ordinare consumazioni al bicchiere.

Possono pertanto essere licenziatari del marchio, gli esercizi con cucina tipica tradizionale ligure come: ristoranti, trattorie ed osterie con cucina, nei quali vengono somministrati dei pasti preparati in apposita cucina, con menù dotato di sufficiente varietà di piatti e con servizio al tavolo, con prevalente utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione enogastronomica e culinaria locale o regionale.

articolo 4
(Condizioni generali e requisiti richiesti)

I Soggetti interessati ad ottenere la licenza d'uso del marchio di cui all'art. 3 devono obbligatoriamente adottare quotidianamente il menù tipico regionale prevedendo come minimo:

- n. 4 piatti, di cui almeno 1 primo e 1 secondo presenti nell'elenco dei piatti tradizionali;
- n. 4 etichette di vini DOP o IGP liguri, di cui almeno 2 relative al territorio della competente Camera di Commercio, scelti fra quelli contenuti nell'apposito elenco dei vini DOP-IGP regionali.

I medesimi Soggetti sono altresì tenuti a:

- utilizzare per i condimenti esclusivamente olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP;
- utilizzare esclusivamente "Basilico Genovese" DOP per la realizzazione di piatti a base di pesto.

Ai fini del controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti deve essere annualmente dimostrato dal soggetto aderente, come minimo, l'acquisto dei seguenti quantitativi:

- minimo120 litri di vino fra quelli contenuti nell'elenco dei vini liguri DOP-IGP;
- minimo 30 litri di olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP.

La documentazione contabile inerente agli acquisti è inviata alla Camera di Commercio secondo modalità definite dalla stessa.

I medesimi Soggetti sono altresì raccomandati a utilizzare prodotti liguri, agroalimentari e ittici, con particolare riferimento a:

- prodotti, tutelati attraverso marchi di origine e qualità riconosciuti a livello comunitario e nazionale, compresi quelli provenienti da agricoltura biologica e da produzione integrata;
- prodotti tutelati attraverso marchi collettivi geografici regolarmente depositati;
- prodotti tradizionali agroalimentari, di cui al D.M. 8 settembre 1999 n. 350 – "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- prodotti ittici provenienti dal Mar Ligure.

articolo 5
(Modalità di richiesta e concessione della licenza d'uso del Marchio)

Il soggetto richiedente la licenza d'uso del marchio presenta alla Camera di Commercio apposita richiesta (richiesta di licenza d'uso del Marchio), completa della seguente documentazione:

- dati anagrafici e aziendali;
- indicazione del rappresentante legale dell'impresa;
- dichiarazione di impegno ad osservare il Regolamento d'uso del marchio.

Il soggetto interessato deve essere iscritto al Registro Imprese da almeno 2 anni consecutivi (da valutarsi con riferimento al momento della presentazione della domanda di assoggettamento) nello specifico settore della ristorazione di cui al precedente art. 3.

La Camera di Commercio decide in merito alla concessione dell'uso del marchio, previa istruttoria della Commissione di valutazione di cui all'articolo 6 e provvede a darne comunicazione al Soggetto interessato. In caso di reiezione della domanda, la comunicazione dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata e il Soggetto interessato potrà ricorrere secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

La Camera di Commercio di Genova ha la facoltà, in via transitoria di:

- assoggettare al sistema "Liguria Gourmet" i soggetti già aderenti al marchio "Genova Gourmet" nr. GE2008C000377, senza versare la quota contributiva d'iscrizione ed emettere un nuovo attestato di assoggettamento automaticamente senza essere soggetti alla valutazione di assoggettamento;
- utilizzare unitamente al marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet" anche il marchio d'impresa "Genova Gourmet" secondo le modalità grafiche previste nel Manuale tecnico.

articolo 6
(Commissione di valutazione)

La Commissione di valutazione ha il compito di esprimere una valutazione tecnica in merito alla concessione della licenza d'uso del marchio al Soggetto interessato e di proporre le sanzioni al Licenziatario che abbia assunto comportamenti in violazione del Regolamento.
La Commissione è composta da 3 a 5 membri, nominati dalla Camera di Commercio tra i propri funzionari, tecnici ed esperti qualificati, che abbiano maturato una particolare esperienza e conoscenza nel settore agroalimentare ed enogastronomico.
All'atto della nomina dei componenti della Commissione, la Camera di Commercio provvede anche a nominarne il Presidente.
La Commissione, ricevuta la documentazione presentata dal Soggetto interessato, provvede a:
- verificare la completezza e la congruità della richiesta;
- verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 anche tramite l'esame del verbale di controllo ispettivo predisposto dall'Organo di Controllo;
- formulare un verbale definitivo da trasmettere alla Camera di Commercio circa l'ammissibilità o meno del Soggetto interessato.

Nel corso dell'istruttoria la Commissione di valutazione ha facoltà di richiedere al Soggetto interessato chiarimenti in merito alla documentazione presentata ed eventualmente un'integrazione della stessa.
La Commissione provvede ad effettuare l'istruttoria redigendo specifico verbale entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di licenza d'uso del marchio da parte del Soggetto interessato ovvero della documentazione relativa al comportamento del Licenziatario in violazione del Regolamento di cui al successivo art. 13. L'esito istruttorio della Commissione viene trasmesso alla Camera di Commercio alla conclusione dei lavori di valutazione.
I lavori della Commissioni sono ritenuti validi efficaci se presente almeno la metà più uno dei componenti della Commissione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La Camera di Commercio può affidare alla Commissione anche compiti di carattere consultivo su temi che abbiano pertinenza con l'attività di valorizzazione della tradizione enogastronomica del territorio.

articolo 7
(Modalità di espletamento dei controlli)

La Camera di Commercio provvede a verificare la rispondenza e la conformità dell'attività del Soggetto interessato alle condizioni stabilite nel Regolamento, mediante opportuni:
- controlli sistematici d'ingresso, effettuati da un apposito Organismo di Controllo (ODC);
- controlli a campione del mantenimento dei requisiti di concessione del marchio.

Il controllo viene svolto dalla Camera di Commercio direttamente, ovvero da autorità pubbliche designate o di organismi di controllo privati accreditati (adeguato alla norma UNI EN 45011 e correlate integrazioni e modifiche) terzi ed indipendenti, riservandosi di vigilare sull'attività degli stessi.
I controlli sono svolti sulla base di un Piano dei controlli, predisposto dal Comitato tecnico.
Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dall'ODC possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla Camera di Commercio e devono essere almeno triennali.
Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati in apposito verbale, che dovrà essere inoltrato da parte dell'ODC alla Camera di Commercio, competente per territorio.
L'ODC potrà richiedere al Soggetto interessato /licenziatario del marchio azioni correttive, eseguire ulteriori ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative ad ulteriori accertamenti ispettivi dovranno essere poste a carico del Soggetto interessato/licenziatario del marchio.

articolo 8
(Quota contributiva a carico dei Licenziatari)

Ogni Licenziatario è tenuto, all'atto di iscrizione, al versamento di un contributo per l'assoggettamento al sistema di controllo e all'uso del marchio.
La Camera di Commercio adotta uno specifico tariffario.

articolo 9
(Licenza d'uso del Marchio)

Il marchio collettivo geografico di cui all'art. 2 è di proprietà della Regione Liguria e di Unioncamere Liguria che, tramite la Camera di Commercio, ne concede l'uso al Soggetto interessato (Licenziatario) alle condizioni previste dal presente Regolamento e ne sorveglia il corretto uso.
Il documento di concessione dell'uso del marchio, rilasciato dalla Camera di Commercio, è l'attestato di assoggettamento che contiene:
- i dati anagrafici del Licenziatario;
- il numero identificativo dello stesso;
- la data di rilascio.

Il rilascio dell'attestato di assoggettamento comporta la concessione a favore del soggetto aderente di:
- licenza sul marchio collettivo geografico "Liguria Gourmet", secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento d'uso del marchio;
- licenza o sub-licenza sul marchio d'impresa "Logo" con tacito rinnovo e di durata non superiore alla durata della licenza sul marchio collettivo.

Il Licenziatario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Licenziatari del Marchio, tenuto presso la Camera di Commercio, consultabile dal pubblico e continuamente aggiornato per effetto di nuovi inserimenti e/o cancellazioni.
La licenza d'uso del marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

articolo 10
(Durata e rinnovo della licenza d'uso del Marchio)

La durata di validità della Licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata se la Camera di Commercio non ne dispone la sospensione o la revoca, ai sensi del presente Regolamento, oppure se il Licenziatario non provvede a inoltrare comunicazione di recesso.

articolo 11
(Diritti e doveri del Licenziatario)

Con l'assoggettamento al sistema, il Licenziatario, quale soggetto aderente acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio alle condizioni e nei limiti indicati nel presente Regolamento d'uso del marchio, assume in particolare i seguenti obblighi:
- osservare fedelmente quanto prescritto nel presente Regolamento e nei correlati allegati (Manuale d'uso e altri documenti attuativi);
- presentare annualmente alla Camera di Commercio la documentazione contabile inerente agli acquisiti di cui dell'art. 4 e secondo le modalità e tempistiche definite dalla stessa;
- esporre all'ingresso la vetrofania, fornita dalla Camera di Commercio, ed eventuale targa istituzionale, come previsto nel manuale d'uso;
- esporre all'interno del locale, in posizione visibile, l'attestato di assoggettamento;
- assoggettarsi alle verifiche dell'ODC, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- adempiere a tutte le azioni correttive prescritte dall'ODC;
- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- utilizzare il marchio esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza d'uso;
- utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, nonché i colori e le proporzioni, che lo rendano immediatamente distinguibile;
- utilizzare il marchio esclusivamente su carta intestata, insegne, vetrofanie e simili, rete internet, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, secondo le modalità definite nel manuale d'uso;
- evitare che eventuali altri segni, scritte o informazioni possano ingenerare confusione con il marchio o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- non utilizzare il marchio se la licenza d'uso del marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- aggiornare annualmente le vetrofanie (eliminando la vetrofania dell'anno precedente sostituendola con quella dell'anno in corso);

- eliminare l'attestato di assoggettamento, le vetrofanie e le targhe in caso di revoca, recesso o sospensione della licenza d'uso del marchio;
- non partecipare ad altri organismi le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del marchio;
- non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il marchio;
- cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del marchio.

articolo 12
(Modifiche ed aggiornamenti all'Elenco dei piatti e vini tipici)

I Licenziatari, singolarmente o collettivamente, anche tramite le loro Organizzazioni di categoria, possono richiedere alla Camera di Commercio modifiche ed aggiornamenti dell'Elenco dei piatti.
La Camera di Commercio riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, inoltrerà la richiesta al Comitato Tecnico Regionale predisposto all'uopo.
Le modifiche e gli aggiornamenti sono tempestivamente comunicati a tutti i Licenziatari, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione è contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche e/o aggiornamenti apportati.

articolo 13
(Non conformità)

A seguito dei controlli predisposti dall'ODC e previsti dal Piano dei controlli, le eventuali non conformità riscontrate devono essere comunicate alla Camera di Commercio la quale deve valutarne la gravità. Le non conformità possono essere:
- lievi: quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione della tradizione enogastronomica del territorio che il marchio intende tutelare;
- gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio e/o la caratterizzazione della tradizione enogastronomica del territorio che il marchio intende tutelare.

In caso di accertamento delle conformità sopra descritte e in base alla gravità delle stesse, la Camera di Commercio procede nei confronti del Licenziatario responsabile tramite il verbale di ammonizione, la sospensione e la revoca, fatto salvo in ogni caso l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.
I provvedimenti di sospensione e revoca contenenti le relative motivazioni vengono comunicati ai Licenziatari interessati con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.
La sospensione e la revoca sono annotate nell'Elenco dei Licenziatari.

articolo 14
(Verbale di ammonizione)

In caso di non conformità lievi la Camera di Commercio notifica una contestazione (verbale di ammonizione) al licenziatario, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato la contestazione.

articolo 15
(Sospensione)

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. Il provvedimento di sospensione è emesso quando:
- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il Licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità lieve o grave riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Camera di Commercio al Licenziatario, con posta elettronica certificata o lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando la Camera di Commercio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.
La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del Licenziatario. In questo caso, la Camera di Commercio, preso atto della richiesta del Licenziatario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

articolo 16
(Revoca)

La revoca viene applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

- reiterazione di una non conformità grave;
- fallimento o cessazione dell'attività del licenziatario;
- utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alle prescrizioni di cui all'articolo 11;
- mancato versamento delle somme dovute alla Camera di Commercio e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate;
- mancata esecuzione delle deliberazioni della Camera di Commercio, salvo quanto previsto all'articolo precedente.

articolo 17
(Recesso)

Il Licenziatario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla licenza d'uso del Marchio, inviando alla Camera di Commercio un'apposita comunicazione, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione da parte della Camera di Commercio.

articolo 18
(Effetti del recesso e della revoca)

Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre, egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato licenziatario del Marchio.
Il recedente ed il revocato sono altresì responsabili verso la Camera di Commercio, e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dalla Camera di Commercio, sino alla data in cui essi sono stati licenziatari del marchio.
A seguito del recesso o della revoca, il licenziatario viene cancellato dall'Elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio.
A fronte di non conformità gravi può essere prevista la pubblicazione, a cura della Camera di Commercio e a spese del Licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

articolo 19
(Ricorsi)

Avverso le decisioni assunte (decisione di non assoggettamento, verbale di ammonizione, revoca e sospensione) è ammesso presentare ricorso alla Camera di Commercio competente per territorio entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della decisione. L'esito del ricorso sarà comunicato al ricorrente entro 90 giorni dal suo ricevimento.

articolo 20
(Obbligo di riservatezza)

Gli atti e le informazioni riguardanti il Soggetto interessato ed il licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Soggetto interessato stesso o del licenziatario.
La Camera di Commercio e l'ODC sono vincolati al segreto professionale.

ALLEGATO n. 5

SCHEMA DI MANUALE TECNICO SULL'USO DEL MARCHIO

Al fine di armonizzare l'uso dei marchi "Genova Gourmet" e "Liguria Gourmet", Regione Liguria, Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio di Imperia, La Spezia, Genova e Savona si impegnano ad utilizzare i relativi marchi secondo il presente manuale tecnico, che sarà perfezionato e approvato nel dettaglio dal Comitato tecnico, istituito in attuazione del protocollo d'intesa.

Il manuale tecnico definisce le medesime modalità tecnico operative, garantendo un'immagine omologata del marchio in termini promozionali e di comunicazione, secondo il seguente schema:

1) Materiale promozionale da fornire in dotazione a ciascun soggetto licenziatario del marchio

1.1) Vetrofania

Le Camere di Commercio dovranno predisporre e rilasciare ai licenziatari del marchio collettivo una vetrofania di riconoscimento.

Le vetrofanie rilasciate dovranno essere predisposte secondo le seguenti modalità:

- avere valenza annuale, esplicitando la data dell'anno in corso di rilascio: ogni anno tale vetrofania dovrà essere aggiornata e ridistribuita da parte della Camera di Commercio ai licenziatari del marchio a seguito della verifica della documentazione contabile inerente all'acquisto dei vini e degli oli secondo il regolamento d'uso;
- avere le dimensioni di …….
- avere fondo BIANCO / TRASPARENTE
- avere il Layout come da seguente rappresentazione

fac simili di riferimento: ***vetrofania annuale per ristoranti Liguria Gourmet***

Vetrofania per Ristoranti Camere di Commercio Liguri	Vetrofania per Ristoranti Camera di Commercio di Genova

1.2) Attestato di Assoggettamento concesso a ciascun licenziatario del marchio

Le Camere di Commercio rilasciano a ciascun licenziatario del marchio un attestato di assoggettamento personalizzato da apporre nel locale che riporta, come minimo, i seguenti dati identificativi:

- logo marchio;
- nome del ristorante (insegna);
- indirizzo;
- codice di licenza attribuito ;
- data di rilascio….

1.3) Targhe

Le Camere di Commercio potranno autonomamente decidere se predisporre e rilasciare ai licenziatari del marchio collettivo "Liguria Gourmet" una targa di riconoscimento personalizzata con il nome del licenziatario del marchio e l'indirizzo del portale web del sistema.

Ove le Camere di Commercio decidessero di rilasciare una targa di riconoscimento, essa deve essere predisposta secondo le seguenti modalità:

- riportare il nome del ristorante (insegna) ed il logo degli Enti promotori;
- essere costituita in ……..;
- avere le dimensioni di …….
- avere il layout come da seguente rappresentazione esemplificativa

Layout Portali Web

Unioncamere, Regione Liguria e le Camere di Commercio dovranno predisporre e pubblicare un sito web armonizzato con il sito web www.genovagourmet.it, che abbia il fine di:

- promuovere l'iniziativa;
- fornire le informazioni necessarie per l'assoggettamento;
- presentare in maniera chiara i licenziatari.

Il sito web deve possedere quali requisiti minimi le seguenti caratteristiche:

- lettura tramite dispositivi mobili;
- essere in duplice lingua Italiano / Inglese almeno nelle parti di presentazione del progetto e di promozione dello stesso;
- avere il medesimo layout e stile comunicativo;
- contenere al loro interno:
  - homepage di presentazione generale del progetto in cui appare il link al portale Liguria Gourmet;
  - sezione denominata "il progetto" contenente:
    - regolamento d'uso;
    - elenco dei piatti tipici;
    - elenco dei prodotti tradizionali regionali;
    - elenco dei prodotti ittici e dell'acquacoltura;
    - elenco dei Vini DOP – IGT liguri.
  - sezione dedicata alle modalità di adesione;
  - sezione dedicata alla ricerca e alla presentazione dei licenziatari del marchio;
  - sezione dedicata alla promozione generale del territorio e dei prodotti tipici alla base del progetto;
  - sezione dedicata agli Eventi legati al progetto Liguria Gourmet.

1.4) Disposizioni speciali per la Camera di Commercio di Genova

La Camera di Commercio di Genova, ove i soggetti aderiscano ad entrambi i regolamenti, potrà utilizzare unitamente al marchio geografico collettivo "Liguria Gourmet" anche il marchio d'impresa "Genova Gourmet" secondo le seguenti modalità grafiche.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.09.2014 N. 1175

Eventi alluvionali l.r. 1/2010 e s.m.i. Approvazione modalità attuative agevolazioni a imprese danneggiate eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dic. 2009 gen. e ott. 2010 e negli anni 2011, 2012 e 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare le modalità attuative, riportate nel documento A) allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle micro, piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, di servizi e turistiche che sono state danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013 e che non hanno ottenuto provvidenze finalizzate alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa;

- di assegnare alle modalità attuative di cui sopra una dotazione finanziaria di € 1.000.000,00 disponibile presso FI.L.S.E. SpA sul fondo istituito dall'art. 1 della l.r. 1/2010 e ss.mm.ii.;

- di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per la disciplina dei rapporti tra le parti derivanti dallo svolgimento delle attività amministrative di cui alle sopracitate modalità attuative;

- di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
  a) pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
  b) pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione e del relativo allegato sul BURL.

- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

DOCUMENTO A)

Modalità attuative per la concessione delle agevolazioni

Il presente documento disciplina le modalità e le condizioni di accesso ai contributi previsti ai sensi della l.r. n. 1/2010 e s.m.i. a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio regionale:

- nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010 in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/2010;
- nei giorni 4 ottobre 2010 e 30, 31 ottobre e 1°novembre 2010 in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 7 ottobre 2010 e del 5 novembre 2010;
- nel mese di ottobre 2011 e dal 4 all'8 novembre 2011 in relazione ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 28 ottobre 2011 e dell'11 novembre 2011;
- nei giorni 26 ottobre e 10, 11 e 28 novembre 2012, eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992;
- nel mese di ottobre 2013, eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992;

1) Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche esercitanti alla data delle eccezionali avversità atmosferiche attività economica rientrante nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver presentato la segnalazione del danno (Mod. E) nei termini previsti;
b) rientrare nei limiti dimensionali di piccola e media impresa secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;
c) non essere sottoposta ad ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, né a procedure concorsuali, e non trovarsi in stato di liquidazione;
d) non aver cessato l'attività.
e) non aver ottenuto, con riferimento agli eventi sopracitati, le agevolazioni (sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato) di cui agli articoli 2, comma 2 e 2 bis, comma 2 della legge regionale n. 1/2010 e/o al Decreto del Commissario Delegato n. 174/2011 e/o alla linea di attività 1.4 "sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali" del POR FESR 2007-2013.

Possono inoltre accedere al contributo le imprese che effettuano interventi di ripristino di immobili sede della propria attività, danneggiati, di proprietà di terzi, detenuti, alla data degli eventi alluvionali, a qualunque titolo di possesso, previa autorizzazione dei proprietari. In quest'ultimo caso le imprese dovranno, altresì, presentare il Modello D sottoscritto dal proprietario dell'immobile qualora il danno non sia già stato segnalato nel Modello E sopracitato.

2) Interventi e spese ammissibili e non ammissibili

2.1 Spese ammissibili

L'intervento agevolato è finalizzato alla rimozione degli effetti derivanti dai citati eventi, attraverso il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa.

Sono ammissibili le spese relative a:

1. ripristino degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa (compresi gli impianti fissi) danneggiati, comprese le spese di sgombero e smaltimento in discarica di fanghi, detriti e materiale alluvionale;
2. spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, collaudi ecc. nella misura massima del 10% della spesa riferita ai beni immobili;
3. riparazione o riacquisto (in caso di danno non riparabile) di impianti produttivi, macchinari, attrezzature e arredi;
4. riparazione o rottamazione di beni mobili registrati;
5. acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati e non più riutilizzabili;
6 danni economici legati alla sospensione dell'attività provocata direttamente o indirettamente dagli eventi in oggetto (qualora l'impresa disponga di più unità locali -verificabile da visura camerale- e non tutte siano state colpite dall'evento alluvionale, non risulta concedibile il contributo sulla sospensione in quanto trattasi di lucro cessante e non di interruzione completa dell'attività dell'impresa).
7. spese per la redazione della perizia giurata (ove necessaria), nella misura massima dell'1,5% dell'investimento ammissibile e comunque nel limite massimo di Euro 5.000,00.

Le spese ammissibili di cui sopra non sono comprensive dell'IVA, salvo che essa non sia recuperabile.

Sono anche ammissibili a contributo:
- le spese di cui sopra nel caso di trasferimento nell'ambito territoriale regionale della sede danneggiata;
- le spese relative al ripristino dei beni di proprietà di terzi detenuti dall'impresa in base a contratto di riparazione, revisione o altro titolo legittimo di possesso e il cui ripristino sia a cura e spese dell'impresa in base al contratto medesimo;
- i lavori in economia limitatamente alle spese relative all'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione degli interventi, comunque documentati mediante idonei titoli di spesa e idonea autocertificazione attestante l'utilizzo dei materiali acquistati;

Per l'acquisto di beni usati la spesa ammissibile è determinata sulla base del valore di mercato attestato con perizia giurata e sulla base di apposita dichiarazione del venditore attestante la provenienza del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario

Sono ammissibili le spese effettuate a far data dall'evento, così come indicato nel Modello E. A tal fine fa fede la data del titolo di spesa.

Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 500,00 euro, ad eccezione dei titoli di spesa riferiti a lavori in economia.

Costituisce requisito essenziale di ammissibilità la dimostrazione del nesso di causalità del danno subito e segnalato con il Mod. E con gli eventi sopra indicati.

Non sono ammesse variazioni in aumento dell'importo complessivo dei danni subiti segnalati con il Mod. E.

2.2 Spese non ammissibili
- fatture relative a spese antecedenti all'evento alluvionale;
- le spese fatturate all'impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con la prima nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del C.C. oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Quest'ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- oneri fiscali (salvo che questi non determinino un costo non recuperabile per l'impresa) e oneri finanziari (es. spese bancarie)

2.3 Ammissibilità dei contratti di locazione finanziaria (Leasing)
L'impresa può optare per l'attivazione di contratti di locazione finanziaria (Leasing) sui beni oggetto dell'intervento.

Il tal caso l'impresa deve produrre la seguente documentazione:
- Preventivo/fattura emesso dal fornitore ed intestato alla società di leasing;

- Proposta o contratto di locazione finanziaria il quale deve prevedere la clausola di riscatto;

La spesa ammissibile è pari al costo del bene fatturato dal fornitore alla società di leasing al netto degli interessi e degli altri oneri accessori

3) Agevolazioni

Alle imprese di cui al punto 1) viene concesso un contributo a fondo perduto, nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013;

Il contributo viene concesso:

a) nella misura del 40% dell'importo minore tra il danno attestato nel Modello E e Modello D, ove ricorra il caso, e le spese dichiarate nell'Allegato 1 relative alle seguenti tipologie di danno: impianti, strutture, macchinari, attrezzature, scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
b) nella misura del 75% del danno subito, per i beni mobili registrati sulla base delle spese fatturate per la riparazione o in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti per un importo non inferiore ad € 500;
c) correlato alla durata della sospensione dell'attività a causa degli eventi calamitosi e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.

L'interruzione dell'attività deve essere almeno di sei giorni, deve essere stata denunciata nell'ambito della presentazione del Modello E) e verificata con i dati acquisibili dalla CCIAA competente.
Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per il medesimo intervento, fino alla concorrenza dei massimali o delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea per le specifiche circostanze di ogni caso, e comunque fermo restando che il sostegno finanziario e/o eventuali indennizzi assicurativi non può superare l'importo complessivo dell'investimento ammesso.

4) Modalità e procedure per l'accesso all'agevolazione

4.1 Presentazione della domanda

La domanda di accesso al contributo, redatta secondo il modello di cui all'**allegato 1** e corredata della documentazione ivi indicata, compresa la dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" di cui all'**allegato 2** (a cui va allegata, qualora il soggetto richiedente faccia parte di un' "impresa unica", la dichiarazione di cui all'allegato 2 A compilata da ciascuna delle imprese ad esso collegate)**,** deve essere presentata alla CCIAA della Provincia nel cui territorio è occorso il danno e alla quale è stato trasmesso il modello di segnalazione del danno (Mod. E), a far data **dal 15 ottobre e fino al 17 novembre 2014.**

Per le imprese che hanno subito danni dichiarati nel Mod. E (eventualmente sommati al Mod. D del proprietario dell'immobile) superiori ad Euro 30.000,00, è necessario, a pena di inammissibilità della domanda di agevolazione, presentare, in allegato alla domanda stessa, perizia giurata dinanzi al Cancelliere del Tribunale redatta da professionisti abilitati, ovvero pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, sulla base dei contenuti indicati nel modello allegato (**Allegato 3**).

La domanda può essere presentata:

- a mezzo raccomandata (ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata);
- mediante PEC (posta elettronica certificata), firmata digitalmente secondo le modalità che CCIAA renderanno disponibili sui propri siti internet istituzionali;
- mediante la consegna a mano presso gli sportelli predisposti.

Le Camere di Commercio trasmettono formalmente a FI.L.S.E. S.p.A. l'ordine di arrivo delle istanze e la relativa documentazione allegata alle istanze stesse, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni sottoscritte tra FI.L.S.E. S.p.A. e le CCIAA.

4.2 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. S.p.A., con procedura a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
La dotazione finanziaria di € 1.000.000,00 è ripartita su base provinciale in proporzione all'incidenza dei danni complessivi segnalati dalle imprese. Nel caso in cui la totalità dei progetti ammessi per una

Camera di Commercio non esaurisca le relative risorse a disposizione, gli importi residui saranno ripartiti in proporzione alle eventuali necessità aggiuntive riferite ai progetti presentati presso l'altra Camera di Commercio. Nel caso in cui la totalità dei progetti ammessi per entrambi le Camere non esaurisca le relative risorse a disposizione, gli importi residui rimarranno a disposizione sul Fondo costituito presso FI.L.S.E. S.p.A.

L'ordine cronologico è determinato in base alla data di spedizione o consegna delle domande alla CCIAA.

Qualora le risorse finanziarie non risultino sufficienti a coprire interamente il fabbisogno, si procederà, ai fini dell'inserimento nell'elenco cronologico delle domande presentate nella data in cui si determina l'esaurimento delle disponibilità, al sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla L.r. n. 56/2009 e relativo regolamento di attuazione.

Qualora nel corso del procedimento, il responsabile ritenga necessaria l'integrazione della documentazione, ne dà motivata comunicazione al richiedente ed assegna il termine perentorio di giorni 15, decorrente dalla data di ricevuta della richiesta, entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta. In tal caso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della L.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il termine del procedimento è sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento al Protocollo delle integrazioni richieste.

L'attività istruttoria si conclude nel termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di assunzione della domanda al protocollo di FI.L.S.E. S.p.A.

Le domande vengono selezionate da FI.L.S.E. SpA, in base ad una valutazione di ammissibilità formale così come sotto specificato.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità della domanda.

L'istruttoria sarà tesa a verificare:
1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e la completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la presentazione della segnalazione dei danni, a seguito degli eventi calamitosi;
4. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;

FI.L.S.E. S.p.A. provvede alla concessione delle agevolazioni alle singole imprese risultanti beneficiarie, o al diniego delle agevolazioni in relazione alle istanze valutate con esito negativo.
Il provvedimento conclusivo sarà comunicato a ciascun proponente.

L'investimento dovrà essere ultimato entro 12 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del contributo. A tal fine fa fede la data del titolo di spesa. La rendicontazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine ultimo per la conclusione dell'investimento.

Ai fini della concessione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge 98 del 9/8/2013.

4.3 Erogazione del contributo
Il contributo viene erogato da FI.L.S.E. S.p.A. secondo le seguenti modalità:
a) un'anticipazione fino al 90% del contributo concesso, su richiesta del beneficiario, previa presentazione di garanzia, ritenuta idonea da FI.L.S.E. SpA, e consistente in una garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o società finanziarie di cui all'ex art. 107 del D.Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema di cui all'**allegato 7** che sarà svincolata contestualmente all'avvenuta ultimazione dell'investimento previa verifica della documentazione finale di spesa.
o in alternativa

b) un solo acconto del contributo concesso, commisurato alla quota di spesa sostenuta, su richiesta del beneficiario, al raggiungimento di una quota di stato di avanzamento della spesa corrispondente alla quota di acconto richiesto, previa presentazione alla FI.L.S.E. S.p.A. della corrispondente documentazione giustificativa di spesa redatta sulla base del modello di cui all'**allegato 4**, e corredata della documentazione ivi indicata.
c) Saldo del contributo concesso ad ultimazione dell'intervento previa presentazione alla FI.L.S.E. S.p.A. della corrispondente documentazione di spesa redatta sulla base del modello di cui all'**allegato 4**, e corredata della documentazione ivi indicata.

Nel caso di acquisto effettuato tramite contratto di locazione finanziaria dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- contratto di locazione finanziaria il quale deve prevedere la clausola di riscatto;
- copia della fattura emessa dal fornitore ed intestata alla società di leasing;
- contabile attestante l'avvenuto pagamento della fattura da parte della società di leasing.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione pena l'esclusione del relativo importo dall'agevolazione.

5) Obblighi
E' fatto obbligo ai beneficiari del contributo di:
– eseguire l'intervento entro 12 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del contributo. A tal fine fa fede la data del titolo di spesa;
– conservare a disposizione della regione e di FI.L.S.E. Spa, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione originale di spesa.

6) Controlli
FI.L.S.E. S.p.A. potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative assistite con le agevolazioni regionali.

FI.L.S.E. Sp.A. è tenuta ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso delle diverse fasi nelle quali è articolato il procedimento regolato dal presente provvedimento.

7) Revoca

L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:
1. rinuncia da parte del beneficiario;
2. qualora l'agevolazione sia concessa sulla base di dati, documenti, dichiarazioni non veritiere;
3. in caso di mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti
4. in caso di mancata rendicontazione delle spese;
5. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti o irregolarità da parte dell'impresa beneficiaria.
6. qualora il beneficiario non abbia adempiuto alle prescrizioni previste al punto 5 del bando.
7. risoluzione del contratto di locazione finanziaria.

8) Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolari del trattamento sono le Camere di Commercio delle Province Liguri.

Allegato 1

Originale per la
CCIAA
in Bollo

(Luogo e data) _____

Spett.le
Camera di Commercio di
_____
_____
_____

OGGETTO: Domanda di contributo ai sensi delle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa (denominazione e sede) _____
C.A.P. _____ telefono _____ fax _____
Indirizzo e-mail _____
codice fiscale_____ partita IVA_____
n. iscrizione INPS_____ posizione INAIL_____
con unità locale/sede interessata dall'evento alluvionale ubicata nel Comune di_____
prov. (____)
indirizzo_____

ai sensi della legge indicata in oggetto

dichiara

che i danni subiti, in conseguenza delle avversità atmosferiche in oggetto, ammontano complessivamente a euro _____ (in lettere) _____ a seguito dei quali

chiede

la concessione del contributo a fondo perduto di euro_____ (in lettere) per la realizzazione dell'iniziativa del costo complessivo di Euro _____ (in lettere) _____,come di seguito illustrata;

L'erogazione dell'anticipazione nella misura del ……. del contributo spettante si □ no □ , previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria come prevista al punto 4.3 lettera a) delle modalità attuative.

All'uopo, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

CONFERMA

Sulla scorta di quanto dichiarato in sede di segnalazione del danno (Mod. E):

- che l'unità immobiliare e/o le opere e strutture pertinenziali, danneggiate o distrutte sono state edificate nel rispetto delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, o comunque, al momento dell'evento, le stesse erano state conseguite in sanatoria ai sensi della normativa vigente;
- che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto;
- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;

DICHIARA:

1. che l'impresa possiede, secondo la definizione di cui alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005, i requisiti di:

☐ **Piccola Impresa** ☐ **Media Impresa**

2. che l'impresa non è sottoposta ad ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, né a procedure concorsuali, e non si trova in stato di liquidazione;
3. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione, l'erogazione e la revoca dell'agevolazione richiesta e di impegnarsi a rispettarle;
4. di non aver ottenuto, con riferimento agli eventi atmosferici in oggetto, le agevolazioni (sotto forma di contributo a fondo perduto e/o prestito rimborsabile a tasso agevolato) di cui agli articoli 2, comma 2 e 2 bis, comma 2 della legge regionale n. 1/2010 e s.m.i. e/o al Decreto del Commissario Delegato n. 174/2011 e/o alla linea di attività 1.4 "sostegno alle attività economiche colpite dagli eventi alluvionali" del POR FESR 2007-2013;
5. di aver ottenuto, altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti Pubblici, per lo stesso intervento oggetto della presente domanda (in caso di ottenimento specificare i dettagli dei finanziamenti ottenuti);
   oppure
   di non aver ottenuto, altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti Pubblici, per lo stesso intervento oggetto della presente domanda
6. che i dati e le informazioni contenute nella domanda, negli allegati e nella documentazione sono rigorosamente conformi alla realtà e che, nel caso di richiesta di integrazioni da parte di FI.L.S.E. SPA, si impegna a fornire dati ed informazioni veritieri;
7. di accettare, in qualsiasi momento, le verifiche tecniche ed i controlli che la Camera di Commercio, FI.L.S.E. S.p.A. e Regione Liguria riterranno di effettuare in relazione al finanziamento concesso;
8. di impegnarsi a fornire a FI.L.S.E. S.p.A. di ogni documento e informazione richiesti dalle stesse;
9. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione a FI.L.S.E. SPA in merito a:
   - eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato;
   - rinuncia all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
   - eventuali spostamenti della/e unità locale/i oggetto dell'intervento;
   - trasferimento, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, di un ramo di azienda o della gestione della stessa;
   - venire meno dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell'impresa inerenti la dimensione dell'impresa, la sua sottoposizione a liquidazione o procedure concorsuali;
   - qualsiasi altro evento possa determinare il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la concessione dell'agevolazione;
   - eventuali finanziamenti concessi a titolo "de minimis" entro la data di concessione della presente agevolazione;
10. di impegnarsi a conservare a disposizione della Regione, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
11. di non aver presentato spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
12. che i danni subiti, a seguito dell'evento calamitoso, e i conseguenti interventi necessari per il ripristino delle condizioni dell'operatività pregressa sono i seguenti:

A) Beni immobili (compresi impianti fissi e spese tecniche)

N°	Descrizione del danno	Fornitore n e data preventivo/fattura	Importo al netto dell'IVA	Descrizione sintetica dell'oggetto di ciascun titolo di spesa

- immobile: □ di proprietà □ in locazione □ altro (concessione, comodato d'uso, leasing finanziario, etc)

B) Macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi

N°	Descrizione del danno	Fornitore n e data preventivo/fattura	Importo al netto dell'IVA	Descrizione sintetica dell'oggetto di ciascun titolo di spesa

C) Beni mobili registrati

N°	Tipologia del mezzo, modello e anno di immatricolazione e descrizione del danno	Fornitore n e data preventivo/ fattura	Importo al netto dell'IVA	Descrizione sintetica dell'oggetto di ciascun titolo di spesa

D) Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti

N°	Descrizione del danno	Fornitore n e data preventivo/fattura	Importo al netto dell'IVA	Descrizione sintetica dell'oggetto di ciascun titolo di spesa

Nel caso di danni SUPERIORI a € 30.000,00
E) Costo per redazione perizia: €.....
Contributo richiesto € .....

A causa dell'evento in oggetto l'attività è rimasta sospesa per _____ giorni, dal_____ al _____, determinando un contributo di €_____, pari a ……/365 dei redditi prodotti risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata ammontanti a €_____

Il danno relativo alla voce ____ è coperto da polizza assicurativa: l'avvenuto rimborso assicurativo è pari ad Euro _____
Se le procedure di rimborso assicurativo non sono definite, il sottoscritto si impegna, a comunicare l'avvenuta riscossione e l'importo del rimborso assicurativo

Tipologie di spesa	Importo intervento
Ripristino immobili	€
Spese tecniche	€
Riparazione/riacquisto macchinari,impianti,attrezzature e arredi	€
Riparazione/rottamazione di beni mobili registrati	€
Acquisto scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti	€
Sospensione dell'attività dal…….al…….. (n° giorni ……..)	€
Perizia giurata (per danni superiori ad € 30.000,00)	€
TOTALE	**€**

(da indicare in caso di trasferimento della sede danneggiata)
- sede interessata dall'intervento atmosferico:_____
- sede interessata dall'intervento:_____

13. che l'interlocutore esclusivo per i rapporti con FI.L.S.E. SPA, oltre al legale rappresentante, per l'istruttoria della domanda è il sig./sig.ra_____, tel. _____ fax _____ e-mail _____
14. che l'accredito del contributo concedibile venga effettuato sul conto corrente n._____ intestato all'impresa richiedente presso la Banca_____IBAN_____;

e comunica

ai fini della richiesta agli Enti competenti del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) i seguenti dati:

- CCNL applicato _____
- Posizione Inps _____e/o ☐ Iscritto a gestione separata Inps
- Sede di competenza Inps (barrare la casella corrispondente):

☐ Genova Centro ☐ Imperia
☐ Genova Sestri Levante ☐ La Spezia
☐ Genova Sestri Ponente ☐ Savona
☐ Altre sede territoriale_____

- Posizione Inail e Sede di competenza_____
- Posizione presso altro Ente previdenziale (specificare posizione e nome dell'Ente) _____
- Cassa Edile di competenza e relativa posizione contributiva dell'impresa: _____

Alla presente vengono allegati i seguenti documenti:
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione "de minimis" di cui all'allegato 2;
- eventuale ulteriore documentazione fotografica;
- eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile (in caso di interventi su immobile di proprietà di terzi);
- documenti di spesa (preventivi, fatture etc);
- perizia giurata (qualora il danno attestato sia superiore ad € 30.000,00);

- Altro (specificare)_____
- _____
- _____

Luogo e data _____

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE[1]

_____

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

_____

[1] Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Allegato 2

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in** «de minimis», **ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dalle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013.

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013,
Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I)**;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

 Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[2] , altre imprese.

 Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:
(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

 Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:
(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (*ripetere tabella se necessario*)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

2 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

- ☐ **2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[3]
- ☐ **2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[4] :

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il *de minimis*	**Ente concedente**	**Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione**	**Provvedimento di concessione e data**	**Reg. UE** *de minimis*[5]	**Importo dell'aiuto *de minimis***		**Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi**
						Concesso	**Effettivo**[6]	
1								
2								
3								
					TOTALE			

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e *data* ……

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

[3] In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

[4] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

[5] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

[6] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI (Allegato I)

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» **è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**
Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*.
Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2 A). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").
Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.
Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:
Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:
Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:
All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010
All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010
Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€
Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Allegato 2 A

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «*de minimis*»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il **sottoscritto:**

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente ……. (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) ……. in relazione a quanto previsto dalle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013.

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» **di cui al Regolamento (UE) n. ……../…….** della Commissione del …….., (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L …../… del ……),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:
- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I)**;
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA[7]

☐ **1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».

☐ **1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	**Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione**	**Provvedimento di concessione e data**	**Reg. UE** *de minimis*[8]	**Importo dell'aiuto *de minimis***		**Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi**
					Concesso	**Effettivo**[9]	
1							
2							
3							
				TOTALE			

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e *data* ……

In fede
(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

_____

[7] Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

[8] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

[9] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

Allegato 3

MODELLO PERIZIA GIURATA DI VALUTAZIONE DEL DANNO E DELL'INVESTIMENTO DA REALIZZARE

OGGETTO: *Valutazione dei danni subiti e dell'investimento da realizzare*

Impresa:_____
con sede in _____ prov_____
in via _____

Il sottoscritto _____
residente in _____ prov. _____
in via _____
iscritto all'ordine de__ _____ della prov. di _____al n._____, ricevuto incarico dal Sig. _____, in qualità di _____ dell'impresa in oggetto, di redigere una perizia tecnica al fine di:

- descrivere e quantificare i reali danni subiti dall'impresa a seguito degli eventi calamitosi del_____ nell'unità locale di _____;
- attestare il nesso di causalità del danno subito e segnalato con i sopra citati eventi;
- descrivere gli interventi necessari al fine di ripristinare le condizioni di operatività pregressa e la congruenza con il programma di interventi presentato dall'impresa;
- stimare la congruità dei costi esposti nel programma di interventi.

Effettuate le necessarie verifiche, ha constatato quanto segue:

SINTETICA PRESENTAZIONE DELL'IMPRESA
(attività, dipendenti, organizzazione aziendale con relativa descrizione della sede operativa)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI DANNI RIPORTATI, (descrivere puntualmente i danni riportati all'unità locale e/o impianti e macchinari, per l'eventuale sospensione dell'attività ecc., con indicazione delle caratteristiche dei beni e la quantificazione dei danni, corredando con documentazione fotografica, se disponibile)
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

DIMOSTRAZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ DEL DANNO SUBITO E SEGNALATO, CON L'EVENTO CALAMITOSO DEL GIORNO_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL FINE DI RIPRISTINARE LE CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ PREGRESSA E DELLA LORO CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PRESENTATO DALL'IMPRESA

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

RIEPILOGO DEI DANNI E PREVISIONE DEI COSTI DA SOSTENERE:

Posto che le unità immobiliari ove si è verificato il danno non sono state realizzate in difformità alle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, le opere necessarie al fine di ripristino delle condizioni di operativita', sono le seguenti:

Beni immobili (compresi impianti fissi e spese tecniche)

Danni subiti	
Descrizione	Quantificazione danno
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
Totale	**Euro**

Interventi da eseguire o già eseguiti			
Fornitore	preventivo/fattura	Descrizione analitica dei beni/prestazioni oggetto del preventivo/fattura	Importo al netto di IVA
			Euro
			Euro
			Euro
			Euro
Totale			**Euro**

Macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi

Danni subiti	
Descrizione	Quantificazione danno
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
Totale	Euro

Interventi da eseguire o già eseguiti (riparazione/riacquisto od altro)			
Fornitore	n. e data preventivo/fattura	Descrizione analitica dei beni e delle prestazioni oggetto del preventivo/fattura	Importo al netto di IVA
			Euro
			Euro
			Euro
Totale			Euro

Beni mobili registrati

Danni subiti	
Descrizione	Quantificazione danno
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
Totale	Euro

Interventi da eseguire o già eseguiti (riparazione/rottamazione)			
Fornitore	n. e data preventivo/fattura	Descrizione analitica dei beni/prestazioni di cui al preventivo/fattura o oggetto di rottamazione	Importo al netto di IVA *
			Euro
			Euro
			Euro
Totale			Euro

*in caso di rottamazione indicare il valore del bene

Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti,

Danni subiti	
Descrizione	Quantificazione danno
	Euro
	Euro
	Euro
	Euro
Totale	Euro

Interventi da eseguire o già eseguiti			
Fornitore	n. e data preventivo/fattura	Descrizione analitica dei beni oggetto del preventivo/fattura	Importo al netto di IVA
			Euro
			Euro
			Euro
Totale			Euro

TOTALE GENERALE INTERVENTI DA ESEGUIRE o già eseguiti	
Ripristino immobili (adeguamento immobili in caso di rilocalizzazione)	Euro
Spese tecniche	Euro
Riparazione/riacquisto macchinari, impianti produttivi attrezzature e arredi	Euro
Riparazione/rottamazione di beni mobili registrati	Euro
Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti	Euro
TOTALE	**Euro**

ATTESTA

- l'ammontare del danno totale pari ad Euro _____
- il nesso di causalità del danno subito con l'evento calamitoso del_____
- la congruità e la rispondenza ai valori di mercato degli importi delle singole voci di spesa dell'iniziativa proposta;

(da indicare nel caso di sospensione dell'attività)

- l'interruzione dell'attività dell'impresa a causa del sopracitato evento dal giorno_____ al giorno_____ per un importo di danno subito pari a_____ [10]

- *(da indicare nel caso di acquisto di beni usati)*
  - che il prezzo di acquisto dei beni usati indicati nel programma di investimento *(elencare i beni)* non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche degli stessi sono adeguate alle esigenze dell'intervento e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

data: _____ **IL TECNICO**

(timbro e firma) _____

[10] Correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata.

Allegato 4

Spett.le
FI.L.S.E. SpA
_____
_____

OGGETTO: Richiesta di erogazione dell'acconto o del saldo del contributo spettante ai sensi delle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013.

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
e residente in _____
nella sua qualità di legale rappresentante dell'attività economica (denominazione e sede)
_____
C.A.P. _____ telefono _____ fax _____
Indirizzo e-mail _____
codice fiscale_____ partita IVA_____
n. iscrizione INPS_____ posizione INAIL_____
con unità locale/sede interessata dall'evento alluvionale ubicata nel Comune di_____
prov. (____) indirizzo_____

con riferimento alla domanda di contributo presentata ai sensi delle dalle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013,

richiede

☐ l'erogazione dell'acconto del contributo di Euro _____ corrispondente a quanto spettante sulla base della spesa sostenuta sottoevidenziata

☐ l'erogazione del saldo del contributo spettante corrispondente alla spesa sostenuta sottoevidenziata

All'uopo, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

Dichiara

di aver percepito l'importo di €_____ a titolo di anticipazione del contributo si □ no □
di aver percepito l'importo di €_____ a titolo di acconto del contributo si □ no □
che gli interventi effettuati e le corrispondenti spese sostenute sono quelli sotto specificati

A) Beni immobili (compresi impianti fissi e spese tecniche)

Interventi eseguiti (effettuare una descrizione sintetica dell'oggetto di ciascun titolo di spesa)	Importo spesa effettuata	Estremi titoli di spesa (fornitore, numero,data)	Modalità di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa	Date di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa
TOTALE				

B) Macchinari, impianti produttivi, attrezzature e arredi

Bene ed intervento eseguito (effettuare una descrizione sintetica dell'oggetto di ciascun titolo di spesa)	Importo spesa effettuata	Estremi titoli di spesa (fornitore, numero,data)	Modalità di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa	Date di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa
TOTALE				

C) Beni mobili registrati

Tipologia del mezzo, modello e anno di immatricolazione e descrizione dell'intervento eseguito	Importo spesa effettuata	Estremi titoli di spesa (fornitore, numero,data)	Modalità di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa	Date di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa
TOTALE				

D) Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti

Bene acquistato (effettuare una descrizione sintetica dell'oggetto di ciascun titolo di spesa)	**Importo spesa effettuata**	**Estremi titoli di spesa (fornitore, numero,data)**	**Modalità di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa**	**Date di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa**
TOTALE				

E) Costo per redazione perizia

Spesa effettuata (effettuare una descrizione sintetica dell'oggetto di ciascun titolo di spesa)	**Importo spesa effettuata**	**Estremi titoli di spesa (fornitore, numero,data)**	**Modalità di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa**	**Date di pagamento dell'importo complessivo del titolo di spesa**
TOTALE				

che l'attività è rimasta sospesa per _____ giorni, dal_____ al _____, determinando un contributo di €_____, pari a ……/365 dei redditi prodotti risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata ammontanti a €_____

che le fotocopie dei titoli di spesa allegate alla presente richiesta sono conformi agli originali, che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;

che i titoli di spesa sono stati pagati a saldo con le modalità e alle date sopraindicate e che sugli stessi non sono stati praticati sconti o abbuoni, né emesse note di credito al di fuori di quelli evidenziati;

che i titoli di spesa non sono stati emessi da altra impresa che si trovi con la richiedente nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile o che, al pari dell'impresa richiedente, sia partecipata, in via diretta o indiretta, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti;

nel caso di ulteriori agevolazioni e/o indennizzi assicurativi ottenuti sul medesimo intervento oggetto della presente domanda, gli stessi rispettano le condizioni di cui al punto 3 delle modalità attuative;

Il danno relativo alla/e voce/i _____ è coperto da polizza assicurativa: l'avvenuto rimborso assicurativo è pari ad Euro _____

Se le procedure di rimborso assicurativo non sono definite, il sottoscritto si impegna, a comunicare l'avvenuta riscossione e l'importo del rimborso assicurativo.

Che l'impresa non è sottoposta ad un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile.

Che il conto corrente sul quale effettuare l'accredito del contributo concedibile è il n._____ intestato all'impresa richiedente presso la Banca_____IBAN_____;

Alla presente vengono allegati i seguenti documenti:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;

- copie dei titoli di spesa relativi alle spese effettuate;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo nel caso sia già stato percepito;
- eventuale documentazione relativa alla rottamazione dei beni mobili registrati;
- (in caso di richiesta di contributo per sospensione dell'attività) copia dell'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata;
- (in caso di lavori in economia) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'utilizzo dei materiali acquistati secondo il fac-simile di cui all'allegato 5 al bando;
- comunicazione dei dati necessari per la richiesta del DURC secondo il fac-simile di cui all'allegato 6 al bando;
- (in caso di acquisto di beni usati) dichiarazione da parte del venditore dei beni usati attestante la provenienza del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- Altro (specificare)_____
- _____

Luogo e data _____

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE[11]

_____

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

_____

[11] Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Allegato 5

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni

Modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013.

Il sottoscritto ……..... in qualità di legale rappresentante dell'impresa…….....…….…….. codice fiscale …….....…….....…….
consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale

DICHIARA

che gli importi delle seguenti fatture:

FORNITORE	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO

si riferiscono a materiali utilizzati per lo svolgimento di lavori in economia relativi al programma di investimento presentato ad agevolazione ai sensi delle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013.

Luogo e data: _____

(Firma legale rappresentante)

_____

(Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38 Comma 3 del D.P.R. 28/12/2000)

Allegato 6

Modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013.

Il sottoscritto _____nato a _____ il _____
e residente in _____
nella sua qualità di legale rappresentante
della Società/Ditta _____(denominazione) con sede in_____ e P.IVA/Codice fiscale_____,
richiedente l'agevolazione ai sensi dalle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013,
POS. N._____

DICHIARA:

☐ di non aver obbligo di iscrizione presso l'INPS

☐ di non aver obbligo di iscrizione presso l'INAIL

COMUNICA

alla FI.L.S.E. S.p.A. ai fini della richiesta agli Enti competenti del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) i seguenti dati:

- CCNL applicato _____
- Posizione Inps _____e/o ☐ Iscritto a gestione separata Inps
- Sede di competenza Inps (barrare la casella corrispondente):
  - ☐ Genova Centro
  - ☐ Genova Sestri Levante
  - ☐ Genova Sestri Ponente
  - ☐ Altre sede territoriale_____
  - ☐ Imperia
  - ☐ La Spezia
  - ☐ Savona
- Posizione Inail e Sede di competenza_____
- Posizione presso altro Ente previdenziale (specificare posizione e nome dell'Ente)

  _____

- Cassa Edile di competenza e relativa posizione contributiva dell'impresa:

  _____

- E-mail e numero di fax:_____

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

……

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene rilasciata la presente autorizzazione.

Allegato 7

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA
A GARANZIA DELL'ANTICIPO

Spett. le

PREMESSO CHE

a) l'impresa ……(in seguito indicata per brevità anche "contraente") con sede legale in ……
C.F. …….. partita IVA ……. iscritta alla C.C.I.A.A. di ……. al n. ……. - ha presentato una richiesta di contributo pari ad Euro …….. a fronte di investimenti pari ad Euro ……. ai sensi dalle modalità attuative per la concessione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 1/2010 e s.m.i., a favore delle imprese danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi sul territorio ligure nei mesi di dicembre 2009 gennaio e ottobre 2010 e nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013;

b) a valere sulle modalità attuative sopraccitate che la Banca/Società/Ente fidejussore dichiara di ben conoscere; il contraente è stato ammesso alle agevolazioni previste per i danni subiti per un contributo a fondo perduto pari ad Euro ……. a fronte di un investimento ammesso pari ad Euro……;

c) l'importo di Euro ……, corrispondente al massimo al 90% dell'importo spettante può essere erogato a titolo di anticipazione su richiesta dell'impresa, come prescritto al punto 4.3 a) delle modalità attuative, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata da soggetto autorizzato ex art. 107 del d.lgs n. 385/1993 e s.m.i., irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della restituzione della stessa somma da erogare.
In particolare, detta garanzia deve assicurare la restituzione della somma da erogare a titolo di anticipo del contributo nel caso in cui il contraente non abbia ancora sostenuto e rendicontato le spese approvate per la realizzazione dell'investimento di cui alla precedente lettera b), secondo le condizioni, i termini e le modalità stabilite dalle modalità attuative e dalla comunicazione di ammissione all'agevolazione, risultando così lo stesso contraente debitore in tutto od in parte in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione;

d) il contraente ha richiesto l'erogazione dell'importo di Euro ……. a titolo di anticipazione;

f) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata per il tramite di FI.L.S.E. S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

la sottoscritta [12] ……
(in seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in ……, iscritta nel registro delle imprese di ……. al n. …….. iscritta all'albo/elenco[13] ……. in persona di ……

12 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: banca, società di assicurazione, società finanziaria (società iscritta all'elenco speciale ex art. 107, del D.Lgs n. 385/1993, presso la Banca d'Italia).

13 Ai sensi dell'art. 1 della legge 10.06.1982, n. 348 e dell'art. 107 del D.Lgs dell'1.09.1993 n. 385 nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative degli articoli 7 e 10 del D.Lgs del 13.08.2010, n. 141, Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare che l'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Provvedimento dell'ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995; per le società Finanziarie indicare gli estremi di iscrizione all'elenco speciale ex art. 107, del D.Lgs. n. 385/1993, presso la Banca d'Italia.

nato a…….…… il ……nella qualità di ……., con la presente fidejussione/polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce garante nell'interesse del contraente ed a favore della FI.L.S.E. S.p.A. - per la restituzione dell'importo erogato quale anticipo di cui in premessa - per una somma in linea capitale, oltre a interessi e spese pari a Euro ……. (Euro ……..) corrispondenti al 110% della somma erogata, che la presente garantisce per il caso in cui il contraente fosse tenuto a restituire tutto o in parte l'importo liquidato, ai sensi e per gli effetti delle seguenti condizioni generali.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. La società/banca garante si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare a FI.L.S.E. S.p.A. l'importo dell'anticipo erogato, maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione e quella della restituzione (escludendo il dies a quo ed includendo il dies ad quem), ivi comprese le spese per l'eventuale recupero della somma anticipata e, comunque, nel limite massimo di Euro ……. (Euro……..), qualora il Contraente non abbia provveduto a restituire l'importo dovuto entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca del contributo formulata da FI.L.S.E. S.p.A. e inviata per conoscenza anche alla società/banca garante;
2. La società/banca garante si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre dieci giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da FI.L.S.E. S.p.A. cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della società/banca garante e o del Contraente anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati e anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in stato di liquidazione;
3. La presente garanzia fideiussoria ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino al ……..(nota: indicare il 24° mese dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione da parte dell'imprese richiedente), con rinnovo tacito per non più di una proroga semestrale automatica, salvo l'eventuale svincolo anticipato da parte di FI.L.S.E. S.p.A. attraverso la consegna alla società/banca garante dell'originale della polizza con annotazione di svincolo da parte di FI.L.S.E. S.p.A.;
4. La società/banca garante rinuncia, sin d'ora, formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, valendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.
5. La società/banca garante dichiara secondo il caso, di:
   a) Possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 e dell'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348 e ex art. 107 del D.Lgs. dell'01/09/1993, n. 385:
      1- se Banca o Istituto di Credito di essere iscritto all'Albo delle Banche, presso la Banca d'Italia.
      2- se Compagnia di Assicurazione di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, nelle sezioni da 1 a 5 e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro, dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (elenchi 1 e 3).
      3- essere soggetto autorizzato ex art. 107 del d.lgs n. 385/1993 e s.m.i.;
   b) Non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti autorità nazionali o comunitarie.

Il Contraente (nel caso di Polizza assicurativa)

_____

Il garante (Banca Garante/Compagnia di Assicurazione/ soggetto autorizzato ex art. 107 del d.lgs n. 385/1993 e s.m.i.)

_____

Il beneficiario (nel caso di Polizza assicurativa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.09.2014 N. 1176

ASP "Emanuele Brignole" di Genova. Rinnovo incarico Commissario straordinario.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di rinnovare, per il periodo di un anno, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'incarico di Commissario straordinario dell'ASP "Emanuele Brignole" al dott. Enzo Sorvino, il quale risulta in possesso delle competenze in materia economico-finanziaria come da curriculum agli atti del Settore;
2. di affidare, al Commissario straordinario l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'ente ed alla piena attuazione del Piano di Risanamento approvato con DGR 1647/2012 nonchè a tutti i compiti già assegnati con la DGR 1142 del 19/9/2013;
3. di determinare a favore del Commissario straordinario un'indennità pari a euro 5.000,00 lordi mensili, oltre al rimborso delle spese sostenute per detta funzione da imputarsi a carico del bilancio dell'ASP "Emanuele Brignole";
4. di stabilire che il Commissario straordinario potrà avvalersi di collaborazioni professionali esterne in riferimento alle diverse esigenze gestionali;
5. di dare mandato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali di monitorare l'attuazione del mandato commissariale, di concerto con la Direzione Affari Legali Giuridici e Legislativi e la Direzione Risorse Strumentali Finanziarie e Controlli per gli aspetti di rispettiva competenza;
6. di dare atto che il Commissario ha manifestato la disponibilità ad assumere anche le funzioni di Direttore Generale;
7. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

16.09.2014 N. 28

Attribuzione deleghe ai componenti della Giunta regionale - modifiche.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 122 della Costituzione che, al comma 4, prevede che il Presidente della Giunta nomina e revoca i componenti della Giunta regionale;

Visto l'articolo 37 dello Statuto della Regione Liguria che, alla lettera e) del comma 1, dispone che il Presidente della Giunta nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro i rispettivi incarichi;

Visto l'articolo 41 del medesimo Statuto il quale prevede che il Presidente "entro dieci giorni dal giuramento, nomina i componenti della Giunta regionale, tra i quali il Vice Presidente (…), dandone comunicazione in Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del Programma di Governo"

(comma 1) e che lo stesso "ha facoltà di revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea" (comma 4);

Visto il precedente Decreto n. 29 del 10 Maggio 2010 avente ad oggetto "Nomina e attribuzione degli incarichi ai componenti della Giunta regionale" con il quale, tra l'altro, è stato attribuito all'Assessore Renata Briano l'incarico relativo ad "Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli";

Visto altresì il proprio precedente Decreto n. 19 del 1° luglio 2014 con cui sono state riattribuite ad altri Assessori le deleghe già di competenza dell'Assessore Renata Briano dimissionaria con decorrenza dal 27 giugno 2014, a seguito dell'elezione della stessa al Parlamento Europeo, assegnando all'Assessore Renzo Guccinelli l'incarico relativo a: "Procedimenti Autorizzatori e Controlli in Materia Ambientale, Altra Economia e Stili di vita consapevoli";

Considerato che si è manifestata la necessità di modificare l'incarico dell'Assessore Renzo Guccinelli come definito con il suddetto Decreto n.19/2014, esplicitandone le competenze in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica;

Considerato, altresì, opportuno modificare detto incarico in relazione ai controlli in materia ambientale, con particolare riferimento alle attività di competenza di ARPAL, attribuendo al Vice Presidente Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo, la delega relativa, in modo da garantire il miglior coordinamento degli stessi controlli con le politiche a tutela della salute;

DECRETA

1) per quanto esposto in premessa, di attribuire al Vice Presidente Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo, la delega:

"Controlli in materia ambientale di competenza di ARPAL";

2) di modificare di conseguenza la delega attribuita all'Assessore Renzo Guccinelli con il decreto n. 19/2014, esplicitandone altresì le competenze in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, in:

"Procedimenti Autorizzatori e Valutativi. Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli";

3) di confermare le altre deleghe già attribuite agli Assessori regionali in base ai propri precedenti decreti;

4) di provvedere con successiva deliberazione della Giunta regionale alla puntuale indicazione delle strutture regionali afferenti ai suindicati componenti della Giunta regionale, sulla base degli incarichi attribuiti col presente provvedimento;

5) di disporre la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
19.09.2014 N. 29

Rinnovo Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici delle frazioni di Arzeno, Reppia e Statale del Comune di Ne (GE).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 aprile 1957, n. 278 relativa alla costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali;

VISTO l'art. 66 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite alle Regioni, tra l'altro, funzioni amministrative in materia di usi civici già di competenza dello Stato;

ATTESO che con nota prot. n. 10647 del 12 settembre 2014, il Sindaco del Comune di Ne (GE) indicando la data e gli orari previsti per le votazioni, ha chiesto la convocazione per il giorno **domenica 23 novembre 2014**, dei Comizi elettorali per l'elezione del Comitato per l'amministrazione separata dei beni frazionali di proprietà collettiva esistenti nelle frazioni di Arzeno, Reppia e Statale del comune di Ne (GE);

VISTO il T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO altresì il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e in particolare gli articoli 71, 273, 274 e 275;

DATO atto che, relativamente alla durata in carica dei suddetti Comitati, la stessa è attualmente da ritenersi quella prevista dall'articolo 1 della suddetta legge 17 aprile 1957 n.278, e cioè quattro anni, in quanto tale disciplina risulta quella attualmente applicabile alla fattispecie in questione;

RITENUTO quindi di dover provvedere al riguardo a fronte di quanto richiesto dalla Amministrazione comunale di Ne in provincia di Genova;

DECRETA

1. per il giorno **23 novembre 2014** sono convocati i cittadini residenti nelle frazioni di Arzeno, Reppia e Statale del Comune di Ne (GE), iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ne (GE) per l'elezione nel proprio seno del rispettivo Comitato di amministrazione separata dei beni frazionali di proprietà collettiva,

2. Il Comitato, composto da cinque componenti, dura in carica quattro anni.

3. Per l'elezione dei suddetti Comitati sono elettori ed eleggibili i cittadini italiani residenti nelle frazioni interessate ed iscritti nelle liste elettorali del Comune anzidetto.

4. Il presente decreto dovrà essere portato a conoscenza degli elettori interessati a mezzo manifesto da pubblicarsi, a cura del Sindaco, in tutte le località interessate e all'Albo pretorio comunale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima delle elezioni.
   In tale manifesto dovranno essere inserite le liste dei candidati che, mediante stralcio da quelle elettorali del Comune, saranno state formate per le frazioni con gli elettori in essa residenti.
   Ogni cittadino che riscontrasse errori ed omissioni potrà presentare opposizione al Sindaco fino al terzo giorno antecedente quello delle elezioni per le relative rettifiche ed integrazioni. Il Sindaco dovrà provvedere in merito entro le ventiquattro ore successive alla presentazione dell'opposizione.
   Il Sindaco può provvedere altresì d'ufficio alla correzione di errori materiali di scritturazione e di omissione di nomi regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nella frazione. Il Sindaco dovrà provvedere al riguardo non oltre il secondo giorno antecedente le elezioni, dando tempestiva comunicazione dei relativi provvedimenti al Presidente della sezione elettorale. Ad eccezione delle correzioni ed integrazioni sopraddette, alle liste generali ed a quelle di sezione, approvate dall'organo competente ai sensi della normativa vigente, non potranno, comunque, essere apportate rettifiche che costituiscano modifica delle liste stesse.

5. le elezioni in parola si svolgeranno secondo le disposizioni che seguono:
   a) entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Sindaco deve provvedere alla consegna a domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
   b) il certificato di cui al punto a), in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, la frazione di appartenenza, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto;
   c) l'organo comunale competente può costituire i seggi in base alla normativa vigente, accessibili a tutti i residenti delle frazioni di che trattasi del Comune di Ne, garantendo nel contempo ogni possibile economicità delle operazioni elettorali;

   d) l'organo comunale competente, per la sezione elettorale, dovrà costituire un Ufficio elettorale composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario idonei per l'espletamento dei rispettivi incarichi;
6. due membri almeno dell'Ufficio elettorale dovranno essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali, oltre il segretario.
   Qualora qualcuno dei componenti del seggio non possa, per qualsiasi motivo assumere l'incarico, deve darne tempestiva comunicazione al Sindaco, il quale provvederà immediatamente alla sua sostituzione.
   Ove tale impossibilità si verifichi al momento della costituzione del seggio o durante le operazioni elettorali, provvederà a tal uopo il Presidente del seggio scegliendo tra gli elettori presenti nella sala delle votazioni.
   In caso di assenza del Presidente, il Sindaco provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

7. a cura del Sindaco sarà provveduto, entro il giorno antecedente la votazione, perché siano consegnati al Presidente del seggio, per la frazione interessata alla consultazione elettorale:
   a) due copie della lista degli elettori della frazione, compilata in conformità al punto terzo del presente Decreto, una delle quali verrà affissa nella sala dell'elezione;
   b) tre copie del manifesto recante le liste degli elettori-candidati delle quali una a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre per l'esposizione nella sala delle votazioni;
   c) copia della lettera di nomina degli scrutatori;
   d) scheda di votazione, chiuse a plico sigillato, con l'indicazione all'esterno del numero delle schede contenute;
   e) apposito stampato per la redazione del verbale;
   f) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto ed il materiale di cancelleria necessario;
   g) un'urna per la raccolta delle schede di votazione.

8. nel giorno fissato per le elezioni le operazioni di voto avranno **inizio alle ore 08,00 e termineranno alle ore 18,00 .**

9. Il voto è dato personalmente dall'elettore. Tuttavia l'elettore che, per grave impedimento fisico evidente o documentato con certificazione sanitaria o perché analfabeta, si trovi nell'impossibilità materiale di votare, può farsi accompagnare da un elettore di sua fiducia, liberamente scelto, che si recherà con lui nella cabina per aiutarlo nell'espressione di voto.
   Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro materialmente impossibilitato.
   Sul certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio.
   L'elettore è ammesso a votare dietro presentazione del certificato elettorale e di un documento di riconoscimento, del quale si prenderà nota nell'apposita colonna di identificazione della lista della frazione.
   In mancanza di quest'ultimo documento può essere ammesso a votare ugualmente qualora sia conosciuto personalmente da un componente del seggio, il quale ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
   L'identità dell'elettore può, altresì, essere accertata da un elettore della sezione che abbia votato, il quale ne attesta l'identità apponendo la firma nell'apposita colonna.
   Accertata l'identità dell'elettore ed illustrate, su richiesta di questo, le modalità di votazione, il Presidente trattiene il certificato elettorale e gli consegna la scheda ed una matita copiativa. L'elettore si reca quindi, nella cabina dove compila la scheda che piega e riconsegna con la matita al Presidente del seggio. La scheda votata va immediatamente immessa dal Presidente del seggio nell'apposita urna.

Nel contempo uno degli scrutatori appone la propria firma nell'apposita casella della lista per attestare l'avvenuta votazione da parte dell'elettore.
Le schede dovranno essere preventivamente autenticate a tergo con le firme del Presidente del seggio e di uno scrutatore.
L'elettore può votare per non più di quattro candidati scelti fra gli iscritti nella lista elettorale, una copia della quale resterà affissa per tutta la durata delle operazioni nella sala di votazione.
La votazione si effettuerà scrivendo sulla scheda il nome e il cognome dei candidati prescelti e, nel caso di omonimia, la data di nascita.
All'ora indicata nel punto 8. del presente Decreto, il Presidente, ammessi a votare gli elettori presenti in sala, dichiara chiusa la votazione.
Compiute le operazioni di cui al paragrafo precedente, si procede allo spoglio dei voti.
Gli scrutatori ne prendono nota separatamente su appositi fogli, rendendo nel contempo pubblico il numero dei voti riportati da ciascun candidato.
Sono validi i voti contenuti nella scheda, salvo quanto stabilito appresso, ogni qualvolta sia possibile dedurre l'effettiva volontà dell'elettore.
Sono nulli i voti contenuti nelle schede che:
a) non siano quelle utilizzate per la votazione ed autenticate a tergo, come sopra indicato;
b) presentino scritture o segni tali da fare ritenere in modo inequivocabile che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.
Compiuto lo scrutinio, il Presidente interpellerà gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, indicando nel verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro qualcuno dei candidati.
Il Presidente, infine, per la frazione interessata, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale e fa la proclamazione dei cinque eletti, tenendo al riguardo presente le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 17 aprile 1957, n. 278.
Qualora nella frazione vi sia più di una sezione elettorale, terminato lo scrutinio nelle singole sezioni e non più tardi delle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente della I sezione riunisce i Presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci, con l'assistenza del segretario della I sezione, per riassumere i risultati e per la proclamazione degli eletti, in analogia a quanto dispone l'art. 67 del T.U. 16/5/1960, n. 570 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Di tutte le operazioni il Presidente dovrà dare atto nel verbale il quale, dopo la chiusura delle votazioni, sarà trasmesso, con gli atti e documenti relativi alle operazioni elettorali, al Sindaco del Comune.

11. Delle operazioni compiute e dei risultati delle votazioni, il Sindaco dovrà darne tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale. Il Sindaco dovrà provvedere, altresì, agli altri incombenti previsti dall'art. 4 della legge 278/1957.
12. Ai componenti dell'Ufficio elettorale sono corrisposti gli onorari di cui alla normativa vigente in materia di elezioni comunali.

13. Le spese relative all'esecuzione del presente decreto saranno anticipate dal Comune, il quale si rivarrà verso i Comitati per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.
14. Per quanto non contemplato dal presente decreto si osservano le disposizioni di cui alla l. 278/1957 e, in quanto applicabili, le norme relative alle elezioni dei Consigli comunali nei Comuni aventi popolazione sino a 15.000 abitanti.
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre riscorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

04.09.2014 **N. 2603**

Autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" che stabilisce, tra l'altro, all'articolo 26, le disposizioni in merito al rilascio e al rinnovo di specifiche autorizzazioni a coloro che acquistano e usano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;

ATTESO che tali autorizzazioni all'acquisto ed uso sono concesse ai maggiorenni che abbiano ottenuto una valutazione positiva a seguito della frequenza di uno specifico percorso formativo obbligatorio tenuto da personale regionale in collaborazione con la locale Azienda ASL, sono valide per cinque anni;

ATTESO che tali autorizzazioni, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.P.R. 290/2001 sono concesse d'ufficio ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie, Diploma di Perito Agrario e Diploma di Agrotecnico;

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un nuovo quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.lgs. 14/08/2012, n. 150 di attuazione della predetta direttiva, che prevede:

- all'articolo 9 che:
*1. A decorrere dal 26 novembre 2014, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'*articolo 7*, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.*
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*, e successive modificazioni."*

- all'art. 6, comma 1, che:
1. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'art. 5* (Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

- all'articolo 26, comma 2:
l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 26 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290 mantenendo salvi gli effetti, fino alla loro scadenza e con possibilità di rinnovo, delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto già rilasciate ai sensi del DPR 290/2001;

CONSIDERATO che il *Piano d'azione nazionale (PAN),* approvato con Decreto interministeriale del 22/01/2014, prevede all'azione A1 «Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti» un nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali,

distributori e consulenti, e prevede che fino al 26 novembre 2014 si possa procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità previgenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo n. 150/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 29/04/2011 «Interventi di razionalizzazione nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura in attuazione della L.R. 7/2011» che - in ottemperanza agli obblighi in materia fitosanitaria - ha istituito il Settore Fitosanitario Regionale con l'attribuzione di competenze in materia fitosanitaria, tra le quali le "funzioni relative all'autorizzazione e all'utilizzo dei fitofarmaci, comprensive di formazione dei richiedenti, esame di accertamento e rilascio dei titoli";

ATTESO che con nota del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari (in allora ricomprendente anche le funzioni in materia fitosanitaria) n. Prot. PG/2010/57159 del 22/06/2010 sono state stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e le modalità di effettuazione delle prove;

CONSIDERATA l'istanza presentata per l'ottenimento all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari dai seguenti soggetti che, in quanto in possesso dei specifici titoli di studio, hanno diritto al rilascio d'ufficio dell'autorizzazione in parola:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Titolo di studio**	**note**
ALBERTI CLAUDIO	SANREMO IL 17/09/1960	Diploma Agrotecnico	
CAPPONI MARCO	SANREMO IL 19/05/1962	Diploma di Agrotecnico	
LANTERI SERGIO	SANREMO IL 31/01/1955	Diploma di Agrotecnico	
MORO MATTEO	BORDIGHERA IL 27/12/1988	Diploma di Agrotecnico	
RIVAROLI ROBERTO	VENTIMIGLIA IL 07/01/1964	Diploma di Agrotecnico	

CONSIDERATO il verbale prot. n. NP/2014/15920 del 13/08/2014 redatto dai funzionari incaricati e agli atti del Settore Fitosanitario Regionale, recante l'elenco di coloro che hanno partecipato alla prova di valutazione (relativa alla sede di Sanremo) tenutasi in data 13/08/2014 c/o i locali della Sala convegni del Mercato dei Fiori di Sanremo come di seguito riportato:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Esenzione dal corso**	**note**
BARLA DAVIDE	IMPERIA IL 29/07/1981	==========	
BIAMONTI MARCO	VALLECROSIA IL 12/02/1960	==========	
BIAMONTI MARIA	SANREMO IL 27/10/1940	==========	
BIANCHINI VILLIAM	NOVI DI MODENA (MO) IL 21/07/1953	==========	
CARBONETTO CORRADO	SANREMO IL 13/12/1962	==========	
CASSINI PAOLO	ISOLABONA IL 03/11/1969	==========	
COLANGELI COSTANTINO	FARINDOLA (PE) 01/05/1937	==========	
D'ALONZO ROCCO	CITTA' SANT'ANGELO (PE) IL 10/08/1939	==========	
DANELLI GIUSEPPE	CENGIO IL 30/06/1947	==========	
DZIURDZ MARIUSZ	STALOWA WOLA (POLONIA) IL 22/10/1975	==========	

PIOTR			
FARETINA DOMENICO	CANOSA DI PUGLIA (BA) IL 30/07/1950	==========	
FERRARI GIACOMO	IMPERIA IL 23/07/1961	==========	
GHIONE GIAN GUIDO	VENTIMIGLIA IL 07/11/1963	==========	
LANTERI CLAUDIO	SANREMO IL 10/11/1951	==========	
MAGLIANO VINCENZA	PALMI (RC) IL 09/01/1959	==========	
MANERA BRUNO	VENTIMIGLIA IL 28/06/1941	==========	
MANFREDA LOREDANA	SANREMO IL 09/12/1961	==========	
MARTINI DANIALA	APRICALE IL 03/05/1952	==========	
MASCAGNI FABIANA	VENTIMIGLIA IL 07/02/1966	==========	
PARODI GIANPAOLO	BORDIGHERA IL 10/08/1974	==========	
ROSSI PIETRO	VENTIMIGLIA IL 22/05/1945	==========	
ROVERIO ALEX	BORDIGHERA IL 14/08/1976	==========	
SISMONDINI ELIANA	BORDIGHERA IL 16/06/1989	==========	
SOFIA ALFONSO	TAURIANOVA (RC) IL 02/08/1939	==========	

Preso atto che nel verbale sopra citato, sulla base dell'esito della prova di valutazione, vengono riportati i nominativi di coloro che sono riconosciuti idonei o non idonei ad essere autorizzati all'uso e all'impiego dei prodotti fitosanitari;

Preso atto che i soggetti prima citati, sulla base del titolo di studio posseduto, hanno diritto ad essere autorizzati d'ufficio all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al rilascio o meno dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame in argomento;

DECRETA

1. Di autorizzare il rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 13/08/2014, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo la prova d'esame:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Esito della prova d'esame**	**Note**
DZIURDZ MARIUSZ PIOTR	STALOWA WOLA (POLONIA) IL 22/10/1975	Positivo	
MASCAGNI FABIANA	VENTIMIGLIA IL 07/02/1966	Positivo	

2. Di autorizzare il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 13/08/2014, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Esito della prova d'esame	Note
BARLA DAVIDE	IMPERIA IL 29/07/1981	Positivo	
BIAMONTI MARCO	VALLECROSIA IL 12/02/1960	Positivo	
BIAMONTI MARIA	SANREMO IL 25/10/1940	Positivo	
BIANCHINI VILLIAM	NOVI DI MODENA (MO) IL 21/07/1953	Positivo	
CARBONETTO CORRADO	SANREMO 13/12/1962	Positivo	
CASSINI PAOLO	ISOLABONA IL 03/11/1969	Positivo	
COLANGELI COSTANTINO	FARINDOLA (PE) IL 01/05/1937	Positivo	
D'ALONZO ROCCO	CITTA' SANT'ANGELO (PE) IL 10/08/1939	Positivo	
DANELLI GIUSEPPE	CENGIO (SV) IL 30/06/1947	Positivo	
FARETINA DOMENICO	CANOSA DI PUGLIA (BA) IL 30/06/1950	Positivo	
FERRARI GIACOMO	IMPERIA IL 23/07/1961	Positivo	
GHIONE GIAN GUIDO	VENTIMIGLIA IL 07/11/1963	Positivo	
LANTERI CLAUDIO	SANREMO IL 10/11/1961	Positivo	
MAGLIANO VINCENZA	PALMI (RC) IL 09/01/1959	Positivo	
MANERA BRUNO	VENTIMIGLIA IL 28/06/1941	Positivo	
MANFREDA LOREDANA	SANREMO IL 09/12/1961	Positivo	
MARTINI DANIELA	APRICALEIL 03/05/1952	Positivo	
PARODI GIANPAOLO	BORDIGHERA IL 10/08/1974	Positivo	
ROSSI PIETRO	VENTIMIGLIA IL 02/05/1945	Positivo	
ROVERIO ALEX	BORDIGHERA IL 14/08/1976	Positivo	
SISMONDILI ELIANA	BORDIGHERA IL 16/05/1989	Positivo	
SOFIA ALFONSO	TAURIANOVA (RC) IL 02/08/1939	Negativo	

3. Di prendere atto che i seguenti soggetti non hanno superato la prova d'esame del 13/08/2014 per l'autorizzazione al rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'uso e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Esito della prova d'esame	Note
SOFIA ALFONSO	TAURIANOVA (RC) IL 02/08/1939	Negativo	

4. Di autorizzare il rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 13/08/2014, ai soggetti sotto elencati che sulla base del titolo di studio posseduto, ne hanno diritto d'ufficio:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Titolo di studio	Note
ALBERTI CLAUDIO	SANREMO IL 19/09/1960	Diploma di agrotecnico	Rinnovo
CAPPONI MARCO	SANREMO IL 19/05/1962	Diploma di Agrotecnico	Rinnovo
LANTERI SERGIO	SANREMO IL 31/01/1955	Diploma di Agrotecnico	Rinnovo
MORO MATTEO	BORDIGHERA IL 27/12/1988	Diploma di Agrotecnico	Rilascio
RIVAROLI ROBERTO	VENTIMIGLIA IL 07/01/1964	Diploma di Agrotecnico	Rinnovo

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

04.09.2014 **N. 2604**

Autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" che stabilisce, tra l'altro, all'articolo 26, le disposizioni in merito al rilascio e al rinnovo di specifiche autorizzazioni a coloro che acquistano e usano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;

ATTESO che tali autorizzazioni all'acquisto ed uso sono concesse ai maggiorenni che abbiano ottenuto una valutazione positiva a seguito della frequenza di uno specifico percorso formativo obbligatorio tenuto da personale regionale in collaborazione con la locale Azienda ASL, sono valide per cinque anni;

ATTESO che tali autorizzazioni, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.P.R. 290/2001 sono concesse d'ufficio ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie, Diploma di Perito Agrario e Diploma di Agrotecnico;

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un nuovo quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.lgs. 14/08/2012, n. 150 di attuazione della predetta direttiva, che prevede:

- all'articolo 9 che:

*1. A decorrere dal 26 novembre 2014, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'*articolo 7*, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.*
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*, e successive modificazioni."*

- all'art. 6, comma 1, che:

1. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza*

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'art. 5 (Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

- all'articolo 26, comma 2:

l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 26 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290 mantenendo salvi gli effetti, fino alla loro scadenza e con possibilità di rinnovo, delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto già rilasciate ai sensi del DPR 290/2001;

CONSIDERATO che il *Piano d'azione nazionale (PAN),* approvato con Decreto interministeriale del 22/01/2014, prevede all'azione A1 «Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti» un nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, e prevede che fino al 26 novembre 2014 si possa procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità previgenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo n. 150/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 29/04/2011 «Interventi di razionalizzazione nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura in attuazione della L.R. 7/2011» che - in ottemperanza agli obblighi in materia fitosanitaria - ha istituito il Settore Fitosanitario Regionale con l'attribuzione di competenze in materia fitosanitaria, tra le quali le "funzioni relative all'autorizzazione e all'utilizzo dei fitofarmaci, comprensive di formazione dei richiedenti, esame di accertamento e rilascio dei titoli";

ATTESO che con nota del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari (in allora ricomprendente anche le funzioni in materia fitosanitaria) n. Prot. PG/2010/57159 del 22/06/2010 sono state stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e le modalità di effettuazione delle prove;

CONSIDERATA l'istanza presentata per l'ottenimento all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari dai seguenti soggetti che, in quanto in possesso dei specifici titoli di studio, hanno diritto al rilascio d'ufficio dell'autorizzazione in parola:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Titolo di studio	Note
Ronco Carlo Cristoforo	SiemianowiceS. (Polonia) il 21/12/1987	Diploma Agrotecnico	
Toscano Michele	Imperia il 27/04/1964	Diploma Agrotecnico	
La Rosa Francesco	Torino il 24/10/1965	Diploma Perito Agrario	

CONSIDERATO il verbale prot. n. NP/2014/16010 del 18/08/2014 redatto dai funzionari incaricati e agli atti del Settore Fitosanitario Regionale, recante l'elenco di coloro che hanno partecipato alla prova di valutazione (relativa alla sede di Imperia) tenutasi in data 14/08/2014 c/o i locali della Sala dei comuni della Provincia di Imperia come di seguito riportato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Esenzione dal corso	note
Allaria Olivieri Antonio	Molini di Triora il 17/03/1943	==========	
Baca Ervis	Durres (albania) il 24/12/1990	==========	
Banaudo Fabrizio	s.lorenzo al mare il 02/03/1963	==========	
Bracco Gino	Imperia il 12/01/1935	==========	
Calzia Luca	Imperia il 21/04/1989	==========	

Dedej Ymer	Durazzo (Albania) 02/09/1955	==========	
Filippi Luigino	Cipressa il 31/10/1944	==========	
Giaccheri Eugenio	Pornassio il 12/02/1947	==========	
Glorio Sandro	Imperia il 20/05/1970	==========	
Hajdari Kiemend	Gjocas (Albania) il 22/10/1985	==========	
Hazbardhi Albert	Durres (Albania) il 25/11/1989	==========	
Kercyku Armelon	Shquiptare (Albania) il 19/03/1995	==========	
Lantero Enrico	Imperia il 31/12/1976	==========	
Pedemonte Sergio	Imperia il 25/09/1943	==========	
Terranova Gianmarco	Imperia il 29/12/1975	==========	
Terranova Lucio	Bordighera il 09/03/1952	==========	
Testa Luigi	Imperia il 05/05/1972	==========	
Viani Emilio	Imperia il 28/12/1976	==========	

Preso atto che nel verbale sopra citato, sulla base dell'esito della prova di valutazione, vengono riportati i nominativi di coloro che sono riconosciuti idonei o non idonei ad essere autorizzati all'uso e all'impiego dei prodotti fitosanitari;

Preso atto che i soggetti prima citati, sulla base del titolo di studio posseduto, hanno diritto ad essere autorizzati d'ufficio all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al rilascio o meno dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame in argomento;

DECRETA

1. Di autorizzare il rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 14/08/2014, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo la prova d'esame:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Esito della prova d'esame**	**Note**
Banaudo Fabrizio	S. Lorenzo al Mare il 12/03/1963	Positivo	
Calzia Luca	Imperia il 21/04/1989	Positivo	
Filippi Luigino	Cipressa il 31/10/1944	Positivo	
Kercyku Armelon	Shquiptare (Albania) il 19/03/1995	Positivo	
Terranova Gianmarco	Imperia il 29/12/1975	Positivo	
Terranova Lucio	Bordighera il 09/03/1952	Positivo	
Testa Luigi	Imperia il 05/05/1972	Positivo	
Viani Emilio	Imperia il 28/12/1976	Positivo	
Baca Ervis	Durres (Albania) il 24/12/1990	Negativo	

Hajdari Klemend	Gjocas (Albania) il 22/10/1985	Negativo	
Hazbardhi Albert	Durres (Albania) il 25/11/1989	Negativo	

2. Di autorizzare il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 14/08/2014, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Esito della prova d'esame**	**Note**
Allaria Olivieri Antonio	Molini di Triora il 17/03/1943	Positivo	
Bracco Gino	Imperia il 12/01/1935	Positivo	
Dedej Ymer	Durazzo (Albania) il 02/09/1955	Positivo	
Giaccheri Eugenio	Pornassio il 12/02/1947	Positivo	
Glorio Sandro	Imperia il 20/05/1970	Positivo	
Lantero Enrico	Imperia il 31/12/1976	Positivo	
Pedemonte Sergio	Imperia il 25/09/1943	Positivo	

3. Di prendere atto che i seguenti soggetti non hanno superato la prova d'esame del **14/08/2014** per l'autorizzazione al rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'uso e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Esito della prova d'esame**	**Note**
Baca Ervis	Durres (Albania) il 24/12/1990	Negativo	
Hajdari Klemend	Gjocas (Albania) il 22/10/1985	Negativo	
Hazbardhi Albert	Durres (Albania) il 25/11/1989	Negativo	

4. Di autorizzare il rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 14/08/2014, ali soggetti sotto elencati che sulla base del titolo di studio posseduto, ne hanno diritto d'ufficio:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Titolo di studio**	**Note**
Ronco Carlo Cristoforo	SiemianowiceS. (Polonia) il 21/12/1987	Diploma di agrotecnico	rinnovo
Toscano Michele	Imperia il 27/04/1964	Diploma di Agrotecnico	rinnovo
La Rosa Francesco	Torino il 24/10/1965	Diploma Perito Agrario	1° rilascio

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

04.09.2014 N. 2605

Autorizzazione iscrizione Registro Ufficiale dei Produttori - RUP (art.20, D. Lgs. n 214/05 e ss.mm.)

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e ss. mm.;

Visto il D. M. 12 novembre 2009 "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali" ;

Considerato che L'Azienda Rosasco Marisa, con sede legale in Regione Maglio, 1 Albenga (SV), P. Iva 00962380093 ha richiesto, in data 28 Luglio 2014, di essere iscritta al RUP in argomento;

Considerato l'art. 20 del sopra citato D. Lgs. n. 214/05 che individua i soggetti che devono essere iscritti al RUP in oggetto e detta i criteri relativi all'iscrizione stessa;

Considerato che L'Azienda Rosasco Marisa, è conforme a quanto stabilito dal citato art. 20 del D. Lgs. n. 214/05 e possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del suo inserimento nel registro in parola, come da accertamento istruttorio di cui al verbale prot. n. NP/2014/15298, acquisito agli atti;

Ritenuto, quindi, di autorizzare l'iscrizione della sopra citata Azienda Rosasco Marisa al RUP con il codice alfanumerico 07/0200;

DECRETA

di autorizzare l'iscrizione dell'Azienda Rosasco Marisa, con sede legale in Regione Maglio, 1 Albenga (SV) - P. Iva 00962380093, al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) con il codice alfanumerico 07/0200;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

09.09.2014 N. 2634

Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi - Sessione d'esame del 08 settembre 2014, Albenga (SV).

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" che stabilisce, tra l'altro, all'articolo 26, le disposizioni in merito al rilascio e al rinnovo di specifiche autorizzazioni a coloro che acquistano e usano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;

ATTESO che tali autorizzazioni all'acquisto ed uso sono concesse ai maggiorenni che abbiano ottenuto una valutazione positiva a seguito della frequenza di uno specifico percorso formativo obbligatorio tenuto da personale regionale in collaborazione con la locale Azienda ASL, sono valide per cinque anni;

ATTESO che tali autorizzazioni, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.P.R. 290/2001 sono concesse d'ufficio ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie, Diploma di Perito Agrario e Diploma di Agrotecnico;

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un nuovo quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.lgs. 14/08/2012, n. 150 di attuazione della predetta direttiva, che prevede:

- all'articolo 9 che:

*1. A decorrere dal 26 novembre 2014, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'*articolo 7*, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.*
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*, e successive modificazioni."*

- all'art. 6, comma 1, che:

1. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'art. 5* (Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

- all'articolo 26, comma 2:

l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 26 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290 mantenendo salvi gli effetti, fino alla loro scadenza e con possibilità di rinnovo, delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto già rilasciate ai sensi del DPR 290/2001;

CONSIDERATO che il *Piano d'azione nazionale (PAN),* approvato con Decreto interministeriale del 22/01/2014, prevede all'azione A1 «Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti» un nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, e prevede che fino al 26 novembre 2014 si possa procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità previgenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo n. 150/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 29/04/2011 «Interventi di razionalizzazione nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura in attuazione della L.R. 7/2011» che - in ottemperanza agli obblighi in materia fitosanitaria - ha istituito il Settore Fitosanitario Regionale con l'attribuzione di competenze in materia fitosanitaria, tra le quali le "funzioni relative all'autorizzazione e all'utilizzo dei fitofarmaci, comprensive di formazione dei richiedenti, esame di accertamento e rilascio dei titoli";

ATTESO che con nota del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari (in allora ricomprendente anche le funzioni in materia fitosanitaria) n. Prot. PG/2010/57159 del 22/06/2010 sono state stabilite le

modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e le modalità di effettuazione delle prove;

CONSIDERATA l'istanza presentata per l'ottenimento all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari dai seguenti soggetti che, in quanto in possesso dei specifici titoli di studio, hanno diritto al rilascio d'ufficio dell'autorizzazione in parola:

	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Titolo di studio	Note
1	**MASIO PAOLO**	CIRIE' (TO)	15/6/1971	Agrotecnico	RINNOVO
2	**IERARDI BORDA TERESA DOMENICA**	SANREMO (IM)	16/11/1964	Agrotecnico	RINNOVO

CONSIDERATO il verbale prot. n. NP 2014/16957 del 08/09/2014 redatto dai funzionari incaricati e agli atti del Settore Fitosanitario Regionale, recante l'elenco di coloro che hanno partecipato alla prova di valutazione tenutasi in data 08/09/2014 c/o i locali di Reg. Rollo 98, Albenga come di seguito riportato:

	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Esenzione dal corso	Note
1	**ALPINO FULVIO**	SAVONA	02/01/1959	==========	**RILASCIO**
2	**ANDREIS STEFANO**	ALBENGA (SV)	26/08/1969	==========	RINNOVO
3	**ARDISSONE DANIELA**	ALBENGA (SV)	26/05/1966	==========	RINNOVO
4	**BAGNASCO MANUEL**	ALBENGA (SV)	23/05/1986	==========	RINNOVO
5	**BARONE ENZO**	ALBENGA (SV)	24/12/1969	==========	RINNOVO
6	**BERRA VALERIO**	ALBENGA (SV)	20/04/1975	==========	RINNOVO
7	**BOCCHIARDO JOELE**	FINALE LIGURE (SV)	06/05/1991	==========	RINNOVO
8	**BOZZANO ANGELO**	ALBENGA (SV)	25/02/1947	==========	RINNOVO
9	**BRIOZZO MARIA GRAZIA**	ALBENGA (SV)	22/09/1965	==========	RINNOVO
10	**BUSCEMA CRISTIAN**	FINALE LIGURE (SV)	06/08/1973	==========	RINNOVO
11	**CAFFA FRANCO**	ALBENGA (SV)	18/12/1950	==========	RINNOVO
12	**CURCIO GIOVANNI**	NOCERA TERINESE (CZ)	13/12/1952	==========	RINNOVO
13	**CURCIO GIUSEPPE**	ALBENGA (SV)	28/04/1984	==========	RINNOVO
14	**ENRICO DANIELE**	ALBENGA (SV)	27/08/1965	==========	RINNOVO
15	**FOLCO ROBERTO**	ALBENGA (SV)	23/06/1979	==========	**RILASCIO**
16	**FOSSATI MARCO**	ALBENGA (SV)	18/08/1964	==========	RINNOVO
17	**PASSINO RICCARDO**	ALBENGA (SV)	29/09/1951	==========	RINNOVO
18	**PELUFFO MARCO**	ALBENGA (SV)	28/01/1979	==========	RINNOVO
19	**PELUFFO UGO**	VEZZI PORTIO (SV)	28/05/1949	==========	RINNOVO
20	**PILOT MARTINO**	ALBENGA (SV)	26/07/1932	==========	RINNOVO
21	**PINTO ROBERTA**	ALBENGA (SV)	19/05/1972	==========	RINNOVO
22	**PIZZO GIORGIO**	ALBENGA (SV)	20/08/1963	==========	RINNOVO
23	**POLLERO STEFANO**	ALBENGA (SV)	25/06/1972	==========	RINNOVO
24	**QUEIROLO MARCO**	ALBENGA (SV)	19/10/1973	==========	RINNOVO
25	**RATTO MASSIMO**	GENOVA(GE)	03/01/1970	==========	RINNOVO
26	**REPELLINI GIANFRANCO**	CERIALE (SV)	13/06/1959	==========	RINNOVO
27	**RISTAGNO ALFONSINA**	ALBENGA (SV)	13/12/1970	==========	RINNOVO
28	**ROMANO FABIO**	ALBENGA (SV)	13/06/1978	==========	RINNOVO
29	**ROMUALI ROMANO**	LOANO (SV)	22/01/1956	==========	RINNOVO
30	**RUSSO LUCIANO**	ALASSIO (SV)	18/08/1952	==========	RINNOVO
31	**TOSO GIOVANNI**	SPOTORNO (SV)	23/06/1956	==========	RINNOVO
32	**TUBINO PAOLO**	GENOVA	05/02/1958	==========	RINNOVO
33	**VACCA MIRKO**	ALBENGA (SV)	02/01/1969	==========	RINNOVO
34	**VARACALLI ANTONIO**	ANTONIMINA (RC)	16/06/1961	==========	RINNOVO
35	**VENTURINO ROBERTO**	LOANO (SV)	10/02/1968	==========	RINNOVO
36	**VIGNOLA NICOLA**	ALBENGA (SV)	16/11/1969	==========	RINNOVO
37	**VIGO LORENZO**	ALBENGA (SV)	04/06/1970	==========	RINNOVO

Preso atto che nel verbale sopra citato, sulla base dell'esito della prova di valutazione, vengono riportati i nominativi di coloro che sono riconosciuti idonei o non idonei ad essere autorizzati all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari;

Preso atto che i soggetti prima citati, sulla base del titolo di studio posseduto, hanno diritto ad essere autorizzati d'ufficio all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al rilascio o meno dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame in argomento;

DECRETA

1. Di autorizzare il rilascio delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 08/09/2014, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo la prova d'esame:

	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Esito della prova d'esame	Note
1	**FOLCO ROBERTO**	ALBENGA (SV)	23/06/1979	POSITIVO	RILASCIO

2. Di autorizzare il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 08/09/2014, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo la prova d'esame:

	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Esito della prova d'esame	Note
1	**ANDREIS STEFANO**	ALBENGA (SV)	26/08/1969	POSITIVO	RINNOVO
2	**ARDISSONE DANIELA**	ALBENGA (SV)	26/05/1966	POSITIVO	RINNOVO
3	**BAGNASCO MANUEL**	ALBENGA (SV)	23/05/1986	POSITIVO	RINNOVO
4	**BARONE ENZO**	ALBENGA (SV)	24/12/1969	POSITIVO	RINNOVO
5	**BERRA VALERIO**	ALBENGA (SV)	20/04/1975	POSITIVO	RINNOVO
6	**BOCCHIARDO JOELE**	FINALE LIGURE (SV)	06/05/1991	POSITIVO	RINNOVO
7	**BRIOZZO MARIA GRAZIA**	ALBENGA (SV)	22/09/1965	POSITIVO	RINNOVO
8	**CAFFA FRANCO**	ALBENGA (SV)	18/12/1950	POSITIVO	RINNOVO
9	**CURCIO GIOVANNI**	NOCERA TERINESE (CZ)	13/12/1952	POSITIVO	RINNOVO
10	**CURCIO GIUSEPPE**	ALBENGA (SV)	28/04/1984	POSITIVO	RINNOVO
11	**FOSSATI MARCO**	ALBENGA (SV)	18/08/1964	POSITIVO	RINNOVO
12	**PASSINO RICCARDO**	ALBENGA (SV)	29/09/1951	POSITIVO	RINNOVO
13	**PELUFFO MARCO**	ALBENGA (SV)	28/01/1979	POSITIVO	RINNOVO
14	**PELUFFO UGO**	VEZZI PORTIO (SV)	28/05/1949	POSITIVO	RINNOVO
15	**PILOT MARTINO**	ALBENGA (SV)	26/07/1932	POSITIVO	RINNOVO
16	**PINTO ROBERTA**	ALBENGA (SV)	19/05/1972	POSITIVO	RINNOVO
17	**PIZZO GIORGIO**	ALBENGA (SV)	20/08/1963	POSITIVO	RINNOVO
18	**POLLERO STEFANO**	ALBENGA (SV)	25/06/1972	POSITIVO	RINNOVO
19	**QUEIROLO MARCO**	ALBENGA (SV)	19/10/1973	POSITIVO	RINNOVO
20	**RATTO MASSIMO**	GENOVA (GE)	03/01/1970	POSITIVO	RINNOVO
21	**REPELLINI GIANFRANCO**	CERIALE (SV)	13/06/1959	POSITIVO	RINNOVO
22	**RISTAGNO ALFONSINA**	ALBENGA (SV)	13/12/1970	POSITIVO	RINNOVO
23	**ROMUALI ROMANO**	LOANO (SV)	22/01/1956	POSITIVO	RINNOVO
24	**RUSSO LUCIANO**	ALASSIO (SV)	18/08/1952	POSITIVO	RINNOVO
25	**TOSO GIOVANNI**	SPOTORNO (SV)	23/06/1956	POSITIVO	RINNOVO
26	**TUBINO PAOLO**	GENOVA	05/02/1958	POSITIVO	RINNOVO
27	**VACCA MIRKO**	ALBENGA (SV)	02/01/1969	POSITIVO	RINNOVO
28	**VARACALLI ANTONIO**	ANTONIMINA (RC)	16/06/1961	POSITIVO	RINNOVO
29	**VENTURINO ROBERTO**	LOANO (SV)	10/02/1968	POSITIVO	RINNOVO
30	**VIGNOLA NICOLA**	ALBENGA (SV)	16/11/1969	POSITIVO	RINNOVO
31	**VIGO LORENZO**	ALBENGA (SV)	04/06/1970	POSITIVO	RINNOVO

3. Di prendere atto che i seguenti soggetti non hanno superato la prova d'esame del 08/09/2014 per l'autorizzazione al rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi:

	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Esito della prova d'esame	Note
1	**ALPINO FULVIO**	SAVONA	02/01/1959	NEGATIVO	RILASCIO
2	**BOZZANO ANGELO**	ALBENGA (SV)	25/02/1947	NEGATIVO	RINNOVO

3	**ENRICO DANIELE**	ALBENGA (SV)	27/08/1965	NEGATIVO	RINNOVO
4	**ALPINO FULVIO**	SAVONA	02/01/1959	NEGATIVO	RILASCIO
5	**ROMANO FABIO**	ALBENGA (SV)	13/06/1978	NEGATIVO	RINNOVO

4. Di autorizzare il rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi, i soggetti sotto elencati che sulla base del titolo di studio posseduto, ne hanno diritto d'ufficio:

	Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Titolo di studio	Note
1	**MASIO PAOLO**	CIRIE' (TO	15/6/1971	Agrotecnico	RINNOVO
2	**IERARDI BORDA TERESA DOMENICA**	SANREMO (IM)	16/11/1964	Agrotecnico	RINNOVO

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

18.08.2014 N. 2639

Convenzione tra la SUAR e il Comune di Castelvittorio attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I. Liguria.

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima norma;
- l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
- l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l'Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.;
- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell'Interno in data 18 settembre 2012;
- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 01 agosto 2014, l'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Castelvittorio (IM), ha formalmente approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25 giugno 2014, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., deliberando l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Castelvittorio (IM) per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all'articolo 2 della medesima convenzione attuativa;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli;

RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Castelvittorio della Provincia di Imperia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA

È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante

Regionale e il Comune di Castelvittorio (IM), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Castelvittorio (IM);

È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell'allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

CONVENZIONE TRA LA SUAR E IL COMUNE DI CASTELVITTORIO ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE - QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno_____, del mese di_____, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – 16121 Genova, in forza del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. del 2014 e della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castelvittorio (IM) n. 30 del 25 giugno 2014 ,

TRA

la Regione Liguria, quale S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune Castelvittorio (IM), c.f. e partita iva 00246590087, avente sede a Castelvittorio (IM) in Corso Bonaventura Caviglia, 21 , rappresentato dal Sindaco Sig. Gian Stefano Orengo , nato a Sanremo il 10 /05/ 1957 e domiciliato ai fini del presente atto in Castelvittorio (IM) via Corso Bonaventura Caviglia, ;

premesso che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n.

13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;

- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.
2.

Articolo 2
(oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed Comune di Castelvittorio (IM) relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'IVA.
2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Castelvittorio (IM) previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Castelvittorio (IM) aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

Articolo 3
(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:

- scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Castelvittorio (IM), contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
- recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4
(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5
(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6
(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.
2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7
(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.

2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 8
(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Castelvittorio (IM) si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9
(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10
(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Castelvittorio (IM) dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11
(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12
(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi _____	per il Comune di Castelvittorio Il Sindaco Sig. Gian Stefano Orengo _____

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

18.08.2014 N. 2640

Convenzione tra la SUAR e il Comune di Pigna attuativa della convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I. Liguria.

IL DIRIGENTE

VISTI:
- l'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima norma;
- l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
- l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono stati approvati due schemi di convenzione – quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l'Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.;

- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell'Interno in data 18 settembre 2012;
- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 01 agosto 2014, l'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Pigna (IM), ha formalmente approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26 giugno 2014, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., deliberando l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Pigna (IM) per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all'articolo 2 della medesima convenzione attuativa;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli;

RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Pigna della Provincia di Imperia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA

È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Pigna (IM), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Pigna (IM);

È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell'allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

CONVENZIONE TRA LA SUAR E IL COMUNE DI PIGNA ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE - QUADRO STIPULATA TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA.

L'anno duemilaquattordici, il giorno_____, del mese di_____, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – 16121 Genova, in forza del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n… del…. 2014 e della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pigna (IM) n. 33 del 26 giugno 2014 ,

TRA

la Regione Liguria, quale S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune Pigna (IM), c.f. e partita iva 81002590081/ 00246630081 , avente sede a Pigna (IM) in Piazza Umbero,1, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Daniela Simonetti , nata a Montebelluna il 13/05/ 1968 e domiciliata ai fini del presente atto in Pigna (IM) via Umberto, 1 ;

premesso che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;

- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione

Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;

- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R, di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;

- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;

- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si da mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;

- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1
(premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.

Articolo 2
(oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed Comune di Pigna (IM) relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'IVA.
2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Pigna (IM) previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Pigna (IM) aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

Articolo 3
(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
   - scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Pigna (IM), contenenti la motivazione condivisa dalle parti.

- recesso unilaterale dalla neoeletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.

5. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4
(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5
(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6
(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.
2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7
(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R soggetti a rimborso.
2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 8
(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Pigna (IM) si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9
(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10
(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Pigna (IM) dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11
(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12
(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi _____	per il Comune di Pigna Il Sindaco Sig.ra Daniela Simonetti _____

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
16.09.2014 N. 2721

Autorizzazione variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Costa dei Sergi", in Comune di Ne (Genova), a favore della ditta Cave di Frisolino s.r.l.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1) - Di rilasciare l'autorizzazione alla variante del programma di coltivazione - contenente anche il Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008, in sostituzione di quello già approvato con provvedimento n. 4463/2013 - della cava di calcare denominata "COSTA DEI SERGI", in Comune di Ne (Genova), a favore della Ditta Cave di Frisolino S.r.l. (Cod. Fisc. 03121510105), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ne (Genova) - Località Rocche, Via Frisolino, 130, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti, preso atto della preliminare procedura positiva di V.I.A. regionale di cui alla citata D.G.R. n. 346/2014; l'attività estrattiva e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme e disposizioni vigenti in materia ed in particolare gli scavi ed i movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli progettualmente indicati.

2) - Di rilasciare altresì l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999;

3) - Di rilasciare inoltre l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 63/2008;

4) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del progetto che si approva, è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 10 settembre 2014 a sostituzione di quelle a suo tempo stabilite con i provvedimenti n. 31/2004 e n. 869/2006, nonché di tutte le prescrizioni e limitazioni riportate nei nulla osta e pareri rilasciati dagli ulteriori Enti preposti:

a) nell'esercizio dell'attività estrattiva dovranno essere osservate le prescrizioni stabilite con D.G.R. n. 346 del 27 marzo 2014 di procedura di VIA regionale;

b) i lavori connessi all'attività estrattiva e di sistemazione ambientale dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;

c) al margine della zona interessata da tutto il complesso estrattivo dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza un'apposita recinzione costituita da rete metallica di altezza minima di m. 1,50, munita di cartelli ammonitori infissi sulla stessa ad una distanza massima di m. 10,00 uno dall'altro, atta a prevenire danni a persone, animali o cose, a sostituzione di quella esistente qualora la stessa non abbia le caratteristiche sopra riportate;

d) dovranno essere realizzati e mantenuti in efficienza appositi termini infissi nel terreno - avente funzione di definire il limite massimo di sviluppo del complesso estrattivo - distanti fra loro non più di mt. 15,00, la cui posizione dovrà essere riportata in apposita planimetria in scala 1:500; nella stessa planimetria dovranno inoltre essere individuati uno o più capisaldi anche esternamente alla zona di cava;

e) dovranno essere rispettati i criteri di salvaguardia idrogeologica del territorio previsti nelle norme di Piano di bacino, con specifico riferimento alla regimazione delle acque superficiali ed alla stabilità dei riporti, ancorché di carattere temporaneo; dovrà quindi essere mantenuta in efficienza la programmata ed esistente rete di smaltimento delle acque meteoriche

prestando particolare attenzione alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);

f) dovranno essere eseguiti prioritariamente gli interventi di ricomposizione previsti nel decreto dirigenziale n. 3763 del 27 settembre 2013;

g) dovrà essere posta particolare attenzione agli aspetti viabilistici sia per quanto riguarda la conservazione del corpo stradale pubblico al fine di evitare cedimenti, apporto di fanghiglia sulla sede stradale e caduta di materiale sulla stessa, nell'ottica di eliminare le fonti di potenziale pericolo per l'utenza della strada, sia per quanto riguarda l'impatto del maggior trasporto pesante sul traffico;

h) il materiale utilizzato per eseguire gli interventi di ricomposizione morfologica dovrà rientrare nella tipologia delle terre e rocce da scavo non classificate come "rifiuti" ai sensi della normativa vigente e conformi alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5, alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 ed in coerenza con le Linee Giuda approvate con D.G.R. n. 141/2008, così come modificate con D.G.R. n. 141/2010;

i) nella gestione dei rifiuti di estrazione derivanti dall'attività della cava in argomento dovranno essere rispettate le modalità operative indicate nel "Piano Gestione Rifiuti" facente parte del progetto;

j) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;

k) sui depositi temporanei dovranno essere predisposti specifici accorgimenti finalizzati ad evitare eventuali fenomeni erosivi causati dalle acque piovane;

l) il periodo di stoccaggio dei cumuli provvisori non dovrà comunque eccedere i limiti temporali previsti dal D.Lgs. n. 117/2008;

m) dovranno essere realizzati interventi volti alla rinaturalizzazione della scarpata di monte della pista di accesso al complesso di cava, nel tratto interessato dal tornante posto a quota media di m. 440, da attuarsi entro la fase finale del recupero ambientale;

n) qualora, durante l'esecuzione dei lavori di coltivazione, dovessero essere scoperte nuove grotte, si dovrà procedere all'immediata sospensione dei lavori e dovranno essere immediatamente informati gli Uffici regionali; dovrà essere data comunicazione alla Delegazione Speleologica Ligure (DSL) che procederà all'esplorazione delle cavità, all'inserimento nel catasto ed al rilievo topografico; a seguito di tali rilievi si procederà ad adottare le opportune misure per la tutela delle cavità;

o) la sistemazione dei luoghi interessati dall'attività estrattiva dovrà essere eseguita in conformità alle indicazioni riportate nella relazione agronomica e nelle relazioni naturalistica e paesistica, allegata al programma di coltivazione;

p) la Ditta esercente dovrà provvedere al pagamento degli oneri compensativi di cui all'art. 47 bis, comma 2, della l.r. n. 4/1999, non appena verranno adottati i criteri per il calcolo dei relativi importi in quanto il progetto che si approva prevede l'interessamento di zone vergini boscate;

q) alla fine dei lavori, nell'ambito delle operazioni da svolgersi al termine della coltivazione, connesse alla sistemazione del suolo ed alla tutela ambientale, anche per quanto previsto dalla l.r. n. 4/1999 e s.m.i., dovrà essere redatta una *Relazione di Fine Lavori*, sottoscritta da professionista abilitato e dalla direzione lavori, che certifichi la rispondenza delle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti il rilevato con quanto previsto a progetto e verifichi la stabilità dello stesso come pure dovrà certificarsi la staticità del fronte residuale di scavo per le porzioni non oggetto di ricostruzione morfologica;

r) entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta esercente dovrà presentare al Comune di Ne e ai Settori regionali Attività Estrattive e Urbanistica e Tutela del Paesaggio una relazione illustrativa, corredata da documentazione fotografica, sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione

e di sistemazione in ogni sua fase, così come previsto dal progetto approvato, (contenente una relazione ed un rilievo planoaltimetrico asseverati, effettuato con strumentazione elettronica, georiferito ai capisaldi già istituiti), con particolare riferimento alla conformità degli stessi con il progetto autorizzato, riferita all'anno precedente, contenente anche i dati sul materiale estratto (eventualmente anche su supporto informatico).

Ai soli fini paesaggistici si riportano di seguito le seguenti Norme di Flessibilità:

- è consentito in sede di attuazione uno scostamento planoaltimetrico massimo di +/- 1 m da quanto rappresentato per il sistema di drenaggio;

- è consentito in sede di attuazione uno scostamento planoaltimetrico massimo di +/- 1 m da quanto indicato nelle tavole di progetto per quanto concerne i profili della sistemazione finale, fatta salva una accurata progettazione dei profili di contatto tra il fronte di cava e l'ambito circostante, per i quali dovrà essere messa in opera un'accurata picchettatura e installate le recinzioni di legge;

tali flessibilità, pur non costituendo variante all'autorizzazione paesaggistica, saranno soggette a comunicazione alla Regione.

5) - Di stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), della l.r. n. 12/2012, che sono da considerarsi elementi essenziali, il variare dei quali comporta l'assoggettamento alle procedure di cui al comma 1, dell'art. 12, della l.r. n. 12/2012, gli interventi individuati dalla D.G.R. n. 1623/2012.

6) - Di dare atto che la validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava in argomento - ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1., della citata l.r. n. 12/2012 - è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi.

7) - Di stabilire che la consegna del presente provvedimento è subordinata alla prestazione al Comune di Ne interessato per territorio, da parte della Ditta esercente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della l.r. n. 12/2012, e in coerenza con i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 7 dicembre 2012, di un deposito cauzionale pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), la cui restituzione avrà luogo al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti; copia della fidejussione, controfirmata dal Comune di Ne beneficiario, deve essere trasmessa alla Regione.

8) - Di procedere allo svincolo, previo l'adempimento di cui al precedente punto 7), del deposito cauzionale di cui alla fidejussione bancaria n. 69/1/552599517 rilasciata dalla Carige Assicurazioni in data 6 febbraio 2004 per un valore di euro 185.924,00 (centoottantacinquemilanovecentoventiquattro/00).

9) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché, per intero, nel sito web della Regione.

10) -Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

(allegati omessi)

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE

18.09.2014 N. 2735

L.r. 15.12.1993 n. 60. Autorizzazione all'abbattimento di alberi di olivo. Signor Bianchi Alessandro.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 15 dicembre 1993 n. 60 recante" *interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo";*

VISTO l'articolo 10 della suddetta legge che stabilisce le norme relative all'abbattimento di alberi di olivo;

VISTO la domanda presentata in data 04.07.2014 prot. PG/2014/134706 con il quale il Signor Bianchi Alessandro nato a Genova il 19.04.1974 e residente a Milano in Via A. De Togni 25 C.F. BNCLSN74D19D969Z in qualità di proprietario e intestatario delle due denunce di inizio attività intende ottenere, ai sensi della legge in oggetto, l'autorizzazione allo spostamento di n. 20 piante di olivo da un appezzamento di terreno ubicato in Comune di Santa Margherita Ligure (GE) ed identificato al NCU al Mappale 2085 Foglio 10 all'interno del medesimo mappale in quanto tale provvedimento rendesi necessario per la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico del fabbricato residenziale, ai sensi dell'art.6 L.R 49/2009 e s.m.i, edificazione di autorimessa interrata pertinenziale, manufatto ad uso agricolo, realizzazione di tramite carrabile di accesso all'autorimessa, sistemazione del terreno, formazione di piscina- intervento in Via Pino 21 Comune di Santa Margherita Ligure (GE);

VALUTATO che rendesi effettivamente necessario lo spostamento delle 20 piante di olivo come richiesto;

VISTA la documentazione presentata agli atti;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 23/07/2014 prot. PG/2014/147871;

VERIFICATO che lo spostamento richiesto rientra nelle casistiche di legge e precisamente nelle fattispecie di cui all'art. 10 comma 2 lett. f) della L.R. 15.12.1993, n. 60;

CONSTATATO che non si ravvisa l'opportunità di imporre particolari misure precauzionali ai fini della salvaguardia dell'assetto idrogeologico;

RILEVATO che il Comune di Santa Margherita Ligure in data 6/06/2014 prot. 14784/15885 ha richiesto della documentazione integrativa alla DIA presentata in data 24/5/2014 e che quanto richiesto è stato consegnato in data 04/07/2014;

VISTA la comunicazione di inizio lavori presentata al Comune di Santa Margherita Ligure in data 08/07/2014;

VISTA la Denuncia di Inizio Attività, per la porzione del mappale 2085 del foglio 10 ricadente in zona SIC terrestri direttiva habitat 92/43, rilasciata dal Comune di Santa Margherita Ligure in data 26/08/2014 prot. 22297/23467 contenente una richiesta di ulteriore documentazione integrativa fatta pervenire direttamente in Comune il 05/09/2014 (pratica 13-07)

DECRETA

1) di autorizzare il signor Bianchi Alessandro all'espianto di n. 20 piante di olivo e al successivo reimpianto di n. 11 piante delle stesse a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

   - le piante oggetto di espianto e contestuale trapianto insistono e saranno trapiantate nelle quantità e sui mappali risultanti dalla seguente tabella:

Area di espianto			Area di trapianto		
N. piante	Foglio	Mappale	N. piante	Foglio	Mappale
20	10	2085	11	10	2085

- lo spostamento delle piante di olivo oggetto della richiesta deve essere effettuata contestualmente (espianto seguito dall'immediato trapianto a dimora) ed a regola d'arte al fine di evitare la successiva deperienza e morte delle piante stesse;
- per nessun motivo le piante trapiantate potranno essere diverse da quelle espiantate che, pertanto, non potranno essere cedute a Ditte vivaistiche per la loro messa in commercio e sostituite con altre oppure cedute a terzi a qualsiasi titolo;
- l'eventuale mancato attecchimento di una o più piante dovrà essere tempestivamente segnalato alla Regione, che ne disporrà la sostituzione con un pari numero di nuove piante;
- l'effettuazione dei lavori dovrà avere luogo entro un termine di mesi 6 decorrenti dalla data di notifica del presente decreto;
- qualora all'atto dei controlli venisse accertato il mancato rispetto delle prescrizioni impartite con la presente autorizzazione si avvieranno le procedure volte alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.R. 60/93;

2) di notificare il presente provvedimento all'interessata e trasmetterne copia al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Genova, per quanto di competenza in materia di vigilanza;

3) di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Liguria e sul B.U.R.L.;

4) avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

IL DIRIGENTE
Bruno Piombo

DECRETO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO DIREZIONE CENTRALE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 09.09.2014 N. 2743

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 42/2012, dell'Associazione "E.B.A. - Ente Busallese Assistenza e Beneficienza", con sede in Busalla (Genova).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

1) di cancellare, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l'Associazione "E.B.A. - Ente Busallese Assistenza e Beneficienza", con sede in Busalla (Genova), codice fiscale e Partita IVA 02784160109, iscritta con il codice alfanumerico SS-GE-177-07;

2) di precisare che alla cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore consegue la perdita della possibilità di accedere ai contributi pubblici, di stipulare convenzioni con gli Enti pubblici nonché di beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266;

3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

4) di notificare all'Associazione "E.B.A. - Ente Busallese Assistenza e Beneficienza", con sede in Busalla (Genova), copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

22.09.2014 N. 2751

Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi. Sessione d'esame del 11.09.2014 - sede di Imperia.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" che stabilisce, tra l'altro, all'articolo 26, le disposizioni in merito al rilascio e al rinnovo di specifiche autorizzazioni a coloro che acquistano e usano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;

ATTESO che tali autorizzazioni all'acquisto ed uso sono concesse ai maggiorenni che abbiano ottenuto una valutazione positiva a seguito della frequenza di uno specifico percorso formativo obbligatorio tenuto da personale regionale in collaborazione con la locale Azienda ASL, sono valide per cinque anni;

ATTESO che tali autorizzazioni, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.P.R. 290/2001 sono concesse d'ufficio ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie, Diploma di Perito Agrario e Diploma di Agrotecnico;

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un nuovo quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.lgs. 14/08/2012, n. 150 di attuazione della predetta direttiva, che prevede:

- all'articolo 9 che:

*1. A decorrere dal 26 novembre 2014, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'*articolo 7*, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.*
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*, e successive modificazioni."*

- all'art. 6, comma 1, che:

1. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'art. 5* (Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

- all'articolo 26, comma 2:

l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 26 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290 mantenendo salvi gli effetti, fino alla loro scadenza e con possibilità di rinnovo, delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto già rilasciate ai sensi del DPR 290/2001;

CONSIDERATO che il *Piano d'azione nazionale (PAN),* approvato con Decreto interministeriale del 22/01/2014, prevede all'azione A1 «Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti» un nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, e prevede che fino al 26 novembre 2014 si possa procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità previgenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo n. 150/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 29/04/2011 «Interventi di razionalizzazione nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura in attuazione della L.R. 7/2011» che - in ottemperanza agli obblighi in materia fitosanitaria - ha istituito il Settore Fitosanitario Regionale con l'attribuzione di competenze in materia fitosanitaria, tra le quali le "funzioni relative all'autorizzazione e all'utilizzo dei fitofarmaci, comprensive di formazione dei richiedenti, esame di accertamento e rilascio dei titoli";

ATTESO che con nota del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari (in allora ricomprendente anche le funzioni in materia fitosanitaria) n. Prot. PG/2010/57159 del 22/06/2010 sono state stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e le modalità di effettuazione delle prove;

CONSIDERATO il verbale prot. n. NP/2014/17246 del 11/09/2014 redatto dai funzionari incaricati e agli atti del Settore Fitosanitario Regionale, recante l'elenco di coloro che hanno partecipato alla prova di valutazione (relativa alla sede di Imperia) tenutasi in data 11/09/2014 c/o i locali della Sala dei comuni della Provincia di Imperia come di seguito riportato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Esenzione dal corso	note
DECANIS SIMONETTA	SANREMO IL 09/06/1969	==========	
GIORDANO VALERIO	DOLCEDO IL 28/04/1969	==========	
MAGLIANI GIULIANO	VASIA IL 08/08/1961	==========	
NOVARO NICOLA	IMPERIA IL 02/10/1969	==========	
RICCI RENATO	IMPERIA IL 11/05/1930	==========	

Preso atto che nel verbale sopra citato, sulla base dell'esito della prova di valutazione, vengono riportati i nominativi di coloro che sono riconosciuti idonei o non idonei ad essere autorizzati all'uso e all'impiego dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al rilascio o meno dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame in argomento;

DECRETA

1. Di autorizzare il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 11/09/2014, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Esito della prova d'esame	Note
DECANIS SIMONETTA	SANREMO IL 09/06/1969	POSITIVO	
GIORDANO VALERIO	DOLCEDO IL 28/04/1969	POSITIVO	
MAGLIANI GIULIANO	VASIA IL 08/08/1961	POSITIVO	
NOVARO NICOLA	IMPERIA IL 02/10/1969	POSITIVO	
RICCI RENATO	IMPERIA IL 11/05/1930	POSITIVO	

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

22.09.2014 **N. 2752**

Autorizzazioni all'acquisto e all'impiego dei prodotti Fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi - Soggetti con titolo di studio nelle Provincie di Genova e Savona.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" che stabilisce, tra l'altro, all'articolo 26, le disposizioni in merito al rilascio e al rinnovo di specifiche autorizzazioni a coloro che acquistano e usano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;

ATTESO che tali autorizzazioni all'acquisto ed uso sono concesse ai maggiorenni che abbiano ottenuto una valutazione positiva a seguito della frequenza di uno specifico percorso formativo obbligatorio tenuto da personale regionale in collaborazione con la locale Azienda ASL, sono valide per cinque anni;

ATTESO che tali autorizzazioni, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.P.R. 290/2001 sono concesse d'ufficio ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie, Diploma di Perito Agrario e Diploma di Agrotecnico;

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un nuovo quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.lgs. 14/08/2012, n. 150 di attuazione della predetta direttiva, che prevede:

- all'articolo 9 che:

1. A decorrere dal 26 novembre 2014, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico

*certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'*articolo 7*, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.*
2. *I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. *Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.*
4. *Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del* decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*, e successive modificazioni."*

- all'art. 6, comma 1, che:

1. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'art. 5* (Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

- all'articolo 26, comma 2:

l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 26 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290 mantenendo salvi gli effetti, fino alla loro scadenza e con possibilità di rinnovo, delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto già rilasciate ai sensi del DPR 290/2001;

CONSIDERATO che il *Piano d'azione nazionale (PAN),* approvato con Decreto interministeriale del 22/01/2014, prevede all'azione A1 «Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti» un nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, e prevede che fino al 26 novembre 2014 si possa procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità previgenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo n. 150/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 29/04/2011 «Interventi di razionalizzazione nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura in attuazione della L.R. 7/2011» che - in ottemperanza agli obblighi in materia fitosanitaria - ha istituito il Settore Fitosanitario Regionale con l'attribuzione di competenze in materia fitosanitaria, tra le quali le "funzioni relative all'autorizzazione e all'utilizzo dei fitofarmaci, comprensive di formazione dei richiedenti, esame di accertamento e rilascio dei titoli";

ATTESO che con nota del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari (in allora ricomprendente anche le funzioni in materia fitosanitaria) n. Prot. PG/2010/57159 del 22/06/2010 sono state stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e le modalità di effettuazione delle prove;

CONSIDERATA l'istanza presentata per l'ottenimento all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari dai seguenti soggetti che, in quanto in possesso dei specifici titoli di studio, hanno diritto al rilascio d'ufficio dell'autorizzazione in parola:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Titolo di studio	note
BALMA DAVIDE	GENOVA 10/06/1992	AGROTECNICO	RILASCIO
BOZZANO FEDERICO	GENOVA 04/12/1991	AGROTECNICO	RILASCIO
BRUNELLI LUCA	GENOVA 18/10/1978	AGROTECNICO	RILASCIO
CUNEO	CHIAVARI 16/01/1987	AGROTECNICO	RILASCIO

CRISTIAN			
GARDONIO FABIO	GENOVA 16/11/1993	PERITO AGRARIO	RILASCIO
LO CICERO DARIO	GENOVA 31/12/1989	AGROTECNICO	RILASCIO
PARODI CARLO	TORINO 18/09/1966	LAUREA IN SCIENZE AGRARIE	RINNOVO
PEDEMONTE GABRIELE	GENOVA 30/01/1992	AGROTECNICO	RILASCIO
TRAVERSO MARCO	GENOVA 20/03/1965	AGROTECNICO	RINNOVO

Preso atto che i soggetti sopra citati, sulla base del titolo di studio posseduto, hanno diritto ad essere autorizzati d'ufficio all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi ai soggetti in argomento;

DECRETA

1. Di autorizzare il rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi, ai soggetti sotto elencati che sulla base del titolo di studio posseduto, ne hanno diritto d'ufficio:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Titolo di studio**	**Note**
BALMA DAVIDE	GENOVA 10/06/1992	AGROTECNICO	RILASCIO
BOZZANO FEDERICO	GENOVA 04/12/1991	AGROTECNICO	RILASCIO
BRUNELLI LUCA	GENOVA 18/10/1978	AGROTECNICO	RILASCIO
CUNEO CRISTIAN	CHIAVARI 16/01/1987	AGROTECNICO	RILASCIO
GARDONIO FABIO	GENOVA 16/11/1993	PERITO AGRARIO	RILASCIO
LO CICERO DARIO	GENOVA 31/12/1989	AGROTECNICO	RILASCIO
PARODI CARLO	TORINO 18/09/1966	LAUREA IN SCIENZE AGRARIE	RINNOVO
PEDEMONTE GABRIELE	GENOVA 30/01/1992	AGROTECNICO	RILASCIO
TRAVERSO MARCO	GENOVA 20/03/1965	AGROTECNICO	RINNOVO

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

22.09.2014 **N. 2753**

Autorizzazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi-sessione d'esame del 10.09.2014 - sede di Sanremo.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 23.04.2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" che stabilisce, tra l'altro, all'articolo 26, le disposizioni in merito al rilascio e al rinnovo di specifiche autorizzazioni a coloro che acquistano e usano prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;

ATTESO che tali autorizzazioni all'acquisto ed uso sono concesse ai maggiorenni che abbiano ottenuto una valutazione positiva a seguito della frequenza di uno specifico percorso formativo obbligatorio tenuto da personale regionale in collaborazione con la locale Azienda ASL, sono valide per cinque anni;

ATTESO che tali autorizzazioni, ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.P.R. 290/2001 sono concesse d'ufficio ai soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze Agrarie, Diploma di Perito Agrario e Diploma di Agrotecnico;

VISTA la direttiva 2009/128/CE che istituisce un nuovo quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.lgs. 14/08/2012, n. 150 di attuazione della predetta direttiva, che prevede:

- all'articolo 9 che:

*1. A decorrere dal 26 novembre 2014, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sè o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'*articolo 7*, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.*
2. I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, ai soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano maggiorenni;
b) abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva nelle materie elencate nell'allegato I, in accordo con quanto stabilito nel Piano.
3. Il certificato è valido per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.
4. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le abilitazioni all'acquisto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*, e successive modificazioni."*

- all'art. 6, comma 1, che:
1. *Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è adottato, entro il 26 novembre 2012, il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, su proposta del Consiglio di cui all'art. 5* (Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari);

- all'articolo 26, comma 2:
l'abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 26 del D.P.R. 23.04.2001, n. 290 mantenendo salvi gli effetti, fino alla loro scadenza e con possibilità di rinnovo, delle abilitazioni alla vendita e all'acquisto già rilasciate ai sensi del DPR 290/2001;

CONSIDERATO che il *Piano d'azione nazionale (PAN),* approvato con Decreto interministeriale del 22/01/2014, prevede all'azione A1 «Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti» un nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, e prevede che fino al 26 novembre 2014 si possa procedere al rilascio o al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari secondo le modalità previgenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legislativo n. 150/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 430 del 29/04/2011 «Interventi di razionalizzazione nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura in attuazione della L.R. 7/2011» che - in ottemperanza agli obblighi in materia fitosanitaria - ha istituito il Settore Fitosanitario Regionale con l'attribuzione di competenze in materia fitosanitaria, tra le quali le "funzioni relative all'autorizzazione e all'utilizzo dei fitofarmaci, comprensive di formazione dei richiedenti, esame di accertamento e rilascio dei titoli";

ATTESO che con nota del Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari (in allora ricomprendente anche le funzioni in materia fitosanitaria) n. Prot. PG/2010/57159 del 22/06/2010 sono state stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari e le modalità di effettuazione delle prove;

CONSIDERATA l'istanza presentata per l'ottenimento all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari dai seguenti soggetti che, in quanto in possesso dei specifici titoli di studio, hanno diritto al rilascio d'ufficio dell'autorizzazione in parola:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Titolo di studio**	**note**
LANTERI VITTORIO TOMASO	SANREMO IL 01/04/1970	Diploma di Agrotecnico	RINNOVO
RANDAZZO CORRADO	SANREMO IL 16/04/1989	Diploma di Agrotecnico	RINNOVO
RODINO ROBERTO	LIMA (PERU') IL 06/01/1982	Diploma di Agrotecnico	RINNOVO
FAVARA ALBERTO	ALBENGA (SV) IL 18/10/1964	Diploma di Agrotecnico	RINNOVO
RONCA MATTEO	ALBENGA (SV) IL 28/01/1989	Diploma di Agrotecnico	RINNOVO

CONSIDERATO il verbale prot. n. NP/2014/17147 del 10/09/2014 redatto dai funzionari incaricati e agli atti del Settore Fitosanitario Regionale, recante l'elenco di coloro che hanno partecipato alla prova di valutazione (relativa alla sede di Sanremo) tenutasi in data 10/09/2014 c/o i locali della Sala convegni del Mercato dei Fiori di Sanremo come di seguito riportato:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Esenzione dal corso**	**note**
CACCIATORE ANTONIO	SANREMO IL 20/07/1949	==========	
CERATO CLAUDIO	BOVES (CN) IL 22/08/1957	==========	
DI FRANCESCO CARLO	SANREMO IL 02/05/1959	==========	
FERRIGNO GIULIANO	SANREMO IL 01/03/1945	==========	
LIPARI PAOLA	PACE DEL MELA (ME) IL 21/11/1939	==========	
PALMERO CARLO	VENTIMIGLIA IL 19/05/1955	==========	
PANDOLFO COSIMO PASQUALE	TAVIANO (LE) IL 28/09/1949	==========	
ZAPPETTINI FABRIZIO	SANREMO IL 03/02/1967	==========	
SOFIA ALFONSO	TAURIANOVA (RC) IL 02/08/1939	==========	

Preso atto che nel verbale sopra citato, sulla base dell'esito della prova di valutazione, vengono riportati i nominativi di coloro che sono riconosciuti idonei o non idonei ad essere autorizzati all'uso e all'impiego dei prodotti fitosanitari;

Preso atto che i soggetti prima citati, sulla base del titolo di studio posseduto, hanno diritto ad essere autorizzati d'ufficio all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari;

Ritenuto, pertanto, di provvedere al rilascio o meno dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame in argomento;

DECRETA

1. Di autorizzare il rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 10/09/2014, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Esito della prova d'esame**	**Note**
CACCIATORE ANTONIO	SANREMO(IM) IL 20/07/1949	POSITIVO	
CERATO CLAUDIO	BOVES (CN) IL 22/08/1957	POSITIVO	
DI FRANCESCO CARLO	SANREMO(IM) IL 22/05/1959	POSITIVO	
FERRIGNO GIULIANO	SANREMO(IM) IL 01/03/1945	POSITIVO	
PALMERO CARLO	VENTIMIGLIA IL 19/05/1955	POSITIVO	
PANDOLFO COSIMO	TAVIANO (LE) IL 28/09/1949	POSITIVO	
SOFIA ALFONSO	TAURIANOVA(RC)IL 2/08/1939	POSITIVO	
ZAPPETTINI FABRIZIO	SANREMO IL 03/02/1967	POSITIVO	

2. Di prendere atto che i seguenti soggetti non hanno superato la prova d'esame del 10**/09/2014** per l'autorizzazione al rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'uso e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Esito della prova d'esame**	**Note**
LIPARI PAOLA	PACE DEL MELA (ME) IL 21/11/1939	NEGATIVO	

3. Di autorizzare il rilascio/rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi relative alla sessione d'esame del 10/09/2014, ai soggetti sotto elencati che sulla base del titolo di studio posseduto, ne hanno diritto d'ufficio:

Cognome e nome	**Luogo e data di nascita**	**Titolo di studio**	**Note**
LANTERI VITTORIO TOMASO	SANREMO(IM) IL 01/04/1970	Diploma di Agrotecnico	Rinnovo
RANDAZZO CORRADO	SANREMO(IM) IL 16/04/1989	Diploma di Agrotecnico	Rinnovo
RODINO ROBERTO	LIMA (PERU') IL 06/01/1982	Diploma di Agrotecnico	Rinnovo
FAVARA ALBERTO	ALBENGA(SV) IL 18/10/1964	Diploma di Agrotecnico	Rinnovo
RONCA MATTEO	ALBENGA(SV) IL 28/01/1989	Diploma di Agrotecnico	Rinnovo

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA

18.09.2014 N. 2772

Corsi di formazione per "coordinatore della formazione" ed "esperto d'area" di protezione civile, ai sensi della DGR n. 742/2014. Criteri e modalità.

IL DIRIGENTE

VISTI:

la legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" e ss. mm. e ii.;

il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii. "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

il decreto interministeriale del 13 aprile 2011 contenente "Disposizioni in attuazione dell'art. 3 comma 3bis del D. Lgs. n. 81/2008";

la legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio boschivo" ed in particolare l'articolo 4 comma 2 lettera c), che attribuisce alle Province le attività formative del Volontariato, secondo gli indirizzi della Regione e l'articolo 21 comma 1, che dispone che la Regione provvede alla formazione del Volontariato di protezione civile con il contributo delle province, sulla base di appositi programmi;

il Regolamento regionale 27 maggio 2013 n. 4, recante norme per la gestione dell'Elenco regionale del Volontariato di protezione civile ed antincendio boschivo, in attuazione dell'art. 20 comma 3 della l.r. n. 9/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 742 del 13 giugno 2014, avente ad oggetto l'approvazione di linee guida e procedure per la formazione del Volontariato di protezione civile, ai sensi dell'art. 21 comma 1 della l.r. n. 9/2000;

DATO ATTO che la succitata deliberazione prevede che la Regione Liguria organizzi, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, un corso teorico/pratico per formatori, destinato a Volontari e personale di Enti e strutture del sistema di protezione civile regionale, demandando ad un decreto dirigenziale la definizione dei criteri di partecipazione al corso e delle modalità di svolgimento;

CONSIDERATO opportuno declinare il corso per formatori in due diverse e complementari tipologie:

- Corso per "*Coordinatori*" della formazione, ovverossia di quelle figure abilitate alla progettazione didattica, al tutoraggio ed all'analisi dei risultati delle iniziative formative in materia di protezione civile;
- Corso per "*Esperti d'area*", cioè figure da impiegare come docenti nell'ambito dei corsi formativi di primo e di secondo livello di protezione civile, in quanto dotate di specifiche conoscenze e competenze nelle seguenti aree tematiche trasversali per la formazione di protezione civile, , così come individuate nelle linee guida formative adottate dalla Regione Liguria con DGR n. 742/2014:

- Normativa
- Organizzazione e procedure operative del sistema regionale di protezione civile
- Ruolo e norme di comportamento del Volontariato
- Cartografia e sistemi GPS
- Telecomunicazioni d'emergenza
- Logistica;

PRESO ATTO che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. DPC/VOL/46961 del 16/9/2014, ha proposto i seguenti contenuti, sia teorici che pratici, per il programma dei corsi in questione:

Corso per "Coordinatori della formazione":

- I processi della progettazione didattica
- Le variabili di governo
- La macroprogettazione: dell'analisi dei contenuti alla mappa concettuale
- Albero degli obiettivi didattici
- Gestione delle dinamiche d'aula
- Le attività di tutoring
- Valutazione e reportistica: calcolo dell'efficacia formativa;

Corso per "Esperti d'area":

- Presentazione del Piano formativo regionale
- Principi base della comunicazione
- Tecniche di comunicazione verbale e non verbale
- Storytelling e leadership
- I sussidi didattici nella formazione
- Gestione delle dinamiche d'aula;

DATO ATTO che la formazione di protezione civile per il Volontariato, ai sensi dell' articolo 4, comma 2 lettera c) e dell'articolo 21 comma 1 della l.r. n. 9/2000, rientra nelle competenze della Regione e delle Province, tuttavia, in conseguenza alla soppressione delle Amministrazioni Provinciali attuata dalla Legge n. 56/2014, è ipotizzabile un futuro coinvolgimento dei Coordinamenti Provinciali del Volontariato nella gestione della stessa, sia in considerazione del fatto che la DGR n. 1600/2012 ha già riconosciuto ai Coordinamenti un ruolo nella formazione in materia di antincendio boschivo, sia alla luce dell'esperienza realizzata in altre Regioni, dove i Coordinamenti provinciali collaborano alla programmazione formativa per il proprio Volontariato;

RITENUTO di stabilire per i suddetti corsi i seguenti requisiti di partecipazione e modalità attuative:

- Il corso per "*Coordinatori*"si svolgerà il 28 novembre 2014, presso la sala all'11 piano della sede di via Fieschi 15 di Regione Liguria, dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
- Il corso per "E*sperti d'area*" si svolgerà il 29 novembre presso la sala A della medesima sede di via Fieschi 15, con identico orario;
- Ad ogni corso potranno partecipare non più di 30 discenti, al fine di garantire un'effettiva interattività con i docenti, con particolare riferimento alle esercitazioni previste nel programma;
- Il corso per "*Coordinatori*" è riservato al personale degli Enti competenti, ai sensi della normativa vigente, per la formazione di protezione civile (Regione e Province), nonché ai membri degli organi direttivi dei Coordinamenti provinciali del Volontariato;
- Il corso per "*Esperti d'area*" è destinato ai Volontari di protezione civile, appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Reg. reg. n. 4/2013 ed al personale degli Enti e delle altre componenti del sistema regionale di protezione civile;
- Per accedere al corso per "*Coordinatori*", gli interessati, appartenenti alle sopra menzionate categorie, devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere esenti da condanne passate in giudicato, ovvero da sentenze di patteggiamento della pena, ex art. 444 del c.p.p., per reati che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- Per accedere al corso per "*Esperti d'area*", gli interessati, appartenenti alle sopra menzionate categorie, oltre ai requisiti di cui al punto precedente devono anche possedere una comprovata esperienza operativa, almeno quinquennale, nell'ambito della protezione civile (attività di presidio nell'ambito dei centri operativi d'emergenza, gestione di campi d'accoglienza, attività di presidio territoriale);
- La domanda di partecipazione ai corsi deve essere compilata sul modulo, allegato al presente decreto, contenente alcune dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti prescritti, specificando, nel caso di partecipazione al corso per esperti, una o più aree tematiche prescelte ed allegando la documentazione richiesta;
- le domande dovranno essere anticipate via mail, all'indirizzo "*volontariatopcaib@ regione.liguria.it* , entro e non oltre il 25 ottobre 2014 e spedite, con raccomandata a/r, a Regione Liguria, Settore Protezione civile, via Fieschi 15, 16123 Genova;

- la Regione Liguria provvederà a stilare una graduatoria, secondo l' ordine cronologico di arrivo delle domande e comunicherà via e-mail le convocazioni al corso, fino alla concorrenza dei trenta posti stabiliti;
- alle domande validamente presentate, in eccedenza rispetto al numero di posti stabilito, verrà dato seguito con ulteriori giornate formative, da organizzarsi nel più beve tempo possibile;
- ai partecipanti ai corsi verrà rilasciato, dal Settore Protezione Civile ed Emergenza della Regione, un certificato attestante la rispettiva qualifica di "*Coordinatore*" o "*Esperto d'area*" nell'area tematica prescelta;
- gli *esperti d'area* così qualificati verranno iscritti nell'Elenco regionale dei formatori di protezione civile, da istituire con decreto del Dirigente competente, suddiviso nelle aree tematiche sopra illustrate.

DATO ATTO che agli *esperti d'area* verrà affidata da parte degli Enti Delegati la docenza, nell'ambito dei corsi per il Volontariato di protezione civile di primo e secondo livello, relativamente alle aree tematiche prescelte;

DATO ATTO altresì che, per quanto concerne le ulteriori aree tematiche formative previste dalla DGR n. 742/2014, sia nell'ambito della formazione di primo e secondo livello, sia soprattutto nell'ambito della formazione specialistica, in considerazione delle specifiche professionalità e specializzazioni che le stesse richiedono, i relativi docenti saranno da individuare nel personale di Enti e componenti del sistema di protezione civile, aventi le necessarie competenze;

CONSIDERATO opportuno che il rilascio di dichiarazioni mendaci, relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui ai moduli di domanda, venga sanzionato da Regione Liguria, nell'ambito dei controlli a campione ai sensi della normativa vigente, mediante la revoca dell'attestato eventualmente conseguito e la cancellazione dall'Elenco dei formatori ;

RITENUTO necessario prevedere, con cadenza triennale, un obbligo di aggiornamento della formazione per gli *esperti d'area,* , in base all'evoluzione dei riferimenti tecnici e normativi della materia di protezione civile, stabilendo inoltre che la partecipazione al corso di aggiornamento costituisca condizione per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei formatori;

RITENUTO necessario pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Per i motivi esposti in premessa

DECRETA

- sono istituiti i seguenti corsi:
  - Corso per "*Coordinatori della formazione*", ovverossia quelle figure abilitate alla progettazione didattica, al tutoraggio ed alla valutazione dell'efficacia delle iniziative formative in materia di protezione civile;
  - Corso per "*Esperti d'area*", cioè figure da impiegare come docenti nell'ambito dei corsi formativi di protezione civile di primo e di secondo livello, in quanto dotate di specifiche conoscenze e competenze nelle seguenti aree tematiche, trasversali per la formazione di protezione civile, , così come individuate nelle linee guida formative adottate dalla Regione Liguria con DGR n. 742/2014:
    - ✓ Normativa
    - ✓ Organizzazione e procedure operative del sistema regionale di protezione civile
    - ✓ Ruolo e norme di comportamento del Volontariato
    - ✓ Cartografia e sistemi GPS
    - ✓ Telecomunicazioni d'emergenza
    - ✓ Logistica;

- il programma didattico, teorico e pratico, dei suddetti corsi è il seguente:
  - *Corso per Coordinatori della formazione:*
    - ✓ I processi della progettazione didattica
    - ✓ Le variabili di governo
    - ✓ La macroprogettazione: dell'analisi dei contenuti alla mappa concettuale
    - ✓ Albero degli obiettivi didattici
    - ✓ Gestione delle dinamiche d'aula
    - ✓ Le attività di tutoring

- ✓ Valutazione e reportistica: calcolo dell'efficacia formativa;

  - *Corso per Esperti d'area:*
- ✓ Presentazione del Piano formativo regionale
- ✓ Principi base della comunicazione
- ✓ Tecniche di comunicazione verbale e non verbale
- ✓ Storytelling e leadership
- ✓ I sussidi didattici nella formazione
- ✓ Gestione delle dinamiche d'aula;

- le modalità attuative dei corsi sono così stabilite:
  - Il corso per "*Coordinatori*" si svolgerà il 28 novembre 2014, presso la sala all'11 piano della sede di via Fieschi 15 di Regione Liguria, dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
  - Il corso per "*Esperti d'area*" si svolgerà il 29 novembre 2014 presso la sala A della medesima sede di via Fieschi 15, con identico orario;
  - Ad ogni corso potranno partecipare non più di 30 discenti, al fine di garantire un'effettiva interattività con i docenti, con particolare riferimento alle esercitazioni previste nel programma;
- Il corso per "*Coordinatori*" è riservato al personale degli Enti competenti, ai sensi della normativa vigente, per la formazione di protezione civile (Regione e Province), nonché ai membri degli organi direttivi dei Coordinamenti provinciali del Volontariato;
- Il corso per "*Esperti d'area*" è destinato ai Volontari di protezione civile, appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Reg. reg. n. 4/2013 ed al personale degli Enti e delle altre componenti del sistema regionale di protezione civile;
- Per accedere al corso per "*Coordinatori*", gli interessati, appartenenti alle sopra menzionate categorie, devono possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere esenti da condanne passate in giudicato, ovvero da sentenze di patteggiamento della pena, ex art. 444 del c.p.p., per reati che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- Per accedere al corso per "*Esperti d'area*", gli interessati, appartenenti alle categorie sopra previste, oltre ai requisiti di cui al punto precedente devono anche possedere una comprovata esperienza operativa, almeno quinquennale, nell'ambito della protezione civile (attività di presidio nell'ambito dei centri operativi d'emergenza, gestione di campi d'accoglienza, attività di presidio territoriale);
- La domanda di partecipazione ai corsi deve essere compilata sul modulo, allegato al presente decreto, contenente alcune dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 , relative al possesso dei requisiti prescritti, specificando, nel caso di partecipazione al corso per esperti, una o più aree tematiche prescelte ed allegando la documentazione richiesta;
- le domande dovranno essere anticipate via mail, all'indirizzo "*volontariatopcaib@ regione.liguria.it* , entro e non oltre il 25 ottobre 2014 e spedite, con raccomandata a/r, al Settore regionale Protezione civile;
- la Regione Liguria provvederà a stilare una graduatoria, secondo l' ordine cronologico di arrivo delle domande e comunicherà le convocazioni al corso, fino alla concorrenza dei trenta posti stabiliti;
- alle domande validamente presentate, in eccedenza rispetto al numero di posti stabilito, verrà dato seguito con ulteriori giornate formative, da organizzarsi nel più beve tempo possibile;
- ai partecipanti ai corsi verrà rilasciato, dal Settore Protezione Civile ed Emergenza della Regione, un certificato attestante la rispettiva qualifica di "*Coordinatore*" o "*Esperto d'area*" nell'area tematica prescelta;
- gli esperti *d'area* formati verranno iscritti nell'Elenco regionale dei formatori di protezione civile, da istituire con successivo decreto del Dirigente competente, suddiviso nelle aree tematiche sopra illustrate;

- agli *esperti d'area* verrà affidata, da parte degli Enti Delegati, la docenza, nell'ambito dei corsi per il Volontariato di protezione civile di primo e secondo livello, di cui alla DGR n. 742/2014, relativamente alle aree tematiche prescelte;

- Per quanto concerne le ulteriori aree tematiche formative previste dalla DGR n. 742/2014, sia nell'ambito della formazione di primo e secondo livello, sia soprattutto nell'ambito della formazione

specialistica, in considerazione delle specifiche professionalità e specializzazioni che le stesse richiedono, i relativi docenti saranno da individuare nel personale di Enti e componenti del sistema di protezione civile, aventi le necessarie competenze;

- Il rilascio di dichiarazioni mendaci relativamente alle autocertificazioni di cui ai moduli di domanda verrà sanzionato da Regione Liguria, nell'ambito dei controlli a campione ai sensi della normativa vigente, mediante la revoca dell'attestato eventualmente conseguito e la cancellazione dall'Elenco dei formatori ;

- Al fine di mantenere l'iscrizione nell'Elenco dei formatori, gli *esperti d'area* dovranno sottoporsi, con cadenza triennale, ad un corso di aggiornamento;

- il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Gabriella Minervini

(segue allegato)

Anticipare la domanda via e.mail: volontariatopcaib@regione.liguria.it

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA
VIA FIESCHI 15
16121 GENOVA – GE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER COORDINATORI DELLA FORMAZIONE

Il sottoscritto_____ _____

CF_____ Nato a _____ Prov. _____il _____

Residente in _____Comune_____ Prov. _____

telefono_____ e-mail (obbligatoria) _____

Ente di appartenenza/Coordinamento Volontariato _____

C H I E D E

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CORSO PER COORDINATORE DELLA FORMAZIONE

A U T O C E R T I F I C A

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss. mm. e ii., consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR

- L'assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
- Di possedere il seguente titolo di studio: _____

A tal fine dichiara:

- Di impegnarsi ad informare Regione Liguria Settore Protezione Civile, organizzatore del corso, almeno 15 gg. prima del suo inizio in caso di impossibilità a partecipare
- Di essere a conoscenza che Regione Liguria confermerà la partecipazione al corso via e.mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione
- Di manlevare l'organizzatore del corso per eventuali danni subiti o causati durante lo svolgimento del corso stesso.

A U T O R I Z Z A

l'utilizzo dei dati personali il cui trattamento avverrà nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Si specifica i dati personali, raccolti e conservati in banche dati della Regione Liguria, verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del titolare del trattamento in qualità di incaricati e, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.

Data _____/_____/_____

IL SOTTOSCRITTO

(allegare copia Carta Identità)

Mod FPC-H

Anticipare la domanda via e.mail: volontariatopcaib@regione.liguria.it

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZA
VIA FIESCHI 15 16121 GENOVA – GE

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER ESPERTO D'AREA

Il sottoscritto_____ _____

CF_____ Nato a _____ Prov. _____il _____

Residente in _____Comune_____ Prov. _____

telefono_____ Ente/Organizzazione Volontariato _____

e-mail (obbligatoria) _____

C H I E D E

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE AL CORSO PER ESPERTO D'AREA NELLA SEGUENTE AREA TEMATICA (barrare le voci che interessano)

- o *CARTOGRAFIA E SISTEMI GPS*
- o *LOGISTICA*
- o *NORMATIVA*
- o *ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE OPERATIVE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE*
- o *RUOLO E NORME DI COMPORTAMENTO DEL VOLONTARIATO*
- o *TELECOMUNICAZIONI D'EMERGENZA*

AUTOCERTIFICA

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e ss. mm. e ii., consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR

- L'assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
- Di possedere il seguente titolo di studio: _____

A tal fine dichiara:

- DI essere in possesso di un'esperienza operativa, almeno quinquennale, nell'ambito della protezione civile, di cui si allega curriculum (obbligatorio)
- Di impegnarsi ad informare Regione Liguria Settore Protezione Civile, organizzatore del corso, almeno 15 gg. prima del suo inizio in caso di impossibilità a partecipare
- Di essere a conoscenza che Regione Liguria confermerà la partecipazione al corso via e.mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione

A U T O R I Z Z A

l'utilizzo dei dati personali il cui trattamento avverrà nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Si specifica i dati personali, raccolti e conservati in banche dati della Regione Liguria, verranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del titolare del trattamento in qualità di incaricati e, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite.

Data _____/_____/_____

IL SOTTOSCRITTO (allegare documento Identità)

Mod FPC-H

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

22.09.2014 N. 123/89623

Approvazione di variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009 relativa al Piano di Bacino Piano di bacino Ambito 17. Inserimento di una frana attiva (Pg4) nella "Carta della franosità reale" in loc. Costa di Tessi, Comune di Moneglia e variazioni conseguenti nelle carte collegate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Omissis

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e l'art. 2 lett. b) della L.R. 58/2009 per il quale la Giunta provinciale ed il Consiglio provinciale sono organi dell'Autorità di bacino regionale;

Visto il D.P.R. 09/05/2012 – pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2012 - con il quale è stato decretato lo scioglimento del Consiglio provinciale di Genova e contestualmente nominato, nella persona di Giuseppe Piero Fossati, il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Genova fino alla elezione dei nuovi organi provinciali a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta Provinciale ed al Presidente della Giunta Provinciale ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Vista la L. 7/4/2014 n. 56 – pubblicata sulla GU Serie Generale n.81 del 7/4/2014 ed in vigore dall'8/4/2014 – che all'art. 1 comma 14 prevede che ove alla data dell'8/4/2014 la Provincia sia commissariata il commissariamento è prorogato fino al 31/12/2014 per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti della gestione provvisoria di cui all'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., e per gli atti urgenti e improrogabili;

Vista la L.R. 4-12-2009 n. 58 "*Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale*" e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 10, commi 4 bis e 5, che disciplinano le procedure di pubblicità preventiva e di approvazione delle varianti non sostanziali ai Piani di bacino vigenti, ivi comprese quelle che consistono nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino;

Vista la D.G.R. n. 894 del 30/07/2010 recante la disciplina procedurale ed operativa per le istanze di variante ai piani di bacino, integrata con la successiva D.G.R. n. 987 del 05/08/2011 sotto il profilo delle procedure di approvazione delle varianti in questione;

Preso atto che la D.G.R. n. 987/2011 prevede quanto segue:

- l'organo politico più adeguato della Provincia (Giunta Provinciale in quanto competente all'approvazione delle varianti non sostanziali) prende atto della variante in corso preliminarmente all'approvazione;
- indice la fase di pubblicità preventiva stabilendone modalità e termini di divulgazione, confronto e presentazione delle osservazioni;
- prevede un regime transitorio con adeguate misure di attenzione fino all'entrata in vigore della variante.

Ricordato che:

- con segnalazione da parte del Corpo Forestale dello Stato del Comando Stazione di Casarza Ligure, pervenuta in data 19/03/2014 e protocollata con N. 29394, si evidenziava la presenza di una frana attiva in loc. Costa di Tessi, in Comune di Moneglia.

- è stato pertanto effettuato opportuno sopralluogo da parte degli uffici in data 26/03/2014, che ha confermato la presenza di un'area in dissesto che interessa una pendice esposta ad W immediatamente a monte della S.P. n. 55, con larghezza di circa 60 m per una lunghezza di circa 100 m ed un dislivello di circa 45 m.

- tale area presentava numerose ed evidenti spaccature nel terreno, terrazzato e coltivato a vigneto, di misura decimetrica associate a ribassamenti dell'ordine fino a 50 cm e che sono inoltre presenti ristagni d'acqua, vegetazione igrofila, alberi e pali inclinati e venute d'acqua alla base della frana.

- si constatava la presenza di un movimento franoso attivo che coinvolge una consistente volumetria di materiali e che l'evoluzione del fenomeno in caso di eventi piovosi potrebbe incrementare anche notevolmente tale volumetria.

- con nota n. 42516 del 28/04/2014 l'Amministrazione Provinciale trasmetteva al Comitato Tecnico di Bacino dell'Autorità di Bacino regionale (di seguito indicato come CTB) la richiesta di parere al fine di aggiornare le cartografie del Piano di bacino "Ambito 17" con l'inserimento di tale frana attiva. Contestualmente, è stata anche richiesta la possibilità di effettuare una piccola correzione nella carta dell'uso del suolo, da zone boscate a zone agricole eterogenee, per renderla più rispondente allo stato dei luoghi.

- nella seduta del 05/06/2014 in cui il CTB esprimeva parere favorevole n. 16/2014 pervenuto alla scrivente Amministrazione in data 17/06/2014 pec. n. prot. 60152 relativo alla variante al "Piano di Bacino Ambito17".

Preso atto che

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 93 del 07/07/2014 è stata effettuata una presa d'atto e dato avvio alla pubblicità preventiva all'approvazione della variante in oggetto ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009.

- La documentazione relativa è stata regolarmente pubblicata sul sito internet della Provincia www.provincia.genova.it. a partire dal 18/7/2014.

- con nota n. 69046 del 15/07/2014, è stato trasmesso al Comune di Moneglia l'avviso pubblico di informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. 58/2009, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dal 18/07/2014, onde consentire agli interessati di prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni.

La Civica Amministrazione ha pubblicato tale avviso al proprio Albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi a partire dal 18/07/2014.

Dato atto che nel periodo succitato, non è pervenuta alcuna osservazione e che pertanto è necessario procedere con l'approvazione della variante sopradescritta;

Visto l'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009, che stabilisce le modalità di approvazione di varianti ai piani vigenti non ricadenti nelle fattispecie delle varianti sostanziali di cui al comma 3 dello stesso articolo, disponendo, in particolare, che tali modifiche od integrazioni siano approvate dalla Giunta provinciale acquisito il parere vincolante del Comitato Tecnico di Bacino;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 58/2009, la sopra citata modifica:
- è configurabile come non "sostanziale" in quanto relativa ad approfondimenti esclusivamente tecnici, basati su criteri già forniti a livello di piano di bacino;
- l'approvazione deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità, interessando una zona di territorio ampia e comportando aree con maggiore necessità di attenzione rispetto al piano vigente;

Ritenuto dunque di procedere all'approvazione della variante non sostanziale, ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della L.R. 58/2009 relativa al Piano di Bacino Ambito 17. Inserimento di una frana attiva (Pg4) nella "Carta della franosità reale" in loc. Costa di Tessi, Comune di Moneglia e variazioni conseguenti nelle carte collegate.

Ritenuto altresì di poter modificare i seguenti documenti :
- Carta della franosità reale
- Carta geomorfologica
- Carta della suscettività al dissesto

- Carta dell'uso del suolo
- Carta degli elementi a rischio
- Carta del rischio geologico.

Visto il parere del Direttore della Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto;

Con i poteri della Giunta Provinciale assunti ai sensi e per gli effetti del sopra citato D.P.R. 09/05/2012;

DELIBERA

per le motivazioni nelle premesse esposte:

1. di approvare pertanto, ai sensi dell'art.10 c.5 della L.R. 58/2009, la variante di che trattasi, dando atto che risultano variati i seguenti documenti cartografici (allegati in stralcio) :

   - Carta della franosità reale
   - Carta geomorfologica
   - Carta della suscettività al dissesto
   - Carta dell'uso del suolo
   - Carta degli elementi a rischio
   - Carta del rischio geologico.

2. di dare atto che le carte di cui al punto 1, così come modificate, entreranno in vigore con la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

3. di dare mandato alla competente Direzione 03 – Pianificazione Generale e di Bacino - per l'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'articolo 10 comma 6 della Legge Regionale n. 58/2009, riguardo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta modifica del Piano ed alla successiva trasmissione agli Enti pubblici interessati

4. di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Araldo

ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO
Giuseppe Piero Fossati

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

14.07.2014 N. 2975

Pratica: D/5301. Derivazione: Sorgente "Bosallo" trib. Torrente Neirone (bacino T. Entella). Titolare: Gardella Bruna. Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Neirone. Domanda in data: 15.12.1999 ed integrativa in data 23.11.2010.

IL DIRETTORE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Sig.a Gardella Bruna di derivare dalla sorgente "Bosallo" tributaria del torrente Neirone (bacino T. Entella), in località Bosallo del Comune di Neirone, una portata non superiore a moduli 0,00075 (litri/ secondo 0,075) di acqua per uso irriguo.

Omissis

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Sinisi

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

13.08.2014 N. 3340

Pratica: D/5895. Derivazione: Sorg. Pre Luigi tributaria del rio Fogliate (bac. torrente Entella). Titolare: Devoto Fernanda e Devoto Gianluigi. Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Borzonasca. Domanda in data: 22.12.2000.

IL DIRETTORE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Devoto Fernanda e Devoto Gianluigi di derivare dalla sorgente Pre Luigi tributaria del rio Fogliate (bacino del torrente Entella, in località Asenino-Fornace del Comune di Borzonasca, una portata non superiore a moduli 0,0018 (litri/secondo 0,18) di acqua per uso irriguo.

Omissis

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Sinisi

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

25.06.2014 N. 2620/60417

Revoca del Provvedimento Dirigenziale n. 1846/35595 del 26.03.2009 recante "ENEL Distribuzione S.p.A. - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 22/2007 e ssmmii. - Realizzazione di variante ad un tratto della linea a 132 kV Cogoleto - Varazze in Comune di Cogoleto. Pratica EE3". Annullamento del Provvedimento Dirigenziale della Direzione Ambiente ed Energia della Provincia di Genova n. 5832/137096 del 12.11.2012 recante "Provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1846/35595 del 26.03.2009 alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 22/2007 e ssmmii. per la realizzazione di variante ad un tratto della linea a 132 kV 020 Cogoleto - Varazze in Comune di Cogoleto rilasciato a ENEL Distribuzione S.p.A. Voltura a favore di TERNA S.p.A."

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

per quanto in premesse specificato di:

- annullare il provvedimento dirigenziale n. 5832/137096 del 12.11.2012 di voltura dell'autorizzazione unica a TERNA S.p.A.
- revocare l'Autorizzazione Unica ai sensi degli articoli 8 e 10 della Legge Regionale della Regione Liguria 29 maggio 2007, n. 22 ed ai sensi dell' art. 108 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di una variante ad un tratto di linea elettrica a tensione 132 kV Cogoleto – Varazze in Comune di Cogoleto costituita dalla demolizione dei tralicci denominati 278BIS, 279, 280, 281 e dalla costruzione dei tralicci indicati con 278BIS N, 279N, 280N, 281N, in località Fosse, rilasciata con provvedimento dirigenziale 35595/2009 rilasciato a Enel Distribuzione S.p.A. in data 26.03.2009

omissis

IL DIRIGENTE
Cecilia Brescianini

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

02.09.2014 N. 3584/81045

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della linea costituita da cavi interrati a media tensione – 1,5 kV – per alimentazione cantieri COCIV, comprendente opera complementare funzionale alla telegestione della linea in cavo ottico dielettrico, sul tracciato CP Pontedecimo – Cravasco - Campomorone in Comune di Genova e di Campomorone, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., L.R. 10/2012. Proponente: ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastruttura e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria. Pratica n. EE11.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

per quanto in premesse specificato di:
rilasciare a ENEL Distribuzione S.p.A., l'Autorizzazione Unica ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 16/2008 e ssmmii alla costruzione ed esercizio della linea a media tensione (MT) 15 kV denominata "tracciato CP Pontedecimo – Cravasco - Campomorone", in comune di Genova

e in Comune di Campomorone, come da progetto *de quo* individuato dalla versione progettuale agli atti (protocollo dell'Amministrazione Provinciale n. 7472 del 24.01.2014) comprensiva delle integrazioni (assunte al protocollo della Provincia di Genova con n. 65452 in data 03.07.2014), nel rispetto delle prescrizioni già impartite dalla Conferenza dei servizi, tenuto conto che lo stesso è conforme ai disposti della vigente normativa di settore.

La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.
La realizzazione dell'opera è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

omissis

IL DIRIGENTE
Cecilia Brescianini

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

02.09.2014 N. 3585/81048

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della linea costituita da cavi interrati a media tensione – 1,5 kV – per alimentazione cantieri COCIV, comprendente opera complementare funzionale alla telegestione della linea in cavo ottico dielettrico, sul tracciato CP Trasta – Fegino – Nicolli in Comune di Genova, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., L.R. 10/2012. Proponente: ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastruttura e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria. Pratica n. EE12.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

per quanto in premesse specificato di:
rilasciare a ENEL Distribuzione S.p.A., l'Autorizzazione Unica ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 16/2008 e ssmmii alla costruzione ed esercizio della linea a media tensione (MT) 15 kV denominata "tracciato CP Trasta – Fegino - Nicolli", in comune di Genova, come da progetto *de quo* individuato dalla versione progettuale agli atti (protocollo dell'Amministrazione con n. 7472 del 24.01.2014) comprensiva delle integrazioni (assunte al protocollo della Provincia di Genova con n. 65452 in data 03.07.2014), nel rispetto delle prescrizioni già impartite dalla Conferenza dei servizi, tenuto conto che lo stesso è conforme ai disposti della vigente normativa di settore

La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.
La realizzazione dell'opera è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

omissis

IL DIRIGENTE
Cecilia Brescianini

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

02.09.2014 N. 3586/81049

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della linea costituita da cavi interrati a media tensione – 1,5 kV – per alimentazione cantieri COCIV, comprendente opera complementare funzionale alla telegestione della linea in cavo ottico dielettrico, sul tracciato CP Morigallo – Polcevera – via Semini - Pontedecimo in Comune di Genova, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., L.R. 10/2012. Proponente: ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastruttura e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria. Pratica n. EE13.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

per quanto in premesse specificato di:
rilasciare a ENEL Distribuzione S.p.A., l'Autorizzazione Unica ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 16/2008 e ssmmii alla costruzione ed esercizio della linea a media tensione (MT) 15 kV denominata "tracciato CP Morigallo – Polcevera – via Semini - Pontedecimo", in comune di Genova, come da progetto *de quo* individuato dalla versione progettuale agli atti (protocollo dell'Amministrazione Provinciale n. 7465 del 24.01.2014) comprensiva delle integrazioni (assunte al protocollo della Provincia di Genova con n. 65452 in data 03.07.2014), nel rispetto delle prescrizioni già impartite dalla Conferenza dei servizi, tenuto conto che lo stesso è conforme ai disposti della vigente normativa di settore.
La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.
La realizzazione dell'opera è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

omissis

IL DIRIGENTE
ecilia Brescianini

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ENERGIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

02.09.2014 N. 3587/81038

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio della linea costituita da cavi interrati a media tensione – 1,5 kV – per alimentazione cantieri COCIV, comprendente opera complementare funzionale alla telegestione della linea in cavo ottico dielettrico, sul tracciato CP Busalla – Val Lemme in Comune di Busalla e in Comune di Ronco Scrivia, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii., L.R. 10/2012. Proponente: ENEL Distribuzione SpA – Divisione Infrastruttura e Reti – Macro Area Territoriale Nord Ovest – Sviluppo Rete Piemonte e Liguria. Pratica n. EE14.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

per quanto in premesse specificato di:rilasciare a ENEL Distribuzione S.p.A., l'Autorizzazione Unica ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 16/2008 e ssmmii alla costruzione ed esercizio della linea a media tensione (MT) 15 kV denominata "tracciato CP Busalla – Val Lemme" in

Comune di Busalla e in Comune di Ronco Scrivia, come da progetto *de quo* individuato dalla versione progettuale agli atti comprensiva delle integrazioni (assunte al protocollo della Provincia di Genova con n. 65452 in data 03.07.2014), nel rispetto delle prescrizioni già impartite dalla Conferenza dei servizi, tenuto conto che lo stesso è conforme ai disposti della vigente normativa di settore .
La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.
La realizzazione dell'opera è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

omissis

IL DIRIGENTE
Cecilia Brescianini

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Oliveri Flavio ed altri ha presentato, con nota pervenuta in data 14.12.1999, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua dalla Sorgente "Lagoscuro" affl. sin. Rio Lobbietta affl. sin. Rio lagoscuro affl. Sin. T. Stura (Bacino T. Stura) in località Lago Scuro per moduli 0,0006 (l/s 0,06) ad uso Irriguo, in Comune di Rossiglione (pratica D/5596).

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Sinisi

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La Sig.ra Garaventa Irma ed altri ha presentato, con nota pervenuta in data 21.06.1995, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua dalla Sorgente T. Recco Salto, (Bacino T. Recco-Salto) in località Voltri per moduli 0,00012 (l/s 0,012) ad uso Irriguo, in Comune di Uscio (pratica D/4463).

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Sinisi

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La Sig.ra Pastorino Antonella ha presentato, con nota pervenuta in data 03.07.2006 ed integrativa del 9.11.2012, istanza di concessione in sanatoria di derivazione acqua dalla Sorgente "Acquafresca" trib. Rio Ponzema (Bacino T. Stura) in località Poveri per moduli 0,002 (l/s 0,2) ad uso Irriguo, in Comune di Campoligure (pratica D/6312).

IL DIRETTORE
Dott. Paolo Sinisi

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

15.09.2014 N. 4438

Concessione preferenziale per derivare ad uso irriguo dal rio frassino nel bacino del fiume Bormida di Millesimo in localita' Laghetti del Comune di Calizzano. Concessionario: Sig. Biale Enzo.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

omissis

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Sig. Biale Enzo è concesso di derivare dal Rio Frassino (iscritto nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Savona con il n. 252) nel bacino del Fiume Bormida di Millesimo in Località Laghetti del Comune di Calizzano, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi 0,0092 (l/sec. 0,92) e Moduli medi 0,00115 (l/sec. 0,115) ad uso irriguo, al fine di irrigare mq 2.300 circa di terreno contraddistinto al N.C.T. a Foglio 33 – Mappali 5 – 6- 247 del Comune di Calizzano per complessive n. 3 ore al giorno (dalle ore 7,00 alle ore 8,30 e dalle ore 18,30 alle ore 20,00);

2. la suddetta concessione è accordata per ANNI QUARANTA successivi, continui e correnti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n.13295 di repertorio in data 05.09.2014 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 12 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

17.09.2014 N.4477

Concessione preferenziale per derivare ad uso potabile dai rii denominati Pian Gallo - Suriazza e Formaggio – Berrù in località Fornelli del Comune di Pallare. Concessionario: Comune di Carcare.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

OMISSIS

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Comune di Carcare è concesso di derivare dai Rii denominati Piano Gallo – Suriazza e Formaggio Berrù nel bacino del Bacino del Fiume Bormida di Pallare in Località Fornelli – Comune di Pallare, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi Moduli 0,10 (l/sec. 10) ad uso potabile;

2. è approvato il collaudo delle opere di presa di cui al Verbale di visita locale di istruttoria in data 13/12/2012.

3. la suddetta concessione è accordata per ANNI TRENTA successivi, continui e correnti dalla data del 10/08/1999, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute del disciplinare n. 13299 di repertorio in data 12/09/2014 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 10 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché aggiornamento previsti dalla legge.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA

17.09.2014 N.4478

Concessione preferenziale per derivare ad uso potabile da n.4 pozzi ubicati nel bacino del fiume Bormida di Pallare al N.C.T. Foglio 5 mappale 84 in località Romana Vallone del Comune di Bormida. Concessionario: Comune di Carcare.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

OMISSIS

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Comune di Carcere è concesso di derivate da n° 4 pozzi ubicati nel Bacino del Fiume Bormida di Pallare al N.C.T. Foglio 5 mapp. 84 in Loc. Romana di Vallone del Comune di Bormida, una quantità d'acqua non superiore a Moduli 0,10 (l/sec. 10) ad uso potabile;

2. è approvato il collaudo delle opere di presa di cui al Verbale di visita locale di istruttoria in data 13/12/2012.

3. la suddetta concessione è accordata per ANNI TRENTA successivi, continui e correnti dalla data del 10/08/1999, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute del disciplinare n. 13299 di repertorio in data 12/09/2014 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 10 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché aggiornamento previsti dalla legge.

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
22.09.2014 N. 953

Nulla Osta Idraulico n. 12533. Corso d'acqua: Fosso di Contra. Autorizzazione ai fini idraulici relativa alla realizzazione di una protezione di un tratto della sponda sinistra del Fosso di Contra antistante il mappale 360 foglio 12 mediante posa in opera di gabbionate metalliche e terre armate, in località La Chiappa nel Comune della Spezia. Ditta: Duce Fabrizio e Guglielmi Simona.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare a Duce Fabrizio e Guglielmi Simona, di seguito denominata "Ditta", l'autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire i lavori di protezione di un tratto della sponda sinistra del Fosso di Contra antistante il mappale 360 foglio 12 mediante posa in opera di gabbionate metalliche e terre armate, in località La Chiappa nel Comune della Spezia, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. A. Ferrarini

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO III
C.D.R ESPROPRI
DEL COMUNE DELLA SPEZIA
07.10.2014 N. 5633

Espropriazione di beni immobili per la realizzazione del nuovo ospedale in loc. Felettino. Decreto di esproprio relativo ai beni di cui al fg. 8, particelle 116 – 333 – 334 – 793.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

1) di espropriare, per quanto esposto in premessa, a favore di ASL 5 Spezzino, Via XXIV Maggio 139 – 19124 – La Spezia – P.I. 00962520110 - i beni identificati al Fg. 8, particelle 116 – 333 – 334 del Catasto Terreni e Fg. 8 particella 793 del Catasto dei Fabbricati - Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di La Spezia.

omissis

2) di fissare il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione … omissis … per la proposizione di opposizioni da parte di terzi;

3) di stabilire che, decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

IL DIRIGENTE
Avv. Laura Niggi

Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 *(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)*